

IL
TIRO A SEGNO IN ITALIA

DAL XII AL XVI SECOLO

CENNI STORICI

CON

DOCUMENTI INEDITI

DI

ANGELO ANGELUCCI

CAPITANO D'ARTIGLERIA



TORINO, 1863

TIPOGRAFIA DI G. BAGLIONE E COMP.

A' SUOI CONNAZIONALI

L'AUTORE

La scoperta da me fatta, nell'archivio della città di Jesi, di un documento sulla istituzione del tiro a segno in quel comune, a meglio celebrare una festa commemorativa di guerra cittadina che doveva seppellirsi nell'oblio, m'invogliò a pubblicare l'opuscolo. — FESTE MUNICIPALI COMMEMORATIVE E TIRO A SEGNO IN ITALIA *nel secolo xv.* — (Torino tip. Baglione e C. 1862). Allora io scriveva: « in Italia questa istituzione come scuola pe' tiratori di *armi da fuoco*, non potrei dire che si usasse nel xiv e xv secolo, perchè non ne conosco alcun documento, e non ne voglio improvvisare a soddisfazione dell'amor proprio nazionale »; e credo mi si debba tener conto di questo modo coscienzioso di parlare delle patrie cose. Ora però la mercè di fortunate indagini, nelle quali mi coadiuvano dotte e cortesissime persone, ho potuto raccogliere molte ed interessanti notizie, e preziosi documenti, che mi mettono in grado di poter chiarire che anche in questa parte di militari esercitazioni, l'Italia nostra non era l'ul-

tima, fra le prime e più celebrate bellicose nazioni. Ed è coll'appoggio di tali documenti che mi accingo a scrivere questi cenni storici sul *tiro a segno in Italia*, sicuro di fare cosa gradita a tutti que' gentili che amano veramente questa classica terra, e si allietano quando ne leggono rivelate le glorie per tanto tempo nascoste negli scaffali de' ricchissimi archivi nostri. Nè si creda che in questi cenni presuma io dir tutto, che intorno a questa esercitazione si possa contare. Col mio lavoro mi propongo soltanto di mettere alla luce alcune notizie dell'antichità di questa istituzione in Italia, senza porre innanzi pretensioni di priorità sulle altre nazioni. Narratore di glorie Italiane, appoggiando la narrazione a *documenti sincroni*, e perciò innegabili, non temo smentite. Coloro fra gli stranieri, cui spiacesse la precedenza di que' *morti*, de' quali come legittimi nepoti abitiamo la *Terra*, rovistino, gli archivi loro, e se trovano *documenti* anteriori ai nostri tanto meglio per essi. Soprattutto eguaglianza di armi nella lotta. A documenti, sopra i quali passò tanto secolo, non si devono contrapporre le solite frasi, *si crede*, *si dice*, *si narra*; con queste si contan le favole, con quelli si scrivono le storie. E in Italia, ristucchi ormai delle prime, abbiamo bisogno di storia, che rivelandoci il bene ed il male, le glorie e le vergogne, le virtù ed i vizi del passato, serva di scuola al presente per preparare un glorioso avvenire alla risorta Nazione.

Torino, 20 giugno del 1863

• Ben fu tempo che si vilipendevano queste
• indagini sopra un passato che, diceano,
• non ha tampoco il merito d'anticipare
• l'esperienza, perchè i fatti non si riprodu-
• cono mai colle identiche forme. E fu
• dietro a tali concetti che la storia si svistò
• in generalità ed astrazioni, dalle quali era
• necessario revocarla all'amor dei fatti, alla
• diligenza dei particolari; e dopo tanto fora-
• stierume ricondurla a indagar l'elemento
• indigeno nelle leggi e nei costumi de'paesi
• ove più lo mantengono ». (CANTU'. *Scorsa
di un Lombardo negli archivi di Venezia.*
Pag. 107).

I.

LE ARMI DA FUOCO PORTATILI IN ITALIA

E' pare impossibile che in Italia, dove si hanno memorie le più antiche sulle *armi da fuoco portatili*, non sia tanto antica la istituzione del *tiro a segno* con tali strumenti, quanto la è in Germania, dove, secondo ci conta Moritz Meyer (1), risale al 1429. Ma è egli poi vero che circa questa stessa epoca non si esercitassero le milizie nostre al *giuoco dello schioppetto*, come da un secolo e mezzo prima si esercitava la *milizia di Cremona nel giuoco della spada*? E se gli statuti della società del popolo di quella città ordinavano, che ciascun capitano conducesse ogni mese in giorno di festa gli uomini del suo quartiere nella piazza d'armi, e là facesse esercitarli colla *spada nell'offendere come nel difendersi*, perchè fossero nelle armi vigili ed esperti (2); non vi

(1) MORITZ MEYER, *Hist. de la Téch. des armes à feu*. P. I. pag. 20.

(2) V. Documento—V.

sarebbe motivo a credere che appena incominciato ad adoperarsi le armi da fuoco, anche con queste un simile esercizio vi fosse ed imposto e fatto?

Ma contiamo un po' di storia delle armi da fuoco portatili in Italia, puntellando il racconto con documenti innegabili, ed in parte inediti. E per cominciare dai più remoti tempi, dirò che primo ad usarne fu il conte Guido da Monte Feltro, che sino dal 1281 aveva una *squadra di scopettieri* (1). Il marchese Rinaldo d'Este signore di Ferrara, faceva preparare *grande quantità di schioppetti e spingarde* per la spedizione contro Argenta nel 1334 (2). *Schioppi* si avevano a Lanzo ed a Torino nel 1346, 47, e 56 (3). Il comune di Perugia nel 1364 fece fabbricare *500 bombarde lunghe una spanna, che tenevansi sulla mano, bellissime a vedersi, e che passavano qualunque armatura* (4). Nella munizione del comune di Bologna, esistevano nel 1397 ben *57 schioppi*, tra da cavalletto e da mano (5). Nella tersenaia di Lucca, l'anno 1410, si avevano *66 schioppi* di diverse ragioni (6). A Recanati nel 1442 si ordiuavano ad un tal Giovanni de' Melzi *200 schioppetti*, ed un artefice della città propose di fabbricarne *150*; proposta prima rifiutata e poscia accettata, cui seguì l'esecuzione del lavoro, perchè gli schioppetti del Melzi non furono trovati tutti di buona qualità (7). E pare dunque che se una piccola città si provvedeva in que' tempi di sì gran numero di armi da fuoco, dovevano queste essere di un uso comunissimo tra noi. La vicina Jesi, come si legge nelle riformagioni dell' anno 1454, poneva per obbligo a chi vi andava a tenere officio di podestà, di portare « *tres scoppettos de octone trium ducatorum valoris* »;

(1) *Versi e Prose scelte* di BERNARDINO BALDI, Firenze 1859, p. 609. Nella Cronaca del Colbelli, dalla quale il Baldi trasse il racconto del fatto d'armi a Forlì, nell'aprile del 1281, è scritta *scopittieri* (lo stesso che *scopettieri*) e non *archibusieri*, parola che avrebbe potuto far sospettare si trattasse di *archibuso da spada*, e non *da fuoco*. Questa notizia è molto preziosa, e per la sorgente sua degnoissima di fede.

(2) MURATORI, *Rerum italicarum scriptores*, T. XV, col. 396.

(3) CIBRARIO, *Delle artiglierie dal MCCC, al MDCC*, pag. 15 e 16, an. 1346 1356. Id. *Economia politica del medio-evo*, an. 1343 e 1347, tom. I, p. 247.

(4) *Archivio storico italiano*, T. XVI, P. I, Cronaca del GRAZIANI, p. 197.

(5) *Études sur le passé et l'avenir de l'artillerie*, T. I, p. 358-365.

(6) Vedi in fine la nota con *Doc. ined.*—XVIII.

(7) *Riformagioni del Comune di Recanati*, an. cit.

e stabiliva in seguito che gli schioppetti dovessero essere « *cum manichis de ligno* » (1). Io non so se, e quanto, sia vero che « parve ai Senesi cosa mai più vista la *guardia de' 500 schioppettieri* che custodivano la persona di Sigismondo imperatore » (Promis, op. e P. cit. p. 191); ma questo so di certissimo, che nella *camera* di quel comune, oltre le molte e belle *bombarde, cerbottane e serpentine* di bronzo gittate da *maestro Agostino da Piacenza*, e le altre numerose artiglierie di ferro, si custodivano nel 1460 anche « *ciento sessantuna spingarde schiette, e ciento otto scoppietti di bronzo* » (2). Un tal Paolo Nicolini nel 1470 esponeva a' M. S. Anziani e Gonfaloniere di giustizia della città di Lucca, come egli intendesse « *fare uno edificio da trapanare spingarde a acqua* nel comune di S. Quirico, a Petroio Pivieri di Segromigno *in sul terreno suo, ecc.* » (3). La città di Cingoli nel 1518 commette a M^o. Francesco di Antonio da Sellano armaiuolo, il lavoro di « *25 archibusi de ferro ne de minore peso de ventisepte libre l'uno (Kil. 9)... forniti de tineri, caviglie, mole da alzare, mectatore de ferro, estate(?) per ciascuno archibusio, et trapanati, et verniciati... et stampati con le arme de la comunità di Cingoli ecc.* » (4).

E non voglio continuare in questa enumerazione di armi da fuoco portatili per non essere di soverchio prolisso; chè dagli inventari finora raccolti, di stati, di città e di rocche italiane, avrei messe abbondantissima di armi di tal genere da segnalare, senza tema che mi si desse la taccia di narratore di storielle, potendo rispondere a chi vi si attentasse col mettergli sott'occhio i documenti apografati fedelmente dai codici preziosi degli archivi nostri. I quali codici non attendono altro che persone accese di verace amore pel bel Paese, nel quale non v'ha, neppure nelle armi, difetto di glorie, sibbene talvolta di scrittori che vogliano sobbarcarsi al tedioso lavoro di ricercarle, prenderle a disamina, e quindi metterle coscienzio-

(1) *Riform. del Comune di Jesi*, an. 1454, 23 feb. f. 203 e 250; an. 1455, 25 gen. f. 293; an. 1459, 25 sett. f. 189.

(2) *Inventario della Camera del Comune di Siena del 5 giugno 1460. Arch. di Siena*, Lib. di N° 10 (Doc. ined.).

(3) *Lib. delle Riform. del Cons. Gen. di Lucca*. An. 1470, car. 109. tergo. (Archivio di Stato di Lucca, Doc. ined.).

(4) *Riform. del Com. di Cingoli. Doc. ined.* favoritiomi dal mio eccellente amico, chiarissimo marchese Filippo Raffaelli.

samente alla luce del giorno. Non posso però lasciar di notare qui su tal proposito la commissione che Pier Luigi Farnese dava a Venturino del Chino, celebre armaiuolo di Gardone, di quattro mila archibusi a miccia, pel prezzo di uno scudo d'oro ciascuno. Il contratto che esiste nella biblioteca municipale di Piacenza (carte Scarabelli N° 286) e porta la data del 19 agosto 1546, è nel secondo e terzo articolo concepito co' termini seguenti:

« Et più promette videlicet di dar detti archibusi bene *trapanati* netti et puliti drento et fuori, senza una macula al mondo, *diritti giusti boni recipienti*, et siano di bonissimo ferro et *sicuri da star a ogni prova solita*, et del garbo come se li darà la forma. Che abbiano la sua *vida col Fondello con la coda et mira* con li *serpentine*, come sarà la mostra che li si darà, et siano *solii* (cioè *lisci*), col *buso et focone trapanati*, et col *focone et mire da mettere et levare*, con la sua *bacchetta, raschiatore et forme*, con li *fiaschi et fiaschini armati*, con li cantoni tutti quatro a detti fiaschi con le armature più lunghe che la mostra, et bene inchiodati, con la *misura solia col capeleto*.

« Et più che detti *archibusi* habbino le *casse de noce de legno bene astagionate*, del modello et foggia che li sarà dato » (1).

Questa commissione di 4000 archibusi finiti di tutto punto, è una bella prova della celebrità delle fabbriche di Gardone non solo, ma della fiorente condizione eziandio in cui esse trovavansi allora; senza di che il dal Chino non si saria « obbligato darli condotti videlicet ogni mese secento almeno, cominciando dal mese de settembre ». Ed altra prova mi sembra potersi in questo avere anche della generalizzazione di tale arma da fuoco in Italia; avvegnachè ne avessimo già altra di non minor peso e di molti anni a questa anteriore. Voglio dire la *Provisione per istituire la milizia nazionale a piedi* della Repubblica Fiorentina del 1506, dettata da Niccolò Machiavelli; nella quale si stabiliva, per ciò che riguardava l'armamento, che:

« Tutti per difesa abbino almeno un petto di ferro, e per offesa in ogni cento fanti sieno almeno settanta lance e dieci scop-

(1) *Doc. inedito* da me fedelmente trascritto dall'originale, esistente nella Biblioteca comunale di Piacenza (carte Scarabelli, segnato di N° 286), additatomi da quel dotto e cortesissimo bibliotecario sig. Prof. Bonora.

pietti, ed i restanti possino portare balestre, spiedi, renche, targoni e spade, come meglio parrà loro.

« Possino nondimeno ordinare tre o quattro bandiere, o più, tutte di *scoppiettieri* ». (1)

È innegabile pertanto che in Italia le armi da fuoco portatili fossero, fino dai primi secoli della invenzione loro, tenute in molto favore e, come qualunque altra arma di offesa, generalmente adoperate. Anzi, dirò di più, i nostri archibugieri dovevano aver fama eziandio di molto valenti tiratori; ed a provare il mio assunto, tacendo di altri molti, cito un esempio solo, perchè lo estimo non tanto generalmente conosciuto. Quando nel 1565 il martedì della V settimana di Quaresima Papa Pio IV stipulò alleanza co' Cantoni Cattolici Svizzeri, promise ad essi che ove fossero costretti a far guerra per difesa della Fede Cristiana Cattolica, egli avrebbe loro inviato « *mille egregios. atque strenuos italos tormentarios milites* » (2). Ora, dico io, non poteva il papa promettere invece degli *archibusieri*, mille *balestrieri*, o mille *picchieri*, o mille *labadieri*? Non è questo una prova chiarissima della valentia degl'Italiani nell'uso delle armi da fuoco? E questa valentia nel maneggio di un'arma come si acquista, se gli esercizi con essa non fossero resi quasi comuni?

Avrei potuto passarmi da così lungo discorso, che taluno estimerà inutile allo scopo prefissomi, dal fare cioè la esposizione coscienziosa di quelle notizie che ho potuto raccogliere sul *tiro a segno* in Italia. Ma il lettore comprenderà facilmente, io spero, l'intendimento mio; che è quello di prepararlo se non a concorrer meco pienamente nell'opinione che tale esercizio fra noi abbia una data più remota di quella che posso provare co' documenti, almeno a non volermela ricisamente impugnare. In fatti a qual prò tanta cura de' Comuni italiani per fornirsi di que' nuovi strumenti da guerra che erano gli *schioppetti* , gli *archibusi* , le *spingarde* e le *cerbotane* , se col progresso de' trovati non avessero cercato far andare di pari passo la istruzione per adoperarli?

E se antico è fra noi il *giuoco della balestra* , perchè non si potrebbe supporre con fondata ragione, che appena introdotte le armi

(1) Arch. Stor. Ital. T. XV, p. 386.

(2) V. Doc. — XXXII.

da fuoco portatili, senza cessare dal primo, si esercitassero gl'italiani anche nel *giuoco dello schioppetto e dell'archibuso?*

Ma è ormai tempo di uscire dal campo delle *ipotesi*, ed entrare in quello delle *realità*. Veniamo dunque ai fatti; chè col racconto di questi, (de' quali alcuni ignorati appieno, altri poco conosciuti), voglio capacitare il lettore, che non mi lascio poi tanto trasportare da una fantastica immaginazione, nè mi fa benda agli occhi l'amore per la grandezza del mio paese, quando adopero un ingegnoso, ma logico ragionare, per supporre qualcosa di più di quello che dai documenti, finora pervenutimi, si può ricavare.

II

NOTIZIE GENERALI DEL TIRO A SEGNO

« L'esercizio del *trarre a mira* (ripeterò qui le parole che scrissi altra volta su questo stesso argomento) è antico quanto le armi da tiro, ed è difficile il poter sicuramente stabilire la data di questa istituzione. Il *giavellotto* dei voliti delle romane legioni, la *piombata* a preferenza e con molta maestria adoperata dagli arabi, il *pilo* degli astati e dei principi delle milizie de' Romani, che per ciò appunto furono appellati col nome di *Pili*, erano tutte armi da lanciarsi a mano ed a breve distanza.

L'*arco* e le *freccie* vantano una più reinota antichità coperta dal buio de' secoli, e la prima memoria si ha nel comando dato da Abramo ad Esaù, di *prendere l'arco e le freccie ed andare alla caccia* (Genesi cap. xxvii, vers. III). La *fionda*, *fromba* o *frombola* (la *funda* dei latini) d'onde venne il nome di *funditori*, *frombatori*, *frombolatori* e *frombolieri* a coloro che l'adoperavano, era pur essa un'arma da getto per trarre con molta efficacia, come con l'arco, da lontano. Alcune di queste armi andarono in disuso, ma conservossi la fionda e l'arco, e vi si aggiunsero l'archibugio e la balestra, lanciando col primo pallottole di piombo, di ferro o di bronzo e passatoi, con la seconda freccie e *verrettoni*, impen- nati di *rame*, di *carta* o *semplicemente di penne*; ed i più rinomati balestrieri in Italia e fuori erano i Genovesi. Colui perciò che era fornito di cotesti arnesi guerreschi, nomavasi *Arcatore* od *Ar-*

ciere, (*Sagittarius*, od *Arcator*, (1) nel medio evo), *Archibugierra* od *Archibusierra*, *Balestratore* o *Balestriere* (*Archibusarius*, *Balistarius*). Scopertasi quindi, o meglio, applicatasi in Italia la polvere, artificziata con salnitro, zolfo e carbone, agli usi della guerra, s'inventarono gli *schioffi* (*sclopi*, *sclopetti*) che lanciavano con questo composto infiammato pallottole di piombo, di ferro o di bronzo; e *Scopettieri* o *Schioppettieri* (*scolpettarii* lat. barb.) appellavansi coloro che ne erano armati.

È natural cosa pertanto il credere, che per usare vantaggiosamente queste armi, si avesse fino dalla loro invenzione a cercare che quelli i quali ne doveano essere forniti si esercitassero nel gittarle o nel tirare con esse, perchè al momento del bisogno imbroggiar potessero con sicurezza nel segno. Dunque la istituzione del *trarre a mira* deve essere di antichissima data. Vegezio infatti raccomandava che la gioventù si esercitasse nel tiro dell'arco. Gli abitatori delle Isole Baleari, i più riputati nel *trarre* colla fionda, venivano assuefatti fino da fanciulli a questo esercizio; e le madri mettevano sopra un ramo d'albero il pane che doveva servire loro di alimento, del quale non potevano cibarsi fino a che non lo avessero fatto cadere con un colpo di fionda (2). A Ravenna sino dall'VIII secolo era in uso il *tirare di mira* (3). La corsa alla *Chintana*, al *Saracino*, al *Buratto*, giuochi cavallereschi, per esercizio di armi, comunissimi in Italia nel medio-evo, venuti secondo il Dugange dall'Oriente o per mezzo dei Greci, o nel tempo delle crociate, od in quello della dominazione dei Mori nella Spagna, questo giuoco, dissi, e che altro era se non un esercizio di *trarre a mira*?

Anche con le armi da fuoco portatili s'incominciò ben presto ad addestrarsi nel tiro, e la prima notizia di questa istituzione è quella che ci dà Moritz Meyer il quale nota all'anno 1429 il tiro al bersaglio in Norimberga ».

« Le prime memorie in Svizzera, (trascrivo queste notizie dal prezioso opuscolo. — *Il tiro a segno nazionale, suo scopo, suo*

(1) In una carta di alleanza tra le città di Genova ed Alessandria del 1184, si legge «nos Januenses dabimus eis usque in ducentos *arciferos*» (V. *Doc.* iv).

(2) « His, propter peritiam, utebantur Romani in exercitu pro funditoribus » (Caes. B. G. 2, 7).

(3) AGNELLI, *Lib. Pontificalis*. V. *Doc.* I.

organismo.—Torino, stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice, 1862), che ricordino *esercizi pubblici di tiro rimontano alla fine del secolo decimo quarto*. (1) Già in quell'epoca si era formato a Lucerna e Zurigo una società detta la *Maestranza dei tiratori* (Schützenzunft), che aveva per iscopo di esercitarsi nel tiro dell'arco, l'arma comune conosciuta in allora (2). Degna di rilievo si è la circostanza che le autorità cantonali e locali fino da quei tempi furono le più attive a promuovere queste istituzioni, che tanto influirono in appresso sullo spirito guerriero della popolazione, e per questo non possiamo a meno che incominciare questa breve istoria col tributare i più giusti encomii alle autorità svizzere di que' remoti tempi (3).

« Esiste tuttora il regolamento degli arcieri di Lucerna datato dal 1427: in esso si leggono molti ed importanti privilegi accordati alla maestranza de' tiratori. Il Governo cedette loro una casa ove riunirsi, e per dieci domeniche dell'anno accordava alcune paia

(1) Qui era il periodo seguente: « Nella Svizzera il *Tiro a segno* deve essere molto antico, e certo anteriore all'epoca di Guglielmo Tell, se questo bravo balestriere dovette nel 1307 alla sua abilità la salvezza del figlio ». Ma ora lo tolgo, perchè la *storia del Tiro federale svizzero* (opusc. cit.) dalla quale traggio i brani che riporto, mi ha chiarito dell'errore in che era caduto e fornito il modo di poterlo correggere. Ed io ne approfitto molto volentieri, e fo tesoro delle date storiche accennate in questo prezioso opuscolo, il cui onorevole scrittore non avrà per fermo nè taciuto nè menomato per nulla i meriti di quel popolo di soldati, del quale studiò la istituzione del *Tiro a segno*, perchè servisse, nelle parti essenziali, di tipo per quello che doveva impiantarsi anche fra noi.

(2) In Italia, da oltre ad un secolo o due secoli prima, erano formate le *compagnie del popolo di Pisa*, cui tennero dietro le *Società del popolo di Cremona*, il *Collegio de' militi di Lucca*, le *Compagnie del popolo di Siena*, l'*Arte dei balestrieri di Genova*, la *Ordinanza dei balestrieri di Firenze*, e tante altre istituzioni di milizia cittadina che tralascio di noverare, per le quali uno de' principali esercizi era quello del *Tiro a segno*. Quando si porta a cielo una costumanza straniera del secolo XV, mi sembra non si dovesse dimenticare che questa aveva già in Italia più di un secolo di vita.

(3) E per te Italia mia, e pe' reggitori delle tue cento repubbliche, nè una lode non solo, ma nemmeno una menzione! Per te antica maestra di tutti i tuoi maestri moderni! Ma a qual prò il tempo ha risparmiato i preziosi codici che racchiudono le memorie delle glorie degli avi, se i nepoti le lasciano tuttora sepolte nell'oblio?

di calzoni di stoffa bianca ed azzurra, ed alcune corazze da distribuirsi come premii ai migliori tiratori.

« L'invenzione della polvere, che produsse sì grande cambiamento nell'arte della guerra, non venne apprezzata in luogo alcuno sì prontamente come in que' antichi centri della libertà svizzera, ed in questo ancora le memorie storiche (4) attestano la sollecitudine dei governi. Sino dal tempo della battaglia di Sempach, Zurigo chiamò un rinomato tiratore di Strasburgo perchè istruisse in quell'arte la sua gioventù; ed il Consiglio di Basilea pagò nel 1473 la somma di 69 franchi a due cavalieri fatti venire per insegnare *la nobil arte del tiratore* (2) dice la cronaca » (Opusc. cit. p. 29).

(4) O che il distintissimo colonnello d'artiglieria M. J. Massé sapeva poco la storia delle armi da fuoco del suo paese (il che nessuno si attenterà sospettare), o che in questo passo vi ha qualche inesattezza.

• Plusieurs gouvernements (sono sue parole) suisses et entre autres celui de la république de Berne, appréciant tout l'importance de *lutter à armes égales avec les peuples voisins* (e gl'italiani pure erano loro vicini), avec les quels ils étaient en guerre ou pouvaient l'être, cherchèrent à exciter l'émulation par des hautes payes allouées à ceux qui se présentaient avec des arquebuses et encouragèrent par des prix les tireurs à se distinguer par leur adresse.

• *Malgré tout ces efforts, ce ne fut cependant, comme les disent MM. Mal et de Rodt dans leur histoires militaires de la Suisse, que tout à fait à la fin du XV siècle que les arquebusiers furent décidément et régulièrement introduits dans les armées confédérées.*

« Jusqu'alors ce qui faisait la force de l'infanterie, c'étaient les piquiers, les haliebardiens... et les arquebuses étaient encore une arme peu commune en Suisse, les anciennes armes étant toujours celle en usage et préférées » (Massé, *aperçu hist. de l'Artillerie en Suisse*, p. 17-18).

Ora il lettore creda alla storia che più gli aggrada. Io però, trattandosi di storia Svizzera, credo allo scrittore di quella nazione.

(2) Se le prime notizie del *Tiro a segno* colla BALESTRA nella Svizzera, sono della *fine del secolo decimoquarto*, come vi si concilia l'altra intorno alla chiamata di un *rinomato tiratore di Strasburgo fatta sino dal tempo della battaglia di Sempach* (combattuta nel 1386) dalla città di Zurigo *perchè istruisse in quell'arte* (del tiro con *armi da fuoco*) *la sua gioventù?* E questo invito (non però per insegnare a tirare cogli *archibusi*), e l'altro che fecero que'di Basilea nel 1473 (sì noti bene l'epoca) di *due cavalieri maestri nella nobil arte del tiratore*, non sono una prova che prima degli Svizzeri, altri popoli avevano questa istituzione, ed erano tanto innanzi in cotesto esercizio, da servire loro di maestri? Ma sentiamo il sullodato storico M. Massé.

• *En 1436 dans la guerre au sujet du Foggembourg entre le Zurikois et les*

« In Francia l'esercizio del tiro al bersaglio con l'arco risale all'anno 1394; con le armi da fuoco poi, secondo qualche scrittore, pare che sia incominciato colla introduzione dell'archibugio (1). « Dans le temps qu'on commença à se servir de l'arquebuse, nos rois sentant l'avantages qu'on pourroit tirer de l'usage de cette arme pour la defense des villes, voulurent que les burgeois s'exerçassent à en tirer; et pour les y engager ils leur proposerent des prix qui consistoient en différens droits ou exemptions. Ces prix, qu'on nomme *prix de l'arquebuse*, subsistent encore dans plusieurs villes du royaume, où il y a des compagnies d'arquebuse autorisées à s'assembler, dans certaines circonstances pour tirer l'oiseau. » (2). Le *Comunità degli archibugieri* ebbero da Enrico III gli statuti che dovevano regolarle nel 1575, registrati poi al Parlamento nel 1577; Luigi XIII confermò gli statuti con lettere patenti del 2 maggio 1634; Luigi XV infine il 2 gennaio 1749 li dotò di regolamenti per i soci e per gli operai. E dall'opera stessa sappiamo che « il a été permis aux mattres *arquebusiers* d'établir à Paris un jeu d'arquebuse, tel qu'on le voit dans les fossés de la porte Saint-Antoine pour y exercer la ieune noblesse et ceux qui font profession des armes » (3). Ed altre notizie curiose ivi si trovano intorno ai premi accordati agli archibugieri che avessero abbattuto l'*uccello*, e specialmente a coloro che vi fossero riusciti per tre anni consecutivi.

gens de Schwitz, il y est fait mention d'arquebuses, et dans la guerre de 1444 il se livra de combats sur le lac de Zurich où figurèrent de part et d'autre, de grandes barques armées d'arquebuses qui eurent beaucoup de succès. Vers l'an 1450 on commença, dans les différentes villes de la Suisse, à établir DES TIRAGES ET DES PRIX POUR LE TIRS DES ARQUEBUSES. À Genève ce tir fut établi en 1474. (Aperçu etc. p. 16).

Dunque nella battaglia di Sempach non si adoperarono archibugi, e perciò il tiro colà istituito fu per l'*arco* o per la *balestra*. Ciò ho creduto mio debito notare, perchè l'opuscolo da me citato ha in questo passo una certa confusione di parole da potere indurre in errore chi legge, e far risalire al 1386 circa il tiro con armi da fuoco a Zurigo, mentre prima del 1450 non ve ne fu alcuno di tal genere nella Svizzera.

(1) Vedi in fine la cronologia della istituzione del Tiro a segno, in Italia e fuori, secondo le notizie che ho potuto raccogliere.

(2) *Encyclopedie méthodique*, T. I, p. 109.

(3) Op. e T. cit. p. 108.

Non è però questo il luogo nè il tempo da parlare delle istituzioni del *Tiro a segno* fra le nazioni straniere, nè io saprei degnamente, nè vorrei, se il sapessi, farmene l'apologista. D'altronde non hanno elleno punto bisogno d'altrui per pubblicare i loro fasti; chè per ogni nonnulla, per ogni qualunque loro *nuova invenzione*, talvolta di *cose vecchie*, han sempre in pronto cento e cento scrittori che riempion volumi per ispargerne la notizia nel mondo universo. E questo tanto laudarsi da sè stessi, avvegnachè trasmodi in difetto, pure fo voti perchè alligni finalmente anco fra noi; dove in mezzo alla sfrenata mania di scimmiottare in tutte cose, siano serie o ridicole, gli usi e le costumanze straniere, di quella soltanto ci vergognamo farci imitatori, la quale ci avvezzerrebbe ad estimare, prima e sopra tutti, gli uomini ed i trovati nostri sì del passato come del presente, e ad investigarne il merito e pubblicarlo, perchè sia registrato nella storia della nazione. Insomma abborrendo dall'essere millantatori, non si ha manco a cadere nell'estremo opposto di condannarci ad un vergognoso silenzio, segno di non curanza o d'inerzia; perchè quando si tratta di rivelare glorie della nazione, il tacere è un delitto. Terminata questa breve digressione, che mi perdonerà il lettore, ritorno sull'argomento.

III

TIRO A SEGNO CON ARMI DA CORDA IN ITALIA

A voler rintracciare la origine di questa istituzione fra noi, farebbe mestieri di altre indagini che non quelle da me fatte sinora, e di altro tempo, che non il ristrettissimo del quale posso approfittare. Nulladimeno non è poi tanto scarsa la messe de' documenti raccolti, nè di tanto poco interesse, da scoraggiarmi e farmi rimettere ad altra epoca l'attuazione del mio proposito; e le notizie trovate sembrano tali, da meritare all'Italia se non il primo nemmeno l'ultimo posto tra le nazioni che possono contendersi il primato di questa istituzione. Sarebbe in verità ovvio il dire, e non si avrebbero sode ragioni per impugnarmelo, che inventata un'arma qualunque di offesa o di difesa si pensasse tosto ad apparare l'arte di

adopterla, perchè non fosse questa uno strumento di semplice mostra. Con siffatto ragionamento però, oltracchè si risalirebbe ad epoche lontanissime, si spazierebbe pure nel campo delle congetture, e volendo provar tutto si riuscirebbe a non provar nulla. Io non voglio citar che fatti, e sopra questi basare il perno intorno al quale si aggirino i cenni storici sull'esercizio del *trarre a mira* in Italia.

Ora questo esercizio va considerato sotto triplice aspetto, cioè: come *volontario*; come *istituzione d'una società*; come *istituzione dello Stato*.

L'esercizio *volontario* per apprendere il maneggio di un'arma, essendo la conseguenza della invenzione dell'arma stessa, non mi occuperò punto a far di questo la storia; chè bisognerebbe incominciarla dalla creazione del mondo. Di *società del tiro a segno* a mò di quelle della Svizzera, non mi è occorso trovarne esempi in Italia; ma non per questo mi attenterei ad asseverare che non ve ne siano state. Resta dunque a considerarsi l'*esercizio del trarre a mira*, o del *giuoco* (come si diceva allora) *della balestra*, degli *scioppetti* degli *archibugi de' passavolanti*, delle *artiglierie* in genere, come istituzione dello Stato, ossia colla iniziativa col concorso, e per mandamento del Governo. E sotto questo aspetto, o io m'inganno, o l'Italia ha preceduto tutte le altre nazioni.

Colla istituzione della *milizia del popolo*, o *cittadina*, o del *comune* (che comunque si chiami corrisponde all'esercito nazionale d'oggi), ebbe origine fra noi anche quella del *tiro a segno*.

Anteriori a tutte in Italia pare che siano state le *Compagnie del popolo della Città e del territorio di Pisa* (1), il cui ordinamento risale al 1162, come si può arguire dal *Breve Consolare di quell'anno*. « Ciascuna aveva il suo capitano, » che « in

(1) Dissi già di non volete entrare in polemiche in fatto di primato d'istituzioni colle nazioni straniere; ripeto ora altrettanto riguardo alle città del mio paese. Io scrivo appoggiandomi ai documenti che ho potuto raccogliere finora. Se qualche città italiana può vantare diritti anteriori a quelli delle città delle quali prendo a disamina l'epoca di questa istituzione, ciò sarebbe ne' voti miei. Quando si tratti di glorie italiane, benedico all'amore del municipio di coloro che fossero da questo spinti ad impugnare le mie parole, a solo patto però che ai documenti contrappongano documenti. Io non iscapito nulla, ed il mio Paese vi guadagna. Quegli poi che si sobbarcherà a scrivere la storia militare d'Italia, avrà maggior numero di fasti da registrarvi ad onore della nazione.

AGL' ITALIANI
CHE DELLE NAZIONALI ISTITUZIONI
NON AMINO CERCARE LE ORIGINI
IN ESTRANIO PAESE
QUESTE NOTIZIE
CON DOCUMENTI SINCRONI
SUL TIRO A SEGNO
IN ITALIA
CHE A GLORIA DELLA PATRIA RACCOGLIEVA
ANGELO ANGELUCCI
CONSACRA



PROPRIETÀ LETTERARIA

tempo di pace le esercitava nell'armi e al corso; *le addestrava al tiro della balestra, della lancia e della verga sardesca* (1); insomma le doveva *istruire nelle arti della guerra* (2). Ecco pertanto il primo esempio dell'esercizio del trarre a mira, istituito dai reggitori del popolo di Pisa, come parte integrante della istruzione militare di quelle compagnie.

Volendo dar luogo a molto fondate congetture, Genova avrebbe tenuto dietro poco dopo al municipio Pisano (3). I due documenti

(1) La *Verga Sardesca*, come lo indica bene il nome, era l'arma comunissima dei Sardi antichi, conservata anche nel medio-evo. I Pisani, signori per vari secoli di quell'isola, presero da colà quest'arma e, secondo il Roncioni, si esercitavano nell'adoperarla. Non era però conosciuta ed usata in Italia soltanto dai Pisani ma anche da altri. Chè ne trovo notizia ne' vecchi statuti della città di Asti, nei quali al cap. 92 sulla proibizione di portare armi del genere *gladii*, trovo detto: « *Gladii vetiti sunt isti: spate: pennati: et omnes falzoni: apie: piole: iuserme: roncilei: plombate: borelli: lanzoni: dardi: virge sardesche: macie de ferro: coltelli a galono: daga: et omnia alia arma offensibilia* » (Stat. Ast. p. 34 tergo). Era un'arma lanciatoia, e lo prova il documento, riportato dal chiariss. canonico cav. SPANO di Cagliari (*Notizie stor. crit. sull'episcopato di Sorres*, Cagliari, tip. A. Timon 1858), che è del 1447 e dice così. « *Quessa si lat asalticadu unu clamadu Gunari Pira minandoli tres voltas qui li voliat lanzare sa virga tantu qui non lat jetada antis lat jetadu tres pedras de sas etc* ». (pag. 24-25). Questa *verga* (scrive lo Spano) « consisteva adunque in un bastone (*fuste*) il quale aveva una punta o strale di ferro (*virga*) che si poteva lanciare in lontananza, specie di lanciotti, indipendentemente dell'asta su cui era infissa la verga » (p. 25). Il prezzo poi di queste *verghe* lo si ha dal *Codice della Rep. di Sassari*, dell'anno 1316, (p. 1451) come appresso. « *Pro fagher una virga noa soldos 11, et pro fagher unu doh nou de virga soldu 1* ».

(2) *Arch. Stor. Ital.* Tom. xv, pag. xv (V. Doc. II e III).

(3) I Balestrieri genovesi godevano fama di valentissimi tiratori ed erano da ogni dove ricercati. Ciò pruova che avessero le scuole del tiro colla *balestra*. L'armata e l'esercito genovesi erano sempre composti in parte di balestrieri, e non le sole galere della Rep., ma anco i legni mercantili ne erano per loro difesa forniti (V. *Stat. Reip. Januën.* in *Monum. Hist. Patr.* vol. delle leggi municipali). Quelli destinati al servizio del comune avevano, nel 1260, il salario di un soldo e tre danari al giorno. Nell'anno 1250 (8 maggio), ottanta balestrieri Genovesi, di quelli imbarcati sulle galere che la Rep. di Genova fornì nel 1248 a Luigi IX di Francia per la sua crociata, liberarono questo Re da certa morte minacciatagli dagli spergiori Mussulmani a Damietta; e questo fatto onorevolia-

sincroni che esistono nel R. archivio di Torino (vedi Doc. IV) ci ricordano un'alleanza, fra Genovesi ed Alessandrini, giurata nel 1181 il sesto giorno delle calende di marzo (24 febbraio), nella quale tra gli altri patti era questo, che, in qualunque occasione que' d'Alessandria avessero per l'interesse proprio dovuto fare oste sopra alcuno, que' di Genova darebbero loro « *persino a duecento arcieri, e tre maestri di legname e un fabbro d'ingegni, e dieci balestrieri e cento serventi arcieri coi predetti maestri d'arco e di balestra a tutte spese del comune genovese, e questo per tre volte all'anno allorchè sarebbe, dai consoli di Alessandria, richiesto* ». Per contro gli Alessandrini, trovandosi i Genovesi in pari circostanze, « *avrebbero fatto muovere verso Genova cinquanta cavalli e duecento pedoni ecc..* » Non è chiaro dunque che a Genova esistessero fino dal 1181 *le compagnie degli arcieri e dei balestratori* militarmente organizzati, colle *maestranze*, ed i *fabbrici d'ingegni*; che vi fosse insomma la milizia cittadina, o l'esercito di allora, e che per conseguenza dovesse già esservi la scuola del *trarre*

simo pe' balestrieri Genovesi è contato dal sire di Joinville, uno dei quattro cavalieri che, insieme col duca di Angiò, si trovavano col Re Lodovico, il quale con essi montò sulla galera a' cui balestrieri doveva egli la sua salvezza.

• Nel 1304 *la destrezza de' suoi balestrieri* (cioè di Rineri di Grimaldi fuoruscito genovese) diè vinta al Re di Francia la battaglia combattuta presso i lidi dell'Olanda» (Ricordi, *Stor. delle comp. di ventura*. Vol. I, p. 169).

Nella famosa battaglia fra gl'inglesi ed i francesi a Crecy, nel 1346, nell'esercito de' secondi erano circa 15000 balestrieri genovesi, che combatterono valorosamente; ma la superiorità degli arcieri inglesi, non pel numero ma per la prestezza di trarre con l'arco, fu cagione della loro sconfitta; cui contribuì moltissimo la pioggia sorvenuta in quella funesta giornata, che rallentando la corda delle balestre rendeva difficile il tenderla a dovere.

Nel regolamento per assoldare i provvigionati di Pisa dell'anno 1396, era la seguente condiaione, « *Item quod omnes dicti CC. balistarii, exceptis dumtaxat conestabillibus eorundem, sint et esse debeant de ciuitate vel territorio Ianuae aut de Hispania aut de Catalonia, aut de Proincia vel Lunigiana et non aliunde* » (Ricordi, op. cit. Vol. II, p. 313). E molti altri documenti potrei addurre in prova della estimazione che godevano i balestrieri di Genova, per appoggiare, indirettamente, la mia opinione sulla data remotissima della istituzione del tiro a segno in quella città, se la natura dello scritto mi consentisse maggiore lunghezza, e non avessi già oltrepassato quella che può convenire ad una nota (V. *Doc. ined.* XI).

a mira con l'arco e con la balestra(1)? La fama di valentissimi balestrieri che i Genovesi ebbero sempre goduto in Italia e fuori, e la continuazione nell'esercizio del tiro colla balestra sino alla prima metà del secolo XVI, non sono forse un buon motivo per far credere antichissima fra loro questa istituzione, cui dovettero tanta rinomanza, la quale non sapevano indursi ad abbandonare nemmeno quando in Italia l'uso delle *armi da fuoco portatili* era comunissimo?

Dagli statuti della *Società del popolo di Cremona*, fatti nel 1270 (2), si apprende che fra gli obblighi del *Capitano* della milizia, eletto in ciascuna porta o quartiere, v'era quello di adunare ogni mese in giorno di festa gli uomini ad esso assegnati, di condurli dopo il desinare (3) fuori della porta Mosa al luogo detto il ceppo, e *farli esercitare nel maneggiare le armi e provare sì all'offendere come al difendere, e questo per esercizio degli uomini della Società, perchè fossero nelle armi vigilanti ed esperti*. Questo esercizio dunque se non può dirsi propriamente un *tiro a segno*, chè quella milizia non era fornita di armi da lanciare sibbene di *spada*, nulladimeno è sempre cotesto un *giuoco d'arme* non per inutile mostra, ma per offesa e difesa istituito. I documenti poi di quella città, del 1300, ricordano che: «i capitani distribuiti nelle terre del distretto di Cremona addestravano i *militi cittadini nel mestiere delle armi* con istrumenti di legno, li passavano ogni mese in rassegna e li conducevano ad ogni cenno del *Capitano* supremo *forniti di*

(1) Dal SISMONDI (*Hist. des Rep. Italiennes*, V. I, p. 255) si ha una testimonianza della perizia de' Genovesi nel fabbricare macchine militari sino da remota epoca. I milanesi, che nel 1116 stringevano di assedio la città di Como, domandarono al Comune di Genova, e questo mandò loro alcuni espertissimi maestri che tra gli altri ingegni, costrussero *quattro baliste per scagliare massi di pietra al di là delle mura*, e quando tali macchine trovaronsi terminate, furono a suono di trombe strascinate presso alle mura in mezzo a grida di gioia». Se sapevano fabbricare *baliste*, cotesti maestri, doveano essere anco capaci di ministrarle.

(2) ROBOLOTTI, *Doc. Istor. e Lett. di Cremona*, p. 40, V. Doc. V.

(3) Gli Italiani di que' tempi non si erano peranco infrancesati per l'ora del desinare, come certamente neppure per altre costumanze, altrimenti, ne' mesi invernali in ispezie, dopo il desinare non avrebbero avuto quei militi il tempo necessario per cotesto esercizio.

buone armi ovunque il bisogno della patria lo richiedeva (1). Ora fra queste *buone armi* non saranno mancati gli *archi e le balestre*, che erano strumenti guerreschi comunissimi a que' tempi, e perciò il *trarre a mira* deve senza fallo aver fatto parte dello addestramento de' militi cremonesi. E come difatti potevano essi non apprezzare il vantaggio delle armi lanciate, e non appararne l'uso, quando sì spesso facean l'oste insieme o contro ai Bresciani; i quali doveano, per fermo, essere sino da pezza eccellenti tiratori di balestra e di arco, se nel 1201 giuravano «di osservare la società di Cremona, e difendere e tener quiete le sue terre oltre l'Adda *cum militibus, peditibus, arcatoribus et balestreriis*» (2)^p

Ma se volessi parlare di questi esercizi d'arme tanto usati in tutta Italia da tempo remoto, come già notai per Ravenna nell'ottavo secolo, avrei ben molta materia da discorrere. Nè mi si potrebbe opporre che la è una cosa ben diversa quella del *trarre a mira* da cotesta di giuocar colle *armi di legno* o co' *pugni* o di scagliare *sassi colle mani o colla fionda*, siccome si adoperava in esercizi da scherzo (terminati talora con combattimenti sul serio), i quali a Pavia *battagliola* (3), a Perugia *giuoco dei sassi* (4), a Urbino *l'aita* (5), ed altramente in altri luoghi erano appellati. Imperciocchè, qualunque si fossero le armi adoperate, non istudiavasi altro da que' supposti avversari che il modo di aggiustarsi bene i colpi addosso, per potere meglio, quando la patria lo avesse richiesto, combattere e vincere la oste nemica.

L'ordine del racconto mi riconduce naturalmente a Pisa, dove nella seconda metà del XIII secolo trovo che que' cittadini usavano, nelle domeniche, addestrarsi nel *trarre a mira* con gli *archi* e con le

(1) ROBOLETTI, op. cit. p. 75.

(2) Op. cit. p. 70.

(3) V. *Doc.* viii.

(4) Esiste tuttora a Perugia una piazza detta *Campo di battaglia*, per la guerra o *giuoco de' sassi* in che si esercitava la gioventù perugina sull'esempio di altre città nel medio-evo. Gli Annali Decemvirali di quel Comune fanno menzione di tal campo sin dal 1275, come luogo destinato già da gran tempo a quest'uso (Veggasi il SIEPI, *Descriz. di Perugia*, V. 1, p. 341).

(5) «Vi usava anche il giuoco dell'*aita*, che era come una lotta, e credesi che così si chiamasse per l'*aita* che si davano vicendevolmente fra loro quelli di una parte contro l'altra» (UGOLINI, *Stor. de' conti e duchi d'Urbino*, V. II, p. 14).

balestre. E cotesto esercizio dovea certamente essero quivi tanto prediletto, che vi fu mestieri di un apposito decreto del comune per vietare che si facesse in certi luoghi ove sembra solessero convenire a tale scopo i tiratori. La rubrica CLIII del *Breve del Comune Pisano* dell'anno 1286(1) può togliere ogni dubbio, a chiunque ne avesse, sulla costumanza vigente in quest'epoca a Pisa, di *giucare coll'arco e colla balestra*. Infatti in quella rubrica i Podestà ed i Capitani giurano di far pubblicare per la città che *nessuno ardisca tirare d'arco o di balestra nè giucare ad altro giuoco qualunque nelle chiese di S. Maria (la primaziale) e di S. Giovanni (il battistero), nè in quelle circostanze ad una distanza minore di dieci pertiche (m. 29, 181); come pure di mandare in tutte le domeniche un milite ed alcuni berrovieri alle chiese predette ad investigare se vi fossero trasgressori, e procedere contro di essi*. Dunque, anche prima del 1286 costumavasi in Pisa lo esercitarsi al tiro a segno con l'arco e con la balestra; questo esercizio facevasi nei giorni di domenica; infine i luoghi per esso preferiti erano gli spazi dinanzi al loro bel S. Giovanni, ed alla chiesa di S. Maria. Ora chiunque voglia impugnarmi quest'uso e nella epoca cennata, se non vi fu anche prima, a Pisa, mi porti innanzi un documento contrario che valga tanto quanto quello da me citato, ed io mi do per vinto. Intanto tiro innanzi la mia storia, e vengo a parlare di una città italiana, sacrificata non ha guari sull'altare della patria, alla costei redenzione dal secolare dominio dello straniero.

Nizza nello scorcio del secolo XIII aveva già tra suoi giuochi d'armi quello del tiro a segno con la balestra. Ne fa fede indubitata una istanza indiritta dai reggitori di quella città al siniscalco Ugo dei Vicini l'anno 1294, perchè permettesse a tutte persone che uscissero di Nizza, a cavallo od a piè, *causa venationis et ludendi ad BASSALUM*, di poter portare spada e balestra cum *matraciis* (?) et *viris*. Ed il siniscalco accordò ai Nizzardi che potessero *bassallare* nei confini della città con *verrette et matraciis*, parola questa di cui in verità non saprei indovinare il significato (2).

Tolomeo, il cronista più antico di Lucca, colla scorta degli *Atti Lucchesi*, cioè dei registri autentici di que' tempi, scrive che la società

(1) V. *Doc.* vi.

(2) V. *Doc.* vii.

della milizia lucchese fu istituita nel 1198 da Rodolfo Viviani e da Lotto Chiatri (1). Primamente si appellò *Società di concordia dei pedoni della città*, in seguito *Società delle armi del popolo*, ed era divisa per rioni o strade co' propri segni, gonfaloni ed uffiziali; e da questa società venne poi la *Milizia delle contrade*, che durò quanto la Repubblica. Ma Lucca ebbe pure la sua milizia a cavallo, la quale non so se sorgesse contemporaneamente a quella a piedi (il che sarebbe più probabile); certo è però che si trova ricordata nello Statuto lucchese del 1308, col nome di *Collegio dei Militi* (2) *Miles*, in que' tempi aveva diversi significati, ed appellavasi, a mo' d'esempio, così il compagno del podestà che era il suo primo assessore ed il suo consigliere, il *cavaliere*, nel senso oggi comune della parola, *una persona di nobile casato*, infine il *cavaliere* cioè il *milite a cavallo*. Nel caso nostro, io credo, si abbia a prendere nel secondo e terzo significato: od almeno dovevano questi militi essere quei cittadini che se non tutti nobili erano pure per aderenze di famiglia e di amici potenti nella città, e per ricchezze in grado di mettersi in campo armati a cavallo a proprie spese, ed assumersi l'obbligo di fare le *cavalcate*, o *cavallate* come diceansi allora, cioè le spedizioni di cavalleria. Ella sembra, cotesta istituzione, fatta apposta per contrapporsi alla società militare del popolo, eminentemente democratica, formatasi per far testa ai nobili, che allora dicevansi *potenti* e *casastici*. Il cap. XXI dello statuto lucchese (3) ci fa fede che questo *Collegio di militi* non era una istituzione di data recente, parlandosi in esso capitolo di statuti dai quali la società era regolata. Gli statuti però non si conoscono, e per questo sono impedito di chiarire se fra gli esercizi d'armi fosse pur quello della *balestra*: avvegnachè mi sembri fuor di dubbio dovesse questa far parte dell'armamento della milizia a cavallo, che si trova sempre rammentata nelle guerre della Rep. di Lucca contro le città e terre vicine, ed in ispezie contro lo Stato di Pisa (4), della quale è mestieri che torni a fare parola.

(1) *Pholomei Annales*, p. 124,

(2) Il CIANELLI (*dissert. sopra la Stor. Lucc.*, T. I, p. 208) fa menzione di questo *Collegio de' Militi*, ma non ne riporta la rubrica dello Statuto.

(3) V. *Doc.* IX.

(4) V. *Doc.* III.

Provai poco innanzi con una legge di proibizione la costumanza de' cittadini di Pisa di *giucare all'arco ed alla balestra* anteriormente al 1286; ora senza spender parole per far chiaro che questo uso privato diventò nel 1313 una istituzione della Rep. per ammaestramento della sua milizia, non ho che a citare alcune parole del **BREVE DEL POPOLO E DELLE COMPAGNE** di quella città (1). In questo Breve dunque è detto così: *L. balestrieri, tutti li dì delle domeniche siano tenuti d'andare ad balestrare alle poste (2) intorno alle mura della città, o ad altri solitarii luoghi. È un ordine tanto chiaro ed esplicito cotesto, che non abbisogna di commento.*

Se taluno de' miei lettori avesse creduto avventata la mia opinione, che l'esercizio del tiro a segno fosse già tra le militari istituzioni dei *balestrieri genovesi* sin dallo scorcio del XII secolo, ciò mi dorrebbe assai, ma confesso non aver documenti per farlo ricredere. Ora però che siamo alla prima metà del secolo XIV, la va in tutt'altro modo la bisogna; chè ho documenti tali da porre innanzi, da non ammettere punte eccezioni. Anzi posso dimostrare con essi che non solo era in Genova in tal tempo l'uso del *trarre a mira con la balestra*, ma che questo esercizio era quivi in grandissimo onore tanto pe' tiratori quanto pe' cittadini, che dallo assistere a questo dilettevole giuoco prendevano sollazzo. E' si fu per questo che il sindaco di quel magnifico e potente Comune non potè a meno di acquistare un pezzo di terra di proprietà dell'Abazia di S. Stefano cui non apparteneva più che di diritto, mentre di fatto « *continenter ciues ianue balistarii et qui solatio balistarum utuntur ad ipsum locum confluunt et ipsum locum occupant in damnum et preiudicium dicti monasterii* » (3). L'atto di compera data il giorno 8 giugno 1552; da alcune parole di esso però apparisce chiaro che già da pezza il Comune si era impossessato di questo terreno, e che sino dal 1549 se ne trattava dal sindaco la compera per *tirarvi colla balestra e farvi esercitare l'arte dei balestrieri*. Ed il vescovo di Genova dava all'Abate di S. Stefano il permesso di fare questa

(1) V. *Doc. x.*

(2) *Poste* cioè *Bersagli*. « Cecco era una buona lancia; ma la cattiva vista gli faceva errare la *posta*. » (FRANC. SACCH. NOV. 213).

(3) V. *Doc. XII.*

vendita, perchè *sarebbe stato impossibile* al monastero recuperarlo, e ritorlo dalle mani del Comune cui era, per l'uso indicato, tanto necessario. Questa è una prova chiarissima che a Genova esisteva da molto prima del 1352 il *giuoco della balestra* non come esercizio volontario soltanto, ma come istituzione dello Stato; ed avvegnachè non siasi ancora scoperto il documento di tale istituzione, non pertanto non è meno accertata la sua esistenza per legge della Repubblica. E ad avvalorare questa mia opinione valgano le parole stesse del documento citato, le quali accennano ad un'altro pezzo di terra contiguo a questa, che aveva già comperato il Comune pe' *balestrieri*, dal *Proposto di S. Maria di castello* pel prezzo di L. c. di Genova, come apprendo da memorie esistenti nell'archivio della Banca di S. Giorgio, dalle quali è fatto manifesto anche il prezzo della seconda compera, che fu di L. ccxxv (1). Ora da questi documenti si può giudicare anche se non della superficie assoluta delle due aree, almeno di quella relativa tra loro. Infatti ammettendo eguale la qualità dei terreni, perchè contigui, e perciò eguale il valore per la unità di misura superficiale di quei tempi, si deduce dai prezzi pagati che stavan tra loro come 100 sta a 225, ossia che il primo aveva una superficie eguale a 4/9 di quella del secondo. E cessando da queste minuziose osservazioni, che poco o punto possono importare a chi voglia esser chiarito soltanto delle epoche precise di una scoperta o di una istituzione, tiro innanzi la mia disamina.

La *Gran Compagnia*, duce quel fra Moriale cui fu mozzo il capo a Roma l'anno 1554 il 29 Agosto per mandamento di Cola di Rienzo, era capitanata dal conte Lando cui, come a suo vicario, avevala il Moriale stesso data in consegna. Il nuovo condottiero seguitando il mestiere di cotesti assassini stranieri che scendeano in Italia ad arricchir sè o sfamare le orde crudeli che con esso loro conducevano, scorrazzava il bel paese taglieggiando amici e nemici, prendendo impegno di combattere a favore di un principe contro un'altro, col quale non di rado avea segreto accordo, infine assumendosi il compito di far vendetta di veri, o sognati, insulti ricevuti da qualche signore, del quale disertava le terre e manometteva i sudditi innocenti. Nel 1556 patteggiato col re a Napoli di sgombrare il reame pel prezzo di 150 mila fiorini, ed intascatili,

(1) V. *Doc ined.* xiv.

passò il conte Lando con la Compagnia in Romagna per gettarsi nella Toscana, essendo prossimo a spirare il tempo pel quale si era obbligato di non molestarla. La Repubblica fiorentina vistasi a tali strette, pensò sul serio alla propria difesa, e fece nella città e nel contado una cernita di uomini per armarli di balestra. Ed operò tanto alacramente che nel luglio dello stesso anno potè fare « una mostra di 2500 balestrieri, esperti ed armati di corazzine, che furono mandati ai passi dell'Apennino (1) », e così scongiurare il pericolo della visita di quella ladra Compagnia. La quale « vedendo la repubblica così bene fortificata, lasciato il progetto di entrare in Toscana, passò a trattare co' signori di Lombardia » (2). La facilità con che la Repubblica potè in sì breve tempo radunare 2500 esperti balestrieri, che giunsero poco stante a 4000, è prova indubbia che fosse cotest'arma da molto tempo adoperata e maestrevolmente dai fiorentini, e per conseguenza che avessero anche l'istituzione del *tiro a segno* . Ma ove si volesse porre questa mia opinione tra il novero delle congetture, accennerò che in questo anno è innegabile che fosse colla *ordinanza dei balestrieri* istituito anche l'esercizio del *tiro a segno* . E non solo nella città, ma pure nel contado si ordinò questo giuoco, pel quale gli « ufficiali facevano fare per ogni gonfalone un bello e nobile balestro (3) e tre ricche ghiere, il quale ponevano in premio di quel balestriere della compagnia del gonfalone, che tre continovi tratti saettando a bersaglio, vinceva gli altri » (4).

Ora ritorno a Genova, dove, se non si è potuto rinvenire il decreto d'istituzione del *Ludus balistarum* , trovammo quello della compera della piazza del bersaglio, che ne è una prova indiretta sì, ma incontestabile; e più tardi poi abbiamo alcuni ricordi di danaio pagato per i premi da darsi ai migliori fra i balestrieri, che nel giuoco del trarre di mira fossero per tali designati. Perchè nel 1386 si pagarono dal comune di Genova 25 lire, prezzo di quattro tazze di argento destinate in premio de' tiratori, a « Vittore Centurione,

(1) *Arch. Stor. Ital.* T. xv, p. xxxv.

(2) *Op. e T. cit.* p. xxxvi.

(3) L'Ammirato *Ist. Fior.* Lib. xi, an. 1356) scrive *con tre ricche ghiere* , ed io credo debba esser così; e nel Villani forse dovrebbe essere scritto *a tre ricche ghiere* , cioè tre anelli di ornamento al fusto o teniere.

(4) *V. Doc.* xiii.

ed a Iacopo da Finale (nella riviera occidentale) balestriere, deputati sopra la *milizia dell'arte del tirare colla balestra* » (1). Nell'anno 1402 lo stesso Comune paga a « Venturino da Levanto, e ad Oberto da Coronato *consoli dell'arte de' balestrieri di Genova, L. 30 per 6 tazze di argento da darsi in premio nel giuoco della balestra, secondo è costume* » (2). E chi sa mai quanti altri documenti, che ricordino i premi pel tiro a segno ai balestrieri di quella celebratissima Repubblica, non si ritroverebbero nell'Archivio di San Giorgio, se tutte quelle preziose carte fossero diligentemente rovistate: fatica, in verità improba, della quale può essere capace soltanto chi avendo tempo e sapere, volesse per amore al suolo natìo consacrarsi a tutt'uomo a consultare quei codici, che sono i depositari fedeli di tante glorie di quella gloriosissima Repubblica, e perciò delle glorie italiane.

Ma non a Genova soltanto si faceva dal Comune *giuocare alla balestra*, e si stanziavano somme per dare premi ai migliori balestrieri; chè una così bella istituzione era anche estesa alle podesterie della riviera, e per queste pure erano destinate *tazze d'argento*. Così sappiamo che nello stesso giorno dell'anno 1402, agli *Abbatì* (3) delle podesterie del Bisagno, di Voltri e di Polcevera sono pagate dal Comune di Genova *lire dieci*, a ciascuno, per *due tazze di argento*, da darsi in premio pel *giuoco della balestra* (4). Ed istessamente nel 1404, l'11 dicembre, si pagò il prezzo dello stesso numero di tazze (forse di minor peso, perchè di minor costo), che doveansi *giuocare al tiro a segno* in quell'anno a Genova, e nelle summentovate podesterie (5).

Le città del Piceno non erano punto indietro alle altre della Penisola nell'arte della guerra, e valorosi militi e celebri capitani si ebbero anche in quel paese sino da remota epoca. Le *cavalcate*, l'*esercito l'oste* eran cose comunissime colà sino dal XII secolo. Non si facean dedizioni di castelli, non domande di protezione da' si-

(1) V. *Doc. ined.* xv.

(2) V. *Doc. ined.* xvi.

(3) Gli *Abbatì* di che qui si parla, non eran uomini di chiesa, sibbene magistrati rappresentanti il popolo nel reggimento della Rep. di Genova. Vedasi in proposito la nota al *Doc. ined.* xvi.

(4) V. *Doc. ined.* xvi.

(5) V. *Doc. ined.* xvii.

gnorotti contadini al Comune di qualche città, non società o compagnie fra Comune e Comune, che non fossero accompagnate dalla promessa *facere exercitum, hostem, cavalcata*, etc. (1). Ed era una necessità pel popolo della Marca l'addestrarsi alle armi, chè non si stavan mai lunga pezza in pace. Infatti o nascevan dissidi fra città e città, o fra queste ed i castelli soggetti; o facean lega tra loro per opporsi unite al Governo della Chiesa, cui o per le esorbitanze sue proprie o per quelle de' suoi rappresentanti Marchesi o Rettori della Marca, si ribellavano, o ad aiutar questi al riconquisto di alcuna città, che di tanto in tanto scuoteva il giogo della ecclesiastica dominazione. Ciascun Comune pertanto aveva la sua milizia cittadina da piè e da cavallo, e la sua *Monizione* fornita di armi da difesa e da offesa, tra le quali non mancavan mai le *balestre*. A Matelica, per citare una delle città picene, nel 1247 si avevano nell'armieria del Comune: *Scudi, Capelline, Panzere, Coretti, BALESTRE, Osberghi* (2); e quando nel 1274 il Rettore della Marca radunava un esercito per rimettere a dovere i Jesini ribellatisi al sempre paterno governo della Chiesa, anche il Comune di Matelica fu obbligato a mandarvi il suo contingente, che si compose di 76 *fanti*, 21 *BALESTRIERI ed 8 cavalli* (3). E coteste guerricciuole erano continue in que' tempi nel nostro Piceno, come in tutt'altra parte d'Italia; perchè allora la diplomazia non s'era fatta innanzi per

(1) Vedasi nella nota v i *Doc. ined.* riguardanti al Comune di Jesi.

(2) ACQUACOTTA, *Memorie di Matelica* P. 1, p. 76.

(3) Op. cit. p. 91. È interessante il documento che segue, riportato nell'Appendice ed estratto dal Codice • *Liber introitum et expensarum, a. 1274, m. Iunii, tempore potestarie nob. viri D. Gentilis de Molliano pot.* •

« Ufredutius Thomasi Bonaiunta Camerarius

« d. 28. Iunii recepit, etc,

« It. solvit Gabrieli D. Suppolini pro viii diebus. quibus stetit cum duobus equis pro communi in exercitu D. Marchionis, Estum, iii lib. iii sol.

« Item pro se et pro filio Salimbene Bonaiunta pro eodem facto 6 lib., 8 sol.

« Item pro Federico D. Alberti et Bonaccorso Mantuano, qui miserunt singuli unum militem cum duobus equis pro 8 diebus, cuiilibet iii lib., 4 sol.

« Item XXI BALESTRARIIS pro viii diebus, cuiilibet 16 sol.

« Item 76 peditibus pro 8 d., cuiuis 12 sol.

« Item dedit faccebene in una corrizia causa religandi baldrarios in BALISTRIS Communis ». (P. 11, p. 344).

mettersi mediatrice tra le parti contendenti, o perchè il popolo non voleva saperne degli uffici di cotesta mezzana, (sia che non la conoscesse punto, sia che la conoscesse molto bene, e ne temesse le non troppo disinteressate premure); e perciò dato di piglio alle armi, sbrigava da se stesso le sue quistioni, che si decidevano sempre colla ragion del più forte, che non di rado era quegli che aveva torto. Ma in que'tempi la vita de' *popoli italiani* era cotesta; dico *popoli*, perchè ogni città, ogni villaggio, ogni castello facendo stato da sè, aveva il suo popolo, cui di rado mancava qualche furbo che lo raggirasse, sempre però col santo scopo di fare il suo meglio!

In mezzo a tanta vertigine di combattersi pertanto, e spesso nella necessità di venire a battaglia, pel modo come era in que'tempi costituita l'Italia, non dovevasi certamente trascurare lo esercizio delle armi del tempo, e specialmente di quelle da lanciare; ed opino che, come nelle altre regioni italiane, così nel Piceno debba essere stato in onoranza il *giuoco della Balestra*. Documenti che lo ricordino nei tempi discorsi in verità non me ne sono finora capitati, il che non prova nulla in contrario; ma se io non posso assicurarne l'esistenza, non si potrà nemmeno impugnarne la ben fondata presunzione.

La città di Recanati, una delle principali del Piceno, mi porge il primo esempio d'un tale esercizio nel secolo xv. Il municipio di questa città, con deliberazione presa il 20 giugno dell'anno 1423, decretò che a più decorosamente solennizzare la festa del protettore s. Vito, e quella della Natività di Maria a dì 8 settembre, in que' giorni si *tirasse di mira con la balestra*. (1). Il decreto del tiro a segno nelle due solenni festività di quel Comune, è, mi sembra, indizio chiarissimo che la non era una novità cotesto esercizio a Recanati. Se ora nella stessa città, si decretasse dal municipio che nelle indicate ricorrenze si facesse una pubblica mostra della milizia nazionale, si avrebbe per questo a concludere che proprio in questo anno avesse avuto vita colà la istituzione di questa milizia? A mio parere, il comune di Recanati non ebbe altro fine che quello di trar profitto dall'uso già esistente del giuoco della balestra per metterlo nel programma della festa, e fare di un esercizio privato una

(1) Sono dispiacente di non poter riportare il Decreto Recanatuse che, per quanti indagini siansi fatte, non è stato potuto trovare.

istituzione municipale a scuola de' balestrieri ed a spettacolo di chi si diletta di quel giuoco d'arme.

Ora mi occorre dove intrattenere il lettore col racconto della istituzione del *tiro a segno* con le *balestre* , fatto in Lucca nel 1443; e tanto meno mi perito dallo intraprenderlo, quanto più sono persuaso che il documento (1) cui mi appoggio sia poco conosciuto. E la preziosità di esso poi è tale che spero non tediare il lettore se ne estendo anche un po' troppo, la esposizione. Parrà forse impossibile a taluno, che in Italia si fosse nel 1443 tanto innanzi in cotali ordinamenti; ma bisognerà pure ch'è si rassegni ad accettare per vero ciò che non v'ha modo da impugnare. Per chi in tutte cose che si fanno ora in Italia crede scorgere la provenienza straniera; per chi non trova fra noi buona niuna istituzione che non abbia solcato il mare che cinge, e superato i monti che dividono da estrani popoli il bel Paese; per chi farebbe ora in Italia ed in ciascuna delle sue cento città quello che, con savio intendimento, fece nella sua villa tiburtina il Cardinale Ippolito d'Este; per chi ad ogni bisogno di far *rinascere* in Italia qualche sua vecchia istituzione crede necessario andarne a studiare le origini presso gli stranieri che da noi le imitarono; per chi stimerebbe indispensabile un pellegrinaggio nella remota China od in Inghilterra, od almeno la chiamata, da estranio paese, di un esperto per ordinare un certo genere di giardini che noi abbiamo veduto nascere e che questa città potrebbe pretendere fossero dal suo nome appellati, perchè fu la prima a darne il modello; infine per chi vorrebbe in Italia introdurre un bastardume di costumanze mondiali attalchè fosse giustificata la esclamazione di un nostro poeta, cioè che non abbiamo più del nostro neppure i vizi, per tutti costoro potrei passare per un contatore di storielle. Ma la dio mercè stan là i documenti, ed a questi è giuoco forza credere. In questo caso non s'ha bisogno di *fede* , ma soltanto di *occhi* .

Nell'anno 1443 il giorno 29 di giugno i Magnifici Signori Anziani e Gonfaloniere di Giustizia della città di Lucca, deliberarono.

In ogni anno pel dì primo di maggio e di settembre si preparino a spese del comune *quattro premi* , ciascuno di valore diverso ed insieme del costo di *fiorini diciotto* da 36 bolognini, per distribuirsi ai *migliori balestrieri o saettatori che saranno ammessi al tiro a*

(1) V. Doc. ined. xix.

segno secondo il modo e l'ordine che si dirà appresso (1). Pe' giorni succennati si allestisca nel cortile del palazzo od in altro luogo acconcio una *rotella* (2) con un segno nel centro cui trarre con la balestra, volgarmente appellato la *brocca* (3). I *balestrieri* postati alla distanza di 120 passi (m. 88,884 (4)) dalla *rotella*, trarranno di là alla *brocca una volta sola per ciascuno*. Perchè si possa conoscere cui appartengono le saette che fanno colpo, *ciascuna saetta sarà inscritta col nome del suo saettatore*, e compiuto il giuoco, di maniera che a nessun balestriere resti a fare il suo tiro, sarà diligentemente *ispezionata la rotella dai Deputati al giuoco*; i quali fatto sacramento di esercitare il loro ufizio lealmente e con ogni diligenza, *prenderanno da quella quattro delle saette che più da vicino alla brocca, o proprio in essa furono confitte*. Riconosciuto poscia dai Deputati cui pertengano le saette vincitrici, il *primo e maggior premio si darà al balestriere la saetta del quale era più vicina alla brocca, il secondo a quegli che cacciò la sua saetta nel secondo posto più da presso alla brocca*, e così saranno aggiudicati, il terzo premio ed il quarto che sarà sempre la *rotella con le saette in essa confitte* (4). A togliere poi ogni dubbiezza nel giudizio, si dichiara che *la saetta conficcata nella brocca dà il miglior colpo*. Intravvenendo però che *una seconda saetta sopraggiunta, rompesse l'asta dell'altra già confitta nella brocca ed impedisse di conoscerne il tiratore*, allora *quella* quando si sappia certamente cui perteneva, *abbia il primo premio*, e la prima accusi

(1) Nel decreto non v'è motto d'*istituzione del tiro a segno*, ma di *premi per i tiratori*. Dunque il giuoco della balestra era già in uso a Lucca, ed il Comune con lo stanziamento de' premi non intese ad altro che a stimolare l'amor proprio del tiratori a concorrervi, e fare di una costumanza privata una istituzione pubblica per ordinarla con certe norme, che sono il primo *regolamento del tiro a segno* che noi conosciamo.

(2) Scudo di forma rotonda, cioè il *bersaglio*.

(3) Il Grassi lo chiama *brocco*, citando l'esempio del Pulci e del Caro; ma il documento lucchese ne porge un esempio molto più antico.

(4) Credo che qui s'intenda il *passo minore* o *gressus* de' Romani, di piedi 2, 1/2 del Campidoglio, = m. 0,7407.

(5) Ordinarimente la *rotella*, o *targa*, o *tavolaccio* che fosse, il tondo insomma del bersaglio con le saette confittevi, costituiva uno de' premi ai più destri tiratori. V. Doc. xx, e xxii.

non la legge ma la sua cattiva fortuna. E questa sia legge generale per ogni consimile caso. Delle *saette più vicine alla brocca prima su tutte sia quella che trovisi, superiormente, nella verticale pel centro della brocca* (per lineam rectam ex parte superiori); *prima su tutte le saette confitte per linea trasversale, quella che si trovi sulla verticale cennata, inferiormente, più da presso alla brocca.* Se due o più saette si rinverranno di pari merito, il premio spetti al balestriere *primo sortito* per tirare. Non sarà ammesso a questo giuoco della balestra chi non sia cittadino lucchese, o del contado o del distretto, o di questi luoghi ordinario abitatore. Tutti gli ammessi saranno imborsati, e quindi, sortiti uno ad uno, il primo estratto sarà il primo a balestrare, e così di seguito sino all'ultimo. *Niuno sarà ammesso a saettare se non abbia saette e tenere del suo, ed istessamente il balestriere se non abbia la balestra del proprio.* Il contravventore sarà multato di due ducati, ed avrà la stessa pena chi si scoprisse aver tirato due volte nello stesso giorno.

Questo è il decreto della Signoria di Lucca, ed io non ho mestieri di spender parole per mettere in rilievo il giudizio ed il sapere di coloro che dettavano questo compiuto regolamento sul tiro a segno. Solo richiamo l'attenzione del lettore sulla condizione imposta per chi volesse concorrere al premio, quella, cioè, di *avere l'arma del proprio.* E questa condizione, che si trova quasi sempre ne' decreti della istituzione del tiro a segno delle città italiane, fossero le armi da corda o da fuoco, aveva certo, o io m'inganno, per iscopo lo *armamento generale de' cittadini atti alla guerra senza alcun sacrificio del comune, ossia dello stato.* Oh leggendo solo le deliberazioni de' vecchi municipi italiani, si scorge chiaramente in quegli atti la maturità del senno civile, politico ed amministrativo di que' venerandi consessi, che non eran poi composti di tutti dottori in *utroque*, ma contavano molti e molti uomini, che noi diremmo ora grossieri, pe' quali il *cancelliere* era obbligato a voltare in vernacolo i documenti in latino (la lingua ufficiale d'allora) che dovea presentare al consiglio, altrimenti non sarebbero stati dalla più parte di esso compresi.

Senza lasciar Lucca, ho un altro documento inedito, sul *tiro a segno* in quella città, da pubblicare (1).

(1) V. *Doc. ined.* xx.

Nell'anno 1468 ai 27 di dicembre i M. S. della Rep. lucchese decretarono che in avvenire, ed in perpetuo, ciascun Collegio degli Anziani fosse tenuto far *giuocare alla balestra* in un giorno di festa, a sua scelta, *due premi del valore di 3 ducati d'oro il primo, e di due il secondo*, ai quali si avesse da aggiungere per terzo premio, al terzo miglior colpo, *la targa con le saette in essa confitte* (1). *Vi sono poi le solite norme per l'ammissione dei tiratori*. Chi non è dello stato di Lucca non possa balestrare, e se lo facesse paghi due fiorini, e non possa conseguire il premio, ancorchè lo merittasse. Niun altri che il proprietario tiri con una balestra; altrimenti facendo, ricada questa al Comune. Non sia permesso tenere questo esercizio che nel cortile del Palazzo o della Cittadella, o presso alle mura della città; chi balestrasse altrove perda di fatto l'arma che sarà devoluta alla Camera del Comune. Ad accrescere il numero de' tiratori, *per vantaggio dello stato*, sia permesso tenere, ed a ciascun *balestriere contadino* portare la balestra per esercitarsi, o per cacciare, o per venire a Lucca *a trarre di mira*, affinchè nessuno di costoro sia escluso dal concorrere ai detti premi, nè dal servire la Rep. quand'uofo fosse. Niuno infine venga ammesso a balestrare, se prima non siasi fatto inscrivere dal cancelliere, e non abbia fatto notare il suo nome nella balestra e saetta rispettiva.

Anche questo secondo decreto è improntato di molta saviezza, ed ordinato con norme non prese ad imprelito da estranio popolo, ma dettate dai bisogni del paese, ai quali i Reggitori volevano provvedere.

Passò appena però un anno e mezzo dalla promulgazione di questo decreto, e visto che l'invito fatto ai giovani lucchesi non sortiva il desiderato effetto, e, fosse pel valore del premio o per qualunque altra ragione, il numero de' balestratori andava mano a mano assottigliandosi, e la istituzione era quasi totalmente negletta; il Magnifico Gonfaloniere di Giustizia propose al maggior Consiglio che ad avere maggior numero di tiratori, il *giuoco della balestra* si tenesse, invece che sei, due sole volte all'anno, e si accrescesse il valore dei premi. E la proposta fu bene accolta, e fu stabilito che con-

(b) Nel decreto del municipio di Jesi (ann. 1466, V. doc. XIII) pel tiro a segno nella festa del giorno 2 di Giugno, è stabilito che: «*secundus proximior (vincat) thaulactium cum sagittis in eo.*»

servando il decreto del 1468 in tutte parti meno dove è disposto che si debba *giucare alla balestra sei volte all'anno*, sian queste ridotte a *sole dus*, cioè nella ottava della Resurrezione (la domenica in Albis) e nel giorno di S. Regolo. Il valore poi de' premi stabilito per le sei volte sia impiegato per due, cioè si spendano 18 ducati d'oro per ciascuna. E secondo queste proposte fu dal Consiglio deliberato, e fatto il nuovo decreto.

Ora per proseguire l'ordine di questi cenni storici debbo favellare della città di Jesi, mia seconda patria, una delle più fiorenti della Marca di Ancona, già soggetta al Clericale dominio, del quale è una pagina di storia non priva d'interesse questa che, per illustrazione del documento, mi fò qui a narrare, riportandola dal mio opuscolo — *Feste municipali commemorative e Tiro a segno in Italia, nel secolo xv*--.

È a sapersi pertanto che ai 2 di giugno del 1486 alcuni cittadini di Jesi, soprammodo stanchi del pontificio reggimento, tentarono fare novità; ma essendo pochi, e perciò deboli, ebbero la peggio e dovettero soggiacere alla ragione della forza degli avversari più numerosi, e perciò più potenti, che tenevano per la chiesa. Furono dopo ciò dichiarati ribelli, traditori e nemici della patria i pochi che caddero e condannati nel capo, al bando, alla confisca dei beni, al carcere dai vincitori che si gloriavano di chiarirsi in tal modo fedeli, assennati, amanti del *quieto vivere* (e qui avevan ragione), del *libero stato* della città e del contado. Il governatore della Marca residente in Macerata, che in quel tempo era un tale ANGELLI *Protonotario Apostolico e Vicario Generale*, non si tosto ebbe notizia dell'accaduto, andossene a Jesi. Dove fatto convocare il consiglio del comune per nominare otto cittadini con pieni poteri di far grazia o no ai carcerati per sospetto, aggiunse egli a questi altri quattro a sua scelta ed approvò le deliberazioni in esso prese. Fece quindi pubblicare colla sua firma un bando (1) che è una bella

(1) Ecco quel vergognoso documento, come si legge nei libri delle Riformazioni Jesine sotto la data del 5 giugno 1486.

«Eodem die eodemque loco.»

«Suprascripti (cioè i 12 cittadini) electi simul congregati fecerunt de consensu superioris infrascriptos ordines videlicet.»

«Imprimis che de di et de nocte se faccia buona guardia in la Città e Conta

pagina della dominazione clericale, ed una anticipazione di quelli che ne' recenti tempi della occupazione austriaca han pubblicato i generali di S. M. Apostolica per conto del Pontefice; il quale aveva loro ceduto tutti i diritti e gli attributi della sovranità, non esclusa quello di far grazia, ed anche la clemenza, che fa del principe un Dio, per tema forse di esser tentato, per soverchia debolezza di animo, ad esercitarli.

Nella stessa seduta il Governatore sospese da tutti i pubblici uffizi sette distinte persone della città e cinque del contado che sono le seguenti:

(nel Contado) secondo parera et piacera ali dicti deputati si et in tal modo sia conservata sotto obedientia de Sancta Chiesa.

• Item che nexuna persona de qualunque stato o conditione se sia possa andar de nocte per la Citta senza lume excepto deputati a la guardia sotto pena de *dui ducati doro et quattro tracti de corda* (gli austriaci li surrogarono col *bastone*) de facto exigendi.

• Item che nexuno possa portare arme ne de di ne de nocte excepto quelli havano licentia de la comunita sotto dicta pena.

Item che nexuno possa scriuere ne parlare per se ne per interposta persona a niuno rebelle de Sancta Chiesa ne sbandito de la comunita de esi (Jesi) per caxone de la novità ultimamente facta in esi per turbare il stato di Sancta Chiesa et pacifico uiuere de dicta Citta: senza licentia de li deputati predicti sotto pena de *confiscatione de tueli soi beni diece tracti de corda et stare dui anni in prexione*. Et la dicta licentia non se ne possa dare: se non ce interuene ad minus le dui parte de loro.

Item che li dicti deputati habiano arbitrio quanto il Consiglio generale in possar prouedere et stabilire le bone guardie de di et de nocte per la citta et Conta per la conservatione del stato de Sancta Chiesa et de epsa Citta et suo Conta.

Item che a dicto effecto possano spender de quello del comuno in reparare mura de la Citta et Conta in *putuere sagettine et ogne altra artiglieria* et arme da offendere et defendere, et in mandare messi spie et ambasciatori secondo ricercara il bisogno et dare omne oportuno remedio per il pacifico uiuere de dicta Citta et honore et stato de Sancta Chiesa et de N. S. ad effetto che la Citta Conta sia ben guardata.

Item che qualunque riceuesse lectera o imbasciata da dicti Rebelli o Sbanditi *subito il debbia notificare* a dicti deputati sotto dicta pena de confiscatione de beni et stare dui anni in prexione.

L. Angelus apcus. Proths. Marchie etc. Gubr. ac Vicarius Generalis.

Della Città.

Sig. Francesco Colocci
 Sig. Floriano Santone
 Ser Niccolò Colocci
 Ser Lodovico Guerroni
 Cristoforo Rachanelli
 Ser Pietro Olivieri
 Francesco Mezzalancia.

Del Contado.

Ser Lodovico da Maiolati
 Ser Angelo da Castelplanio
 Gregorio da Maiolati
 Domenico di Giacomo da San Marcello
 Vitale da Morro.

E questi furono dichiarati ribelli, e ad alcuni confiscati i beni, ed a Floriano Santone mozzo il capo eziandio, mentre Francesco Colocci per averlo salvo si allontanò dalla propria città, dalla quale furono gli altri sbanditi. I Magnifici signori poi, ed i *Dodici della Custodia*, fecero e pubblicarono nuove ordinanze riguardanti sempre la guardia della città, e le precauzioni da prendersi. Delle quali merita essere voltato in italiano quell'articolo, che *«prohibisce a qualunque persona di parlare, scrivere od inviare qualcosa ai ridetti condannati sotto pena della confisca di tutti i suoi beni, promettendo a chiunque accusasse un contravventore a cotali ordini la segretezza, ed un premio di venticinque forini»!*.....La delazione comandata e premiata!.....

Passati alcuni mesi, e cessata la tema di rinnovazione di simili tentativi, si pensò dai Priori del comune di celebrare in ogni anno nel giorno 2 di giugno la commemorazione della vittoria riportata sulla fazione ribelle, cioè della guerra fratricida, nella quale ebbe ragione, come non di rado accade, il più forte.

Fu pertanto nell'adunanza del 9 di novembre che dal Ghisilieri si propose ed il Consiglio approvò (con 97 voti del *si* contro 14 del *no*) la festa commemorativa con processione e luminarie per rendere grazie e cantare inni a Dio «inni e grazie che abbattono il Ciel», per la strepitosa vittoria del popolo esino; qual festa non doveva essere soltanto religiosa, ma popolare eziandio. Per il che

fu decretato che a tramandare memoria del fatto agli avvenire ed a più onorevolmente compiere la solennità della memoranda giornata, si dovesse in quella balestrare *traendo a mira* con balestre proprie e non d'altrui, stabilendo tre premi pe' tre più bravi balestratori (1). Fu quella insomma una vera istituzione del *tiro a segno* come festa popolare municipale, che vorrei fosse imitata, ora che l'Italia è fatta una e libera, come festa popolare nazionale (2).

Qui avrei finito la esposizione di tutte le notizie che ho potuto sinora raccogliere intorno al *tiro a segno con armi da corda* in Italia. Se non che a dare ancora una prova, indiretta se si vuole, della valentia de' balestrieri Genovesi, parlerò di un altro documento che li riguarda. Nel 1514 (3), i *Consoli dell'Arte de' balestrieri* protestarono innanzi ai Padri del Comune di Genova contro il nobile Lorenzo Lomellino *perchè riempiva col getto di rottami (ruderibus) quello spazio fuori il portello della piazza de' Lomellini, rimpetto al guastato di S. Marta sotto la rocca del Castelletto, dove andavano da tempo immemorabile ad esercitarsi i balestrieri nel giuoco della balestra*. E poichè il diritto di andar quivi a trarre era comprovato anche dalla insegna di quest'arte, che era *una balestra scolpita sulla pietra, e quest'arte arrecò tanto onore alla patria, e vantaggio alla repubblica, che in ogni anno te si donava col danaio pubblico una tazza per premio del vincitore al giuoco ridetto*; così i Consoli invocano dai Padri del Comune il divieto al Lomellino di proseguire nel riempimento contro il quale avevano protestato. Consideri il lettore se avesse mai potuto viver tanto questa istituzione del *trarre di mira con la balestra* a Genova, se quei

(1) V. *Doc. ined.* xxii.

(2) È curioso il riscontro di date e di personaggi che la rivoluzione del 2 giugno 1486, ha avuto in quella del 1859 compiutosi pure di giugno; poichè siccome della prima fu anima e capo un Colocci, così un altro Colocci, da quello discendente, lo è stato nella seconda, e questi siede ora nel Parlamento, deputato della Nazione. E per una strana coincidenza poi è avvenuto, che la prima festa nazionale del 1861 cadesse il *due di giugno*, nel giorno stesso, cioè, nel quale a Jesi 375 anni prima si cantava l'inno di ringraziamento a Dio, si tirava a segno, si facevan processioni e luminarie per celebrare pomposamente la commemorazione della vittoria che i fedeli al Papa avevan riportato sui ribelli al suo paterno governo. Oh è pur troppo vero che—*Dignus Dei hic est*—.

(3) V. *Doc. ined.* xxix.

balestrieri non avessero acquistato un certo grado di rinomanza da giustificare la tenacità con cui fino nel 1514 proseguivano ad addestrarsi in quest'arte, quando le armi da fuoco portatili erano già di grand'uso in Italia!

VI.

IL TIRO A SEGNO CON LE ARMI DA FUOCO IN ITALIA

La storia non s'inventa, si narra. Ed io non ho bisogno di sforzi d'ingegno, di voli di fantasia per contare ai miei connazionali quella del *tiro a segno con armi portatili o meno, da fuoco* in questo classico paese. Narratore coscienzioso, non incomincerò con supposizioni (che avrebbero buon fondamento nell'antichità dell'uso fra noi degli *schiochetti*, degli *schioppi*, delle *cerbottane*, delle *colubrine*, delle *spingarde*, degli *archibusi* (1)) che molto prima dell'epoca della quale ho documento certo, il giuoco di queste armi fosse una occupazione della gioventù italiana, sia per semplice diletto sia per esercizio militare. Se alcuno mi domandasse se credo che il giuoco degli schiochetti sia più antico dell'epoca che sarò per accennare, risponderò che sì. Se si volessero le prove, non potrei addurne altra sinora che la mia convinzione, della quale non può contentarsi il lettore, e debbo dargliene ragione. Dunque rimanga ciascuno colla sua opinione; e se un bel giorno mi riuscirà, e lo spero, trovare documenti che rendano la mia una realtà, un fatto incontestabile, allora non avrò bisogno di artificiosi ragionari per farmi credere, e svolgerò nuove pagine di una parte di storia patria che non è stata peranco da alcuno, per quanto mi sappia, tentata. La storia militare generale mi segnalava la *prima canna rigata a righe diritte nel 1498*, presentata da Zolner al tiro a segno di Lipsia, ed io era persuaso che la storia non avesse errato; ora posso accertare che la *prima canna rigata, ed a spira* era nella Rocca di Guastalla l'anno 1476 (2). Ma è poi certo che sia stata fabbricata in Italia? Chiun-

(1) Vedasi il primo capitolo di questi cenni storici.

(2) ANGELUCCI. *Di uno schiochetto di ferro fatto a lumaca*, lettera al Cav. Giuseppe Novi ecc. Rivista Mil. It. An. VII, V. III, disp. VII.

que voglia provare il contrario non ha che a produrre il documento; ma che questo sia incontestabile come l'inventario della Rocca di Guastalla, che ne attesta la esistenza in una città italiana. Ma ritorno all'argomento, e sarò tanto meno prolisso, quanto più lo sono i documenti che servono di appoggio alla ultima parte della mia disamina.

Nell'anno 1487 il 24 di Aprile nel maggiore e generale Consiglio del popolo e del comune di Lucca fu proposta: la istituzione dell'esercizio del trarre di mira con *archibugi, schioppetti, passavolanti ed altri simili tormenti e strumenti guerreschi*, perchè niun vantaggio recherebbe al comune lo avere la monizione fornita di codeste armi, quando mancasse chi nei bisogni sapesse adoperarle. Per il che, presa in considerazione la proposta, furono autorizzati gli *Spettabili Sei* sopra le entrate del Comune, ad ordinare e provvedere tutto che riguardasse ai *tiratori*, alle *norme per trarre, ed ai premi pe' vincitori* (3). Egli si fu in seguito di questa autorizzazione che gli Anziani ed il Gonfaloniere di giustizia congregatisi insieme con gli Spettabili Sei sugli introiti consultarono fra loro intorno alle norme da stabilirsi per la cennata istituzione del *giuoco degli schioppetti e per i premi relativi*; e dopo maturo esame della quistione, essendo tutti concordi sulla deliberazione da prendersi, che messa a' voti secreti fu unanimemente approvata, decretarono gli ordinamenti che seguono:

È istituito il *giuoco e l'esercizio di trarre con gli archibugi, gli schioppetti ed altri strumenti di tal genere*, da tenersi quattro volte in ogni anno, cioè nelle feste di S. Regolo, di Natale, di Pentecoste e di S. Pietro apostolo. Vi prenderan parte tiratori istruiti (4) e quelle persone che vorranno apparare ad addestrarsi in costesto esercizio.

Nella *Gazzetta Milit. di Darmstadt*, N.º, 30-trovo un sunto di questa mia lettera, nel quale accettata la interpretazione da me data alle parole *factus a lumaga*, cioè *canna rigata a spira*, si conclude con le seguenti parole. • *Ma con tutto ciò non si avrebbe dimostrato che il citato schioppo debba essere di fabbricazione italiana*•. D'accordo pienamente col chmo scrittore del citato articolo, attendo dalla sua gentilezza i documenti che provino essere state in quell'epoca fabbricate altrove canne rigate.

(3) V. *Doc. ined.* xxiii.

(4) Se ci doveano essere tiratori già istruiti, è certo che il giuoco era da pezza esercitato in Lucca.

Il premio pei tiratori sarà otto braccia di Dommasco verde, o di drappo alessandrino, (del valore di non più che 50 bolognini al braccio) ed uno schioppetto, per ciascuna volta delle quattro; ed il Dommasco sarà il primo premio pel miglior colpo, lo schioppetto secondo per l'altro che più gli si avvicini.

Ciascuno de' tiratori che verrà prender parte al giuoco *dovrà avere l'arma del proprio*, con la quale, e non con altra potrà trarre e di questo sia obbligato far sacramento. A tanto però non saranno tenuti quelli che aspireranno al premio che sia proposto come primo, ma chiunque volesse concorre al secondo, od a qualunque altro, dovrà trarre con l'arme propria, e non d'altrui.

I Mag. Signori dovranno intendere alla esecuzione di coteste cose, alle proposte de' premi ed a tutto altro facesse mestieri, ne' tempi e modi stabiliti, sotto pena di 25 ducati (1); a meno che un legittimo impedimento non sopravvenisse, nel qual caso potranno que' M. Signori differire di otto o quindici giorni la esecuzione di tali ordinamenti, e saranno graziati dalla pena.

Nel Castello di Camaiole, e nelle vicarie di Coreglia e di Valle Ariana sarà istessamente tenuto il detto giuoco con gli schioppetti, gli Archibugi, ed altre simili armi da fuoco due volte all'anno, cioè nel tempo di ciascun vicariato e perciò una volta in ogni semestre; ed il premio pei tiratori sarà 20 braccia di fustagno, di prezzo non maggiore di tre bolognini per braccio, che sarà dato al tiratore che avrà fatto il miglior colpo.

Non potranno essere ammessi al tiro che i cittadini lucchesi, i contadini e que' del distretto, e coloro che abitano nella città nel contado e nel distretto, e nelle terre del Vescovo e del Capitolo di Lucca.

Non si terrà questo giuoco se non vi concorreranno almeno *venti tiratori*, e ciascuno di questi non potrà trarre che un colpo solo in ciascun giuoco, luogo e tempo stabiliti, altrimenti non conseguirà premio alcuno (2).

Questo è in compendio il decreto d'instituzione dei premi per il

(1) Nel documento jesino (XXII) i *Dazieri* che dovevano fare eseguire il decreto, del consiglio, e sborzare il prezzo dei premi, erano pure minacciati della multa di *venticinque ducati* se avessero mancato al loro dovere.

(2) V. *Doc. ined.* XXIv.

giuoco degli schioppetti degli archibusi, de' passavolanti, e di altre simili armi da fuoco, fatto dagli Anziani dal Gonfoloniere di Giustizia, e dagli Spettabili Sei sopra le entrate, del popolo e del Comune di Lucca il giorno 18 di luglio dell'anno 1487. E questo decreto fu eseguito ed il giuoco si tenne quattro volte all'anno secondo l'ordine, il modo ed il tempo stabiliti; dappoichè trovo che nel gen. Consiglio del 14 di giugno del 1490, il Gonfoloniere di giustizia tra le altre fece questa proposta; che si provvedesse in qualche modo affinchè la istituzione del tiro a segno con le armi portatili da fuoco non riuscisse infruttuosa come sembrava essere avvenuto nell'ultima giornata del giuoco, al quale intervennero appena 20 tiratori, e quattro, o circa, colpirono nella targa.

Allora consultarono que' Mag. Signori e fecero al decreto del 18 luglio 1487 i cambiamenti che seguono (1).

Il giuoco per il premio si terrà quattro volte all'anno, secondo il decreto, ma *due volte con le balestre, e due volte con gli schioppetti e gli archibusi*, alternativamente, incominciando dal trarre con *le armi da fuoco*; con l'avvertenza però che con *queste* i tiratori debbano essere almeno *sessanta*, con *quelle* almeno *centoventi*. Del resto si osservi pienamente il primo decreto.

Perchè poi sia maggiore il numero degli accorrenti al tiro con gli archibusi o con gli schioppetti, e si dia modo ai nostrani di esercitarsi in questo giuoco, gli Spettabili Sei saranno teputi dare a ciascun conestabile e castellano tanto nella città che nel distretto, uno *schioppetto* od un *archibugio* a loro scelta, e senza che ne facciano pagamento ecc.

Non per questo però, si lamentava ancora la scarsezza del numero dei tiratori con armi da fuoco, e nel consiglio del 20 agosto, l'anno 1493, essendo imminente la festa di S. Regolo, che cade nel settembre, il Gonfoloniere dimandò che si deliberasse qualcosa e si prendesse qualche determinazione intorno a tale bisogna; ed i Mag. Signori, insieme al Precettore del Collegio proposero le seguenti determinazioni, che messe ai voti segreti vennero tutte approvate, e fu mandato si eseguissero come segue.

Nella prossima festa di S. Regolo si osserverà il decreto vigente riguardo al *giuoco degli schioppetti e degli archibusi*, e sarà de-

(1) V. *Loc.ined* xxv.

rogato dove è menzione *che l'arma sia di proprietà del tiratore il quale per questa sola volta potrà servirsi anche di un'arma d'altrui*. Pe' tempi avvenire poi, a saviamente provvedere alla bisogna, i Mag. Signori Anziani dovranno eleggere sei cittadini con piena autorità di rivedere, correggere, emendare o rinnovare se farà d'uopo tutti i decreti e regolamenti emanati fino ad ora pel *giuoco degli schioppetti e degli archibugi* (1).

Esaminando tutti cotesti decreti e provvedimenti sul tiro a segno della Signoria lucchese, e' bisogna confessare che siccome erano quei reggitori della repubblica previdenti nel proporre esercizi vantaggiosi allo stato, e savi nell'ordinarli, così eran giudiziosamente solleciti nel correggerne modificarne e migliorarne gli ordinamenti, affinchè potessero ottenere il desiderato scopo, che era quello di armare, esercitare ed addestrare i cittadini e contadini tutti dello stato, perchè richiedendolo il bisogno, sapessero difender valorosamente la patria e respinger ed allontanare da quella la oste nemica.

Ma non voglio occuparmi qui di riflessicni; chè il lettore cui pongo sotto gli occhi per intero tutti i documenti, può farne a suo talento. Proseguo dunque il racconto.

La Rep. Veneta, cui il desiderio d'ingrandimento de' suoi possesi nelle più remote contrade era di stregua alle migliorie da arrecarsi alle armi, ed agli ordinamenti dell'esercito e dell'armata, nel 1491 institui la scuola dei bombardieri pel tiro a segno con le artiglierie; delle quali aveva tal numero e di tanta bellezza di forme e pregio di lavoro da superare le più avanzate nazioni di que' tempi. Non istò qui a contare la storia dell'artiglieria veneta, chè la non si può stringere in poche linee cosa per la quale abbisognano de' volumi, ed anche potendosi uscirei dall'argomento che mi sono proposto. Sol tanto dirò che i maestri gittatori di quella Rep. eran così valenti nell'arte loro, da meritarsi di esser incaricati ad operare per nazioni straniere, e da fare de' getti delle artiglierie della Rep. oggetto di spettacolo, per festeggiare i sovrani che andavano a visitare quella potente e rispettata regina dell'Adriatico.

Un'altra celebre Repubblica del medio-evo che dovette la sua caduta ad un papa potente, ed ambizioso di stabilirvi il dominio despoticò della sua famiglia; ad un sovrano straniero che pe' suoi

(1) V. *Doc. ined.* xxvi.

privati interessi lo sovvenne di armi e di armati; ad un capitano italiano famoso per valor militare non meno che pel consumato tradimento della troppo fidente Signoria che aveva posto nelle sue mani la somma delle cose di guerra; la Repubblica di Firenze, io dico, ricompose le *sue milizie cittadine* nel 1506, non fece trascurar punto da quelle l'esercizio, del *tiro a segno*. Ed in alcune provvisioni scritte da Nicolò Machiavelli nel 1507 e nel 1508 ai vicari dello stato fiorentino, è raccomandato od imposto di fare istruire gli scritti di ciascuna lega ed insegnar loro « *ad trarre cum lo scoppietto et fare qualche exercitio militare* » (1).

E con le testimonianze irrefragabili che noi abbiamo della esistenza della milizia cittadina fino dal XII secolo, e della sua ricostituzione a Firenze nel 1506 (per citare un solo stato italiano), hanno ad esservi scrittori i quali azzardino sentenziare che « *la Guardia Nazionale ebbe la sua origine dalla rivoluzione francese, e che è una istituzione novella che nulla ha di comune colle Milizie del Medio-Evo* » !.....

Chè lo dicano gli scrittori francesi, passi pure, perchè non v'ha *invenzione di sorta* (non esclusa quella dell'arte d'inventare) della quale non pretendano essi la *priorità*; ma che anche qualche scrittore italiano ripeta sul serio cotesta fola, in verità che fa ridere, per non dire che desta compassione (2). Eppure la storia del nostro paese è scritta e riscritta tante volte e da tanti celebratissimi, che pare impossibile non cessi peranco di essere incompleta, ed infarcita di tante inesattezze. Ma la correrà sempre così la bisogna, fintanto che la ultima storia si scriverà colla scorta delle storie anteriori, invece di andare a tor la polvere ai vecchi codici de' ricchissimi archivi italiani; unico modo per dire tutto senza ombra di falso. Ma io mi perdo di tanto in tanto in digressioni, le quali, avvegnachè non estranee del tutto alla mia disamina, annoiano certamente il lettore, cui dimandando venia ritorno all'argomento.

L'ordine storico della narrazione mi riconduce a parlare nuovamente degli ordinamenti della Rep. di Lucca, di quella città che mi ha fornito per questi cenni sul tiro a segno in Italia il maggiore numero di documenti, e de' più pregevoli.

(1) V. Doc. xxvii e xxviii.

(2) Vedasi BELLONO, *seconda Append.* al Codice della G. N. (Torino, Tip. Nazionale 1861 p. 5-13) che rivendica questa istituzione al Piemonte nel 1560.

Era l'anno 1520 ed adunatosi, il 20 novembre, il generale Consiglio del Comune di Lucca, il Gonfaloniere di giustizia espose a quel consesso il vantaggio e la necessità di avere i concittadini loro istruiti ed addestrati nel trarre con le artiglierie per operarli nel dì del pericolo (che Dio togliesse) a difesa della patria; il che vedono facile ad ottenersi con lo stanziamento di qualche premio per invitarvi i tiratori. E si fecero proposte, che furono maturamente esaminate, e messe a partito, vinte, non ostanti diciotto voti contrari. È prezzo dell'opera riportar qui il decreto di questo consiglio, voltato alla meglio che so in italiano, per dimostrare con quanto senno e con quanto amor patrio si conducessero gli avi nostri nell'ordinamento della cosa pubblica, e come le loro deliberazioni possano servire di modello a chiunque crede si faccia in Italia tutto bene ora soltanto che vergognosamente talvolta, facendoci imitatori degli stranieri, senza saperlo riportiamo in patria costumanze ed istituzioni che da qualche secolo erano di quà partite.

«Considerando (dice il decreto) che lo avere la città munita di fortificazioni, di armi e di strumenti guerreschi sarebbe di vantaggio niuno, ove mancasse chi con perizia e diligenza quelli operasse; (1) ed estimando che certamente i cittadini sono più affezionati alla Repubblica che non gli estranei, perchè pel desiderio di serbarsi liberi non solo degli averi ma della vita eziandio fanno olocausto alla salvezza della patria, e coraggiosamente e strenuamente comportandosi in qualunque suo pericolo o contrasto, antepongono incontrare piuttosto la morte che perdere la tanto cara libertà e vedere la patria

(1) Queste considerazioni hanno relazione col decreto fatto dalla Signoria sino dal 23 giugno del 1517, intorno alla fabbricazione delle artiglierie di bronzo per armare i nuovi torrioni delle mura di Lucca. Piuttosto che metter parole del mio per dare una idea di tal decreto, riporto le originali di esso che traggono dal Ciaronelli (op. e tom. cit. p. 240 e 241).

• Spectabile Officium super fortificatione exposuit quod bonum esset proponere aliquam provisionem fiendam pro habendis pecuniis pro *constandis et fabricandis artigliariis* deputandis super novis Turronibus Murorum Civitatis, alias supervacaneum esse tot impensas facere in constructione dictorum Turronum etc . . . Auctoritate et potestate presentis Magnifici Consilii spectabile officium super introitibus quod ad presens est, et per tempora erit, debeat providere spectabile Officium super Munitionibus nostri Communis singulo anno De Ducatis sexcentum, quibus confari et fabricari possit quolibet anno unum *petium Artillariae boni metalli, ad pondus trium milium etc.*

ridotta a servitù: perciò nella pienezza della podestà di questo Magnifico Consiglio e pel comune bene della libertà e della Repubblica nostra, s'intenda che sia istituito lo *esercizio degli schioppetti* nella nostra città per tre volte in ogni anno, cioè; nel dì commemorativo della libertà nostra acquistata la mercè dell'altissimo Dio, di settembre nella domenica in cui si consegnano i gonfaloni ai gonfalonieri delle contrade, e di dicembre nella solennità del Natale ».

Come è dignitoso l'esordio di questo decreto; come chiaramente esprime il movente e lo scopo di esso; quanto onorevole elogio è fatto al popolo di Lucca che non gridava, ma voleva *libertà o morte!* In verità che svolgendo questa pagina, bisogna sentirsi compresi di giusta ammirazione e di religioso rispetto per que' modesti consigli municipali, che proponevano consultavano e deliberavano con tanto amore patrio e con tanto senno ed accorgimento politico, da obbligare la superbia moderna, voglia o non voglia, a far loro atto di riverenza, se si vergogna di prenderli a modello d'imitazione.

Non seguito a riportare il decreto tradotto, perchè rassomiglia di molto agli altri lucchesi già citati per le norme con le quali doveva essere regolato il tiro a segno, e perchè, fra' documenti inediti, lo pubblico tutto per di-teso al N. xxx. Accennerò solo che i premi stabiliti pel giuoco e per ognuna delle tre volte erano una *Tazza di argento* del valore, almeno, di *venti ducati, e sei braccia di Dommasco* che costasse almeno *cinque ducati*.

Da quel che narra il Cianelli (1), e' sembra che nell'anno seguente il 5 di Aprile la M. Signoria aggiungesse un terzo premio, che era uno *schioppo*, ed imponesse alcune nuove condizioni ai vincitori, dei quali quello che otteneva il primo premio doveva dare a' Cancellieri a titolo di mercede ed incomodo due ducati d'oro in oro larghi, e quello che guadagnava il secondo un solo mezzo ducato.

Non si ristavan mai però que' Reggitori della lucchese Rep. di procurare con tutti i mezzi la istruzione dei cittadini nel maneggio delle armi da fuoco, e non che delle manesche e portatili, del governo di quelle eziandio da muro, cioè delle artiglierie, voleva che si facessero istruiti ed esperti. Il documento che sono per esporre, col quale chiudo il mio racconto, mi dà prova di questo, e mi ac-

(1) Op. e tom. cit. p. 242.

cenna a consimile deliberazione presa dal Comune in un tempo anteriore. Ecco le parole della riformazione del 17 giugno del 1524 (1), fatta in seguito della proposta del gonfaloniere di giustizia, che diceva così.

Con deliberazione di questo Mag. Consiglio furono condotti alcuni cittadini perchè si esercitassero nelle manopere del bombardiere, dando loro un certo regalo col danaio del Comune. E siccome ottima cosa sarebbe il rinnovare cotesto provvedimento pel quale venendo, lo tolga Iddio, il bisogno, avremo cittadini istruiti che nella difesa della patria più fedelmente degli estrani si comportino; così prendasi a disamina la proposta, e si deliberi. E fu deliberato:

Con l'autorità del presente Mag. Consiglio sia data facoltà ai Mag. Signori Anziani ed allo spettabile ufficio dei Condottieri di scegliere insino a trenta cittadini per far loro apprendere l'arte del bombardiere, ed i relativi esercizi, con lo stipendio mensile di un fiorino per ciascuno, fermo però che tanto il numero degli allievi, quanto lo stipendio non possano aumentarsi senza una deliberazione del Consiglio. E ad ogni rinnovazione di collegio (cioè sei volte all'anno) saranno tenuti di trarre una volta con le artiglierie, polvere e palle a spese del Comune, per i quattro anni prossimi venturi, nei quali i detti bombardieri obbediranno sempre ai Mag. Anziani che saranno in quel tempo, senza però perdere il diritto ad essere eletti in altri uffici dello stato lucchese nella città nostra.

Eccomi giunto al termine della esposizione di tutte le notizie che ho potuto raccogliere sulla origine, sviluppo e progredimento del *Tiro a segno in Italia*, senza muovermi dall'Italia, anzi stando qui in questa simpatica città dove si deve tenere il primo *Tiro a segno* della risorta Nazione. E mi compiaccio di aver compiuto questo mio scritto col decreto della Rep. di Lucca per la istituzione di una vera scuola di Artiglieria, che allora non fu nomata Accademia, perchè non erano ancora in uso i nomi pomposi. I nostri padri purchè avessero de' fatti, si contentavano di poche parole e di modeste frasi. In quei tempi, in cui non si era tanto innanzi nella civiltà come s'è oggi, il modestissimo titolo di MASTRO si dava a « *Michel, più che mortal, Angiol divino* », che gigante si assise tra due secoli i più gloriosi delle Arti Italiane e nè prima nè poi ebbe

(1) *Doc. ined.* XXXI.

riconfro alcuno nella storia, e se ne avesse oggidì, bisognerebbe o creare vocaboli nuovi per appellare degnamente cotesto uomo straordinario, o dargli come al Buonarrotti il modesto (oggi triviale) titolo di MASTRO; chè con que' tanto pomposi del tempo attuale sarebbe pareggiato a taluno, che con tutti i suoi titoli ha bisogno di morire perchè si sappia che è nato.

CONCLUSIONE.

Dopo la esposizione di fatti cui servono di appoggio documenti sincroni, si presenta chiarissima la conclusione, che il *Tiro a segno in Italia*, è una istituzione di remotissima data, e che non fa mestieri andarne a studiare altrove le origini. Io non mi sono prefisso col mio scritto d'instituire confronti, che sono sempre odiosi, ma di raccogliere, e porre sotto gli occhi al lettore buon numero di notizie incontestabili intorno a questo esercizio d'arme. Passandomi dal dar peso al *giuoco della spada* a Cremona nel 1270, la proibizione di trarre *con la balestra* in certi posti a Pisa nel 1286, è un fatto da tenerne gran conto perchè innegabile. Perciò è pure innegabile che in questa epoca non solo, ma prima eziandio (chè non si proibisce se non ciò che è di uso radicato, per ovviare ad un abuso) il *trarre di mira* fosse in grande onore nella seconda città sucennata, dove nel 1313 il *Tiro a segno* è comandato alla milizia de' balestrieri, come nel 1356 a quelli di Firenze. Nel 1352, Genova compera un secondo pezzo di terra per l'esercizio de' suoi *balestrieri* che da tempo andavano a trarre in quel luogo; nel 1386 stanza de' premi all'uopo, e poco oltre anche per le valli di Bisagno, di Polcevera e di Voltri. Nel 1423 il comune di Recanati fa del *tiro a segno con la balestra* un divertimento di festa cittadina. Nel 1443 la Rep. di Lucca invita i balestrieri a trar di mira, e pubblica tale ordinanza per regolare il giuoco, che farebbe onore ai più savi municipi d'oggi. Nel 1486, Jesi ordina il tiro a segno con la balestra per festa municipale, a ricordo che i «*fratelli hanno ucciso i fratelli!*» Nel 1487, il Comune di Lucca instituisce il giuoco cogli schioppetti, cogli archibugi e co' passavolanti, *perchè* (si notino bene questi *perchè*) *reputava inutile avere nelle munizioni coteste armi se non*

vi fosse chi sapesse adoperarle nel bisogno, e perchè crede miglior cosa e più sicura per lo stato lo avere cittadini, piuttosto che estrani, esperti nel maneggiar tali armi. Nel 1491, Venezia, la regina dell'Adria per nove secoli; la povera ma superba mendica del 1849; la infelice delusa nel 1859 che, oppressa da straniero aborrito dominio, tende le braccia incatenate al Redentore d'Italia; Venezia, dico istituì la *prima scuola de' bombardieri*. Firenze, nel 1507 volle che le sue ricomposte milizie cittadine si esercitassero nel trarre di mira con lo schioppetto; e Lucca nel 1520 il tiro a segno con armi da fuoco portatili comanda, e nel 1524 quello delle artiglierie istituisce. Con questi documenti si può dire d'avere qualcosa da far superbire la nazione.

Ma sono questi tutti i vanti in tal giuoco d'armi di cui possa far mostra la italiana Penisola? No per fermo; chè le mentovate non sono le sole città che sorgano nel bel paese. Io non fo sacramento di quel che dico che con la scorta de' documenti, già lo avvertii Lettor mio; non voglio contar favole ma storia. E questa, che tu hai letto, non è che un episodio di quella che potrebbe narrarsi della Nazione, in tempi nei quali, dirò col Giovenale moderno,

« Noi eravam morti

« E là non eran nati.





CRONOLOGIA

DEL TIRO A SEGNO E DI ALTRI GIUOCHI D'ARME

IN ITALIA E FUORI.

ANNO O SECOLO		GIUOCHI D'ARME
in	fuori di	E LUOGO DI LORO ISTITUZIONE
ITALIA	ITALIA	
VII	—	Esercizi de' FUNDITORI in <i>Ravenna</i> (V. a p. 11, e <i>Doc. I</i>).
VIII	—	
1172	—	Con la BALESTRA in <i>Pisa</i> . « Al tempo della pace, era tenuto il capitano insegnarli i precetti della milizia, addestrarli nel corso, nel tirare le <i>balestre</i> , i <i>dardi</i> , le <i>lance</i> , le <i>verghe sardesche</i> ed altre armi da lanciare » (V. RONCIONI, <i>Ist. Pisane</i> , in <i>Arch. St. Ital.</i> T. VI. P. I. p. 392).
1184	—	BALESTRIERI <i>Genovesi</i> (V. a p. 18, e <i>Doc. IV</i>).
1201	—	ARCIERI e BALESTRIERI di <i>Brescia</i> . « I militi di <i>Brescia</i> giurano di osservare la società di <i>Cremona</i> , di difendere e tener quiete le sue terre oltre l' <i>Adda cum militibus, peditibus, arcatoribus et balestreris</i> » (ROBOLOTTI, <i>Doc. Cremonesi</i> , p. 70).
1213	—	ARCIERI <i>Mantovani</i> . « Gli ambasciatori di <i>Cremona</i> chiedono ai <i>Mantovani</i> di estrarre il carroccio e di aiutare i <i>Cremonesi cum militibus et arcatoribus</i> » (ROBOLOTTI, <i>Doc. Crem.</i> p. 71).
1270	—	Esercizio con la SPADA a <i>Cremona</i> (V. a p. 5 e 19, e <i>Doc. V</i>).
1275	—	GIUOCO DE'SASSI in <i>Perugia</i> . Sin da quest'anno è ricordato il <i>Campo di battaglia</i> a <i>Perugia</i> ove si facevano tali esercizi, ma l'istituzione di essi è anteriore (V. a p. 20).
1286	—	Con l'ARCO e la BALESTRA a <i>Pisa</i> (V. a p. 20. e <i>Doc. VI</i>).
—	1286?	Con la BALESTRA nello <i>Schweidnitz</i> . « <i>Boleslas duc de Schweidnitz, passe pour avoir introduit l'usage du tir à la cible avec l'arbalette</i> » (MORITZ MEYER, <i>Technologie des armes à feu</i> , P. I, p. 8).

Segue CRONOLOGIA

ANNO O SECOLO		GIUOCHI D'ARME
in	fuori di	E LUOGO DI LORO ISTITUZIONE
ITALIA	ITALIA	
1294	—	Con la BALESTRA a <i>Nizza</i> (V. a p. 21, e Doc. IV).
XIII	—	BATTAGLIOLE con armi di legno in <i>Pavia</i> (V. a p. 20, e Doc. VIII).
1308	—	COLLEGIO DEI MILITI a <i>Lucca</i> . È a supporre che vi fosse tra gli esercizi quello del tiro a segno con la balestra (V. a p. 22, e Doc. IX).
1313	—	Con la BALESTRA in <i>Pisa</i> (V. a p. 23, e Doc. X).
1319	—	Con la BALESTRA in <i>Genova</i> (V. a p. 23, e Doc. XII).
1356	—	Con la BALESTRA a <i>Firenze</i> (V. a p. 25, e Doc. XIII).
—	1363	Con l'ARCO in <i>Inghilterra</i> . « Edouard III avait, en 1363, défendu tous les jeux, même les combats de coqs, afin que tous les jours de fête le peuple ne prit d'autres divertissements que le tir de l'arc » (<i>Études sur le passé et l'avenir de l'artillerie</i> etc. T. I, p. 21).
1386	—	PREMI PEL TIRO colla BALESTRA in <i>Genova</i> (V a p. 25, e Doc. ined. XV).
—	1386?	Con l'ARCO in <i>Zurigo</i> . « Sino dal tempo della battaglia di Sempaach, Zurigo chiamò un rinomato tiratore di Strasburgo perchè istruisse in quell'arte la sua gioventù » (<i>Il tiro a segno nazionale, suo scopo, suo organismo</i> ; Torino, stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice. 1862, p. 29).
—	1392	Con l'ARCO in <i>Augusta</i> . « Tir de l'arc à la cible. à Augsbourg » (MORITZ MEYER P. I, p. 16).
—	1394	Con l'ARCO in <i>Amburgo</i> . « Tir de l'arc à l'oiseau à Hambourg » (MORITZ MEYER P. I, p. 16).
—	1394	Con l'ARCO e con la BALESTRA in <i>Francia</i> . « Aussi, en 1394, il fut ordonné par toute la France que le peuple ne pourrait plus désormais s'adonner à

Segue CRONOLOGIA

ANNO O SECOLO		GIUOCCHI D'ARME
in ITALIA	fuori di ITALIA	E LUOGO DI LORO ISTITUZIONE
—	1400	d'autres jeux qu'à ceux de l'arc ou de l'arbalète » (<i>Études sur le passé</i> , etc. T. I, p. 20). MAESTRANZA dei TIRATORI (Schützenzunft) in <i>Lucerna e Zurigo</i> , « che aveva per iscopo di esercitarsi nel tiro dell'arco, l'arma comune conosciuta in allora » (<i>Il tiro a segno naz.</i> ecc. p. 29).
1402	—	Con la BALESTRA a <i>Genova a Bisagno</i> , a <i>Voltri e Polcevera</i> , podesterie soggette a quella Rep. (V. a p. 26. e <i>Doc. ined.</i> XVI).
1406	—	Con la BALESTRA a <i>Genova, Bisagno, Voltri e Polcevera</i> (V. a p. 26, e <i>Doc. ined.</i> XVII).
1423	—	Con la BALESTRA a <i>Recanati</i> . Decretato pel giorno della festa di S. Vito, e per l'8 settembre festa della Madonna (V. a p. 28).
—	1427	ARCIERI in <i>Lucerna</i> . « Esiste tuttora il regolamento degli arcieri di Lucerna datato dal 1427 » (<i>Il tiro a segno naz.</i> ecc. p. 29).
—	1429	Con gli SCHIOPPETTI (?) in <i>Norimberga</i> . « Introduction du tir à la cible avec des armes à feu à <i>Nuremberg</i> » (MORITZ MEYER, P. I, p. 20).
1443	—	Con la BALESTRA a <i>Lucca</i> (V. a p. 29, e <i>Doc. ined.</i> XIX).
XIV	—	Con l'ARCO e la BALESTRA in <i>Venezia</i> . Non potrei precisare l'anno della istituzione di questo tiro a segno in Venezia, e perciò riporto su tal proposito le parole che trovo nell'opera <i>Venezia e le sue lagune</i> (Vol. I, P. II, p. 210), che ne danno notizia, della cui verità non può dubitarsi, perchè tratta dai documenti de' ricchissimi archivi di quella potente repubblica. « ... anticamente, alle rive della piazza di san Marco, stavano pronte alcune barche, a mo' di feluche, appunto denominate ganzaruoli, nelle quali

Segue CRONOLOGIA

ANNO O SECOLO		GIUOCHI D'ARME E LUOGO DI LORO ISTITUZIONE
in ITALIA	fuori di ITALIA	
		s'imbarcava la gioventù nobile insieme e plebea, e vogando portavasi al lido per esercitarsi al <i>bersaglio di arco e balestra</i> , volere essendo della nazione che la gioventù stessa si occupasse, principalmente nelle giornate festive, in esercizi valevoli a conservarla sana, forte, agile, robusta, per ricavarne poi intrepidi e coraggiosi soldati ».
—	1450	Con l'ARCHIBUOIO nella <i> Svizzera </i> . « Vers l'an 1450, on commença, dans les différentes villes de la Suisse, à établir des tirages et des prix pour le <i>tir des arquebuses</i> » (MASSÉ <i>Aperçu Historique</i> etc. p. 16).
1468	—	Con la BALESTRA a <i>Lucca</i> (V. a p. 32, e <i>Doc. ined.</i> XX).
—	1458	<i>Tiro a segno</i> in <i>Costanza</i> . « Singolarissimo per le sue conseguenze fu il tiro di Costanza tenuto (non si dice con quali armi) nel 1458 » (<i>Il tiro a segno naz.</i> pag. 31).
—	1461	Con gli SCHIOPPETTI in <i>Augusta</i> . « Introduction du tir à la cible avec des armes à feu à Augsbourg » (MORITZ MEYER, P. I, p. 24).
—	1466	Con l'ARCHIBUGIO a <i>Basilea</i> . « Il magistrato (di Basilea) aveva destinato un luogo apposito sino dal 1466, ed era lungo le mura della città presso la piazza di san Pietro, ove i soci esercitavansi, ed ogni domenica nei mesi d'estate eravi un premio accordato dal governo a spese pubbliche, e da esso pure veniva poi dato ad ogni socio un <i>archibugio</i> per il quale n'era garante la maestranza » (<i>Il tiro a segno naz.</i> ecc. p. 30).
1470	—	Con la BALESTRA a <i>Lucca</i> (V. a p. 33, e <i>Doc. ined.</i> XXI).
—	1473	Con ARMI DA FUOCO in <i>Basilea</i> . « Il consiglio di

Segue CRONOLOGIA

ANNO O SECOLO		GIUOCCHI D'ARME E LUOGO DI LORO ISTITUZIONE
in ITALIA	fuori di ITALIA	
		Basilea pagò nel 1473 la somma di 69 franchi a <i>due cavalieri fatti venire per insegnare la nobile arte del tiratore</i> » (Il tiro a segno naz. ecc. p. 29).
—	1474	Con l'ARCHIBUGIO a <i>Ginevra</i> . « A Genève, ce tir fut établi en 1474 » (MASSÈ, <i>Aperçu histor.</i> etc. p. 16).
—	1477	INDULGENZA per premio ai <i>tiratori o bersaglieri svizzeri</i> . « Fra le singolarità di quell'epoca vuolsi ricordare un altro premio spirituale accordato dal Legato Pontificio nel 1477 alla <i>maestranza dei tiratori o bersaglieri</i> , e consistente nella <i>indulgenza di cento giorni</i> , concessa a quelli fra i membri della detta maestranza che assistevano all'ufficio divino nella chiesa degli Agostiniani in determinati giorni di festa » (Il tiro a segno naz. ecc. p. 30).
1486	—	Con la BALESTRA a <i>Jesi</i> . Istituito per la festa commemorativa della vittoria riportata dal partito fedele al governo ecclesiastico contro i ribelli (V. a p. 33-36 e <i>Doc. XXII</i>).
1487	—	Con gli SCHIOPPETTI gli ARCHIBUGI ed i PASSAVOLANTI a <i>Lucca</i> (V. a p. 38-39, e <i>Doc. ined. XXIII e XXIV</i>).
1490	—	Con gli SCHIOPPETTI e gli ARCHIBUGI a <i>Lucca</i> (V. a p. 40, e <i>Doc. ined. XXV</i>).
1493	—	Con gli SCHIOPPETTI e gli ARCHIBUGI a <i>Lucca</i> (V. a p. 40, e <i>Doc. ined. XXVI</i>).
1498	—	Con le ARTIGLIERIE a <i>Venezia</i> . « L'anno 1494 i Veneziani avevano istituito una magistratura per sovrapvedere e migliorare l'artiglieria, e una <i>scuola di bombardieri</i> , in cui chi in un anno guadagnava tre volte il premio, n'era compensato con una <i>pensione vitalizia di dodici ducati</i> » (DARU, <i>Histoire de Venise</i> , lib. XIX). Moritz Meyer, pone la istituzione di questa scuola nell'anno 1521; M. Rieffel nel 1506 (MORITZ

Segue CRONOLOGIA

ANNO O SECOLO		GIUOCHI D'ARME ■ LUOGO DI LORO ISTITUZIONE
in ITALIA	fuori di ITALIA	
		MEYER, <i>Techn. des armes à feu</i> , P. I, p. 33 e 211). Ma s'ingannano questi ultimi, e bisogna attenersi al Daru che ha consultato per la sua storia gli archivi della Repubblica. Ad ogni modo però, la è sempre la prima scuola del tiro a segno delle artiglierie.
1476	—	SCHIOPPETTO ITALIANO RIGATO A ELICA. « <i>Item sclopetus unus ferri FACTUS A LUMAGA</i> » (<i>Invent. della Rocca di Guastalla</i> , 28 luglio 1476). È la prima memoria che si abbia di <i>canne rigate</i> , e RIGATE A SPIRA.
—	1498	Con CARABINE RIGATE (a righe diritte) in Lipsia. « Au tir à la cible de Liepzig, on voit de <i>carabines rayées</i> , de l'invention de Gaspard Zollner, de Vienne » (MORITZ MEYER, P. I, p. 29).
—	1504	Con l'ARCHIBUGIO in Zurigo. « In un tiro che formò epoca per la sua importanza, dato a Zurigo nel 1504, trovasi che sopra una lista di 112 vincitori vi figurano 7 di Augusta (tra i quali vi ebbe il primo premiato), 2 di Ulma, 3 di Norimberga ed uno di Roma » (<i>Il tiro a segno naz.</i> p. 34).
1507	—	Con gli SCHIOPPETTI in Firenze. Esercizio della <i>milizia cittadina</i> (V. a p. 42, e <i>Doc. XXVII</i>).
1508	—	Con gli SCHIOPPETTI a Firenze. Per esercizio della <i>milizia cittadina</i> (V. a p. 42, e <i>Doc. XXVIII</i>).
1520	—	Con le ARTIGLIERIE e gli SCHIOPPETTI a Lucca (V. a p. 43, e <i>Doc. XXX</i>).
1524	—	Con le ARTIGLIERIE in Lucca. Instituzione di una <i>scuola di bombardieri</i> (V. a p. 45, e <i>Doc. XXXI</i>).



DOCUMENTI E NOTE



I.

AGNELLI, *Lib. Pontificalis. Vita Damiani Archiep. Ravenn.*

an. 691 ad 707 (a).

(MURATORI, *Rer. Ital. Scrip.* T. II, p. 154—155.)

« In priscis ergo temporibus consuetudo orta fuit, usque nunc talis horrenda, et cavenda, et detrahenda iniquo fuit, et permanet usque nunc. *Die omni Dominico, vel Apostolorum die Ravennenses cives non solum illustres, sed homines diversae aetatis juvenes, et ephoebi, mediocres et parvuli, promiscui sexus, ut diximus, post refestionem per diversas portas aggregatim egredientes ad pugnam procedunt.* Contigit eo, ut diximus, tempore, ut Tigurensis porta iniret certamen cum Pusterula, quae vocatur summus Vicus, juxta fossam Lamisem. Qui ingressi in prima fronte a *Fundibulariis* insecuti, terga Pusterulenses dederunt. Tigurienses vero eos insequentes multa straverunt corpora humo, etc. »

II.

Breve Consuluum Pisanæ civitatis. An. MCLXII

(BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa.*)

« Ante kalendas maii proximiores, usque ad numerum trecentorum militum homines, sine fraude, jurare faciam, qui infra mensem a iuramento facto, destrerios habeant, huiusque mei consulatus tempore teneant; nisi quantum parabola senatorum omnium, vel eorum maioris partis, qui in consilio per sonum campanae fuerint convocati, remanserit, ante kalendas aprilis proximiores mihi dato.

(a) Agnello, secondo il Muratori (tom. cit. prefazione), scriveva questo libro tra l'829 e l'844. L'arcivescovo Damiano poi, nella cui vita è ricordato questo uso ravennate, resse la chiesa di Ravenna dal 691 al 707 (V. UGHELLUS, *Italia Sacra*, T. II, col. 342). Dalle parole però dell'Agnello si apprende, che anche prima dell'epoca citata questi esercizi di armi usavano a Ravenna.

« Si dextrarius, huius mei consulatus tempore, alicui pisanorum civium morietur, vel magagnatus fuerit, infra libras xv illum faciam emendare; nisi contra devetum Consulum, aut in sua vel amicorum suorum guerra, vel sua manifesta culpa, mortuus vel macagnatus fuerit » (pag. 6.).

Breve Cons. Pisanae civit. An MCLXIV.

« De coaequatione ac divisione civitatis in quattuor partes facienda et de militibus usque ad trecentos faciendis, et de galeis et scelis inceptis complendis, et preparandis omnibus armamentis, ed de custodia eorum, et de guardia maris cum duabus aut pluribus galeis per duos continuos menses isdem galeis ante quam de mari exeant facienda; consilium, infra duos menses a die mei juramenti etc. queram; etc. » (pag. 30).

III.

RONCIONI, *Istorie Pisane*, an. 1172.

(*Archivio Stor. Ital.* T. VI P. 1.)

« Per quanto si trova scritto nei libri dell'archivio di questa città, Pisa fu divisa in tante compagnie; ciascuna delle quali ogni anno si creava un capitano da per sè, avendo l'arme differente e la bandiera: ecc... Al tempo della pace, era tenuto il capitano insegnarli (ai soldati della sua compagnia) i precetti della milizia, addestrarli nel corso, nel tirare la balestra, i dardi, le lance, le verghe sardesche, ed altre armi da lanciare; ed in somma esercitarli in tutte le cose necessarie alla guerra: ecc. » (pag. 372). Il chmo. illustratore di questa Istoria, Prof. Bonaini, avverte che « i documenti sui quali si appoggia a questo luogo il Roncioni appartengono al secolo XIV; ma stando al *Breve consolare del 1163* (V. *Doc.* II), avvi ogni ragione di credere che questa istituzione delle compagnie delle milizie cittadine rimonti tra noi a tempi assai remoti, ecc. ». Ammesso pure verissimo l'asserto del dotto Prof., nulladimeno non è improbabile che nella milizia pisana gli esercizi de' quali fa parola il Roncioni risalgano al secolo XII. Quel nominarvi le *verghe sardesche* mi fa essere certo che ne abbia trovato memoria, se non in questo anno stesso, almeno non molto di poi. A puntellare questa mia opinione, potrei riportare molti documenti, tratti dalle cronache di Pisa, dai quali si apprende quanto spesso facessero l'oste i Pisani per terra e per mare, e come spesso vittoriosamente combattessero; il che è prova per me che attendessero molto ad esercitarsi nelle armi usate in quei tempi. Ne cito due di molto interesse tratti dalla cronaca del Marangone (il cui au-

tografo, di mano dello scrittore, esiste a Parigi), pubblicata nell' *Arch. St. It.* tom. VI, P. II, disp. I.

« Anno Domini MCLVIII. In Mense Martio, Lucenses etc
Postea Pisani per blandimentum palam cum plus quam L navibus, plattis et scafis, cum XII *manganis* in platiis positis, cum *multitudine peditum et sagittariorum* ad castrum suprascriptum iverunt, et per XV dies pugnando vicerunt in die Dominicae de Palma, idest nono Kal. Aprilis; etc.» (p. 12).

« Anno Domini MCLVIII, in mense Iunio. Fredericus Romanorum imperator venit cum magno exercitu in Lombardia, ivit obsidere Mediolanam; . . . nuntios et legatos suos per totam Tusciam misit, ut ei adiutorium darent. Quapropter Pisani miserunt, decimoquinto Kal. Septembris, Pellarium Consulem, cum comite Gerardo et Hermanno filio Paganelli et Curtevechia, cum XV *nobilibus militibus, melioribus civitatis, et cum aedificiatoribus, et cum C sagittariis* et duobus sonatoribus foliarae, quos imperator cum ingenti laetitia et gaudio recepit et tenuit» (p. 20).

Sette secoli dopo, Pisa mandava i suoi volontari che a fianco di que' di Milano combatterono nelle file del valoroso esercito piemontese contro l'ultimo imperatore austriaco, che potrà gloriarsi di avere tenuto un piede sul collo degl'Italiani!

IV.

1181, VI kal-martii.

Ex apographo sincrono Regii Taurinensis tabularii.

Cod. A. fol. 202. v.

(*Monumenta Historiae Patriae* T. II, col. 21.)

« In nomine domini amen. nos ianuenses consules de comuni ab hodie in antea. usque ad annos uiginti nouem completos saluabimus et manutenebimus omnes alexandrinus et uniuersos de districtu eorum in personis et rebus. pro posse nostro. si comune alexandrie amodo hostem uel expeditionem fecerit. ad recuperandas. uel manutendas possessiones suas quas habet. uel etc. nos dabimus eis usque in *ducentos arciferos. et tres magistros lignaminis. et unum ingeniosum artificem. et balistarios decem.* ultra iugum. usque alexandriam ad expensas comunis ianue. excepto de vianda. uel *centum seruientes arciferos cum predictis magistris arciferis et balistariis.* ad omnes expensas comunis ianue et hoc ter in anno. quando a consulibus. alexandrie fuerit requisitum »

4181 , vi kalendas martii.
 Cod. A. fol. 202. Cod. C. fol. 312.
 (Op. e T. cit. col. 23.)

• In nomine domini amen.nos consules alexandrie ab hodie in antea et usque ad annos uigintinovem completos saluabimus et manutenebimus omnes ianuenses et uniuersos etc.....pro posse nostro. si comune ianue amodo hostem uel expeditionem fecerit ad recuperandas uel manutenendas possessiones suas.etc.....nos dabimus eis usque in quinquaginta milites duceados ultra iugum versus ianuam sine fraude et pedites ducentos sine soldis.ad uiandam dumtaxat comunis ianue et ad restitutionem perditarum.et hoc ter in anno. quando a consulibus ianue fuerit requisitum.etc. »

V.

• *Statuti et ordini da seruari per la Società del popolo di Cremona fatti l'anno 1270.*

(ROBOLOTTI, *Doc. Stor. e Lett. di Cremona*, p. 102-103.)

• Quinto. Che in ciascuna Porta o Quartiero si debba per li sessanta consiglieri elegere un nobile, et de più prudenti e giuditiosi dell'arte della Milizia con tilolo di Capitano, il quale duri l'officio suo mentre uiverà e sua cura sia di tener sopra un libro scritto li nomi di tutti quelli che li saranno dalli consuli destinati a guereggiar sotto il suo comando e quelli assignati al *Rollo della Milizia di Cremona* (a), et a

(a) Questo passo può servire benissimo di risposta a tutti gli scrittori i quali opinarono che « la Guardia Nazionale ebbe la sua origine dalla rivoluzione francese, ed è una istituzione novella che nulla ha di comune colla milizia del medio-evo ». Il distinto avv. Edoardo Bellono ne *Brevi cenni sull'antica istituzione della Milizia cittadina in Piemonte* (seconda App. al Codice della G. N. Torino 1862 Tipografia Nazionale di Gaetano Biancardi), confuta vittoriosamente questa opinione, provando che sino dal 1560 il duca Emanuele Filiberto istituì questa milizia per sollevare i suoi soggetti dal peso di sostenere milizie di gente forestiera. L'editto d'istituzione del 1560 non si è potuto rinvenire, ma il conte Napione riporta (*Notizie stor. riguardanti la milizia istituita dal duca Emanuele Filiberto*) un brano di una minuta di privilegi concessi alla milizia cittadina nel 1560, conservata nei R. archivi. E da questa si apprende tra le altre cose ciò che segue:

• Et parimente vogliamo che in ogni cittade, terre, luoghi, regioni et parte de'nostri stati si abbiano, per li deputati da noi, far destinazione et buona electione delle persone abili alle armi, quali saranno dalla *etade di 18 anni fin agli 45 o 50...* et niuno sarà così ardito di ricusar tal carigo et esercizio nel quale sarà descritto ».

ciascuno d'essi far giurare di servare la fedeltà alla sua Patria, et di esser sollecito ad ogni avviso o di campana o d'altro motto da darli, porsi subito all'ordine con l'armi sue e seguire il confalone o stendardo del suo Quartiero o Porta per tutto dove sarà comandato ecc.

« Settimo. Che ogni mese ciascun capitano in giorno di festa sia obligato doppo il disnare condur li huomini a lui assignati al luoco detto il ceppo fuori di Porta Mosa e la facci esercitare li huomini del suo Quartiero o Porta nel *maneggiar l'armi, et quelli si provino sì all'offendere come al diffendere (a)*, et questo si facci per esercizio di questa società acciò sijno nell'armi vigilanti et esperti.

« Ottavo. Che tutti li huomini che saranno ascritti in questa società debbano, et siano obligati havere l'armi infrascritte, e quelle tenerle in casa sua per adoperare alli bisogni della Società cioè una *Coracina, e panciera di ferro, un elmo overo zuchetta di ferro per diffendere la testa, una spada, uno scudo overo mezza Targa* e dipinta nel mezzo vi sia sopra l'impresa del Leone del suo quartiere conforme sarà dipinto nel confalone o stendardo che seguirà, et di tutte queste cose si debba provvedere fra il termine de giorni 15 sotto pena di tre fiorini d'oro per ciascun disobediante ».

Due parole sulla MILIZIA CITTADINA. Questa instiuzione, molto antea in Italia, fu rimessa in uso dalla Rep. fiorentina nel 1506 colla PROVISIONE PER ISTITUIRE LA MILIZIA A PIEDI, dettata da *Nicolò Machiavelli*; nella quale sono a notarsi le seguenti parole: « avendo per lunga esperienza, benchè con grande spendio e pericolo, conosciuto quanta poca speranza si possa avere nelle *genti e arme esterne e mercenarie*, perchè *se sono assai e reputate, sono o insopportabili o sospette, e se sono poche o senza reputazione, non sono di alcuna utilità*: giudicano (i Magnifici Signori) *essere bene d'armarsi d'arme proprie, e d'uomini suoi propri*, de'quali il dominio vostro ne è copioso in modo, che facilmente se ne potrà avere quel numero, e d'uomini bene qualificati, che si designerà ».

Ciò dicasi per il risorgimento della *milizia cittadina o de' comuni*, la *milizia nazionale* cioè d'oggi, chè per la primitiva istituzione si deve risalire ad epoche più remote. La *Lega Lombarda* fè nascere le

(a) Se qui non si parla di *tiro a segno*, è però chiaramente provato che la milizia cremonese aveva obbligo di esercitarsi al maneggio di quelle armi che adoperava, cioè a *giuocar di spada*, come se cavalieri, avrebbero *giuocato di lanca*, se *balestrieri* o *scoppettieri*, si sarebbero addestrati al *tiro a segno* colla *balestra* e collo *schoppetto*.

prime compagnie di milizia cittadina in quelle che si nomarono della *Morte* e del *Carroccio*, e che nel 1176 il 29 maggio vinsero a Legnano una delle più belle battaglie che ricordino le storie nostre, contro coloro che l'Italia non si è tolti ancora dal collo. Le *Compagnie del popolo di Pisa* e distretto datano il secolo XII (1162), avvegnachè gli *Statuti* siano del 1300-1306. Quelle di Siena devono essere sorte nella prima metà del XIII secolo, perchè fino dal 1260 si parla del *Carroccio* e della lampada da tenersi accesa dinanzi continuamente, in una rubrica dello Statuto di quella città (*De lampade ardenda coram carroccio*); ma gli statuti della milizia sono del principio del XIV secolo. « La *milizia fiorentina* fu istituita, o per dir meglio, riformata nel 1250, quando la città si ridusse a governo popolare, detto dal Villani il *primo popolo* » (*Arch. Stor. Ital.* tom. XV, p. 280). A Lucca v'ha menzione di questa milizia sin dal 1198, lo Statuto del 1308 ricorda il *Collegio dei militi* (CIANELLI, *Dissert. sulla Stor. Lucchese*. Tom. 1, p. 208; V. anche *Doc.* IX).

Potrei tirar molto in lungo la enumerazione delle istituzioni della *milizia del popolo* nelle principali città e repubbliche italiane, se non amassi meglio provarne la remota origine, con documenti che la ricordano anche ne' castelli e ne' piccolissimi villaggi della penisola. E scelgo all'uopo alcune memorie che ho tratte dall'archivio municipale di Jesi, e che ora per la prima volta si rendono pubbliche per la stampa.

« Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo primo, quartodecimo die intrante mensis iulij indictione quarta. Tempore domini Innocentii pape. (III)... Nos quidem in dei nomine Arloctus filius comitis Thome et Thomas filius eiusdem Arlocti promictimus pro nobis nostrisque heredibus ac successoribus vobis domino Vgolino Salamonis nunc potestati Esij vestrisque successoribus et communi dicte civitatis *adjuvare homines dicte civitatis et esse cum eis de omni guerra quam habuerint contra omnes eorum inimicos et facere eis guerram cum oportuerit et ab eis interpellati fuerimus. Excepto imperatore ejusque gentis nunciis. Exceptis etiam Auximanis civibus et heredibus Gilberti. Sed cum ad civitatem venerimus pro guerra quam homines ipsius civitatis cum aliquibus suis inimicis habuerint uno mense vestris expensis et redditus civitatis stabimus et in servitio et adiutorio civitatis erimus, exinde quantumque steterimus nostris expensis et redditus stare convenimus et si necesse fuerit pro guerra facienda contra aliquos civitatis inimicos *milites ac pedites ipsius civitatis* in castris nostris recipere et tenere, vestris expensis tamen et redditus, et salvare*

et defendere homines ipsius civitatis cum rebus suis et cum omnibus sibi pertinentibus etc. » (Cod. Membran. dell' Arch. segreto di Jesi segn. †, f. 4, t.-5).

Qui non si parla forse esplicitamente di *milizia cittadina*? Quei *militēs et pedites* della città di Jesi, si potrà mai supporre che fossero soldati venturieri? Non è dimostro qui, che Jesi aveva nel 1201 una *milizia sua propria a cavallo ed a piedi*? I documenti che seguono chiariranno meglio il lettore su tale questione.

« Pacta inter Comune Esij et Castri Pyri.

« In nomine Xpi Amen. An. domin. Incar. millo ccxxvij indict. xv. die martis xiiij intrans. mens. septembris temp. dni. Frederici Rom. Imp. et semper Augusti... Hec est concordia et compositio inter Com. et universitatem Civitatis Esij ex una parte et Com. et universitatem hominum castri Pire ex altera. Videlicet quod homines de castro Pire et universitas eiusdem castri in perpetuum stent suppositi et subiecti civitati Esij et universitati ejusdem hoc modo. Videlicet *facere ipsi HOSTEM (a) et parlamentum et vivam guerram* pro posse contra omnem civitatem castrum et personam singularem et spetialem, ad sensum et libitum potestatis Esij et civitatis, et similiter pacem perpetuam » (Cod. cit. f. 82).

L'obbligo assunto dal castello di Piro (oggi Apiro) verso il comune di Jesi di *fare oste seco lui*, mi sembra indichi molto chiaramente che ogni villaggio aveva modo di ragunar soldati, o, per dir meglio, che aveva una *milizia propria*.

Altrettanto si promette dal castello Serra S. Quirico che nel 1231, ai 10 dicembre stipulò atto di concordia col comune di Jesi obbligandosi « *facere a modo in antea omni tempore pacem et guerram, HOSTEM et parlamentum* contra quamlibet personam et communanciam, excepto contra dominum papam et dominum imperatorem etc... promittimus HOSTEM ET CAVALCATAM (cioè milizia a cavallo) *pro quantitate hominum dicti castri secundum quod poterimus etc.* » (Cod. cit. f. 214).

L'ultimo documento, che estraggo dal medesimo codice, riguarda la dedizione del castello di S. Urbano al comune di Jesi, fatta il 6 di

(a) « I comuni italiani avevano tre modi di guerra, che generalmente si dicevano l'*esercito*, o l'*oste*, la *gualdana* e la *cavalcata*. I fiorentini li chiamavano anche l'*esercito*, la *tratta*, l'*andata* e la *cavalcata*; come si ricava anche da un documento del 1313, ecc. » (Arch. Stor. Ital. Tom. XV, p. XIV). Si noti l'espressione *facere hostem*, di questo documento, e *promittimus hostem et cavalcata* nel seguente, usati sino dal 1227 e 1231 nella Marca anconitana.

giugno del 1251, nella quale, infra le altre, è la seguente promessa degna di osservazione. « Item quod omnes homines a QUINDECIM ANNIS SUPRA ET SEPTUAGINTA INFRA illius castrì et districtus teneantur venire AD EXERCITUS et parlamentum comunis Esii » (Cod. cit. f. 218). E questo documento incontestabile, oltre al confermare sempre meglio l'esistenza della *milizia cittadina* in ogni piú piccolo commune, che corrispondeva ad uno stato d'oggi, ci dà anche notizia sicura dell'età (a) nella quale i cittadini erano obbligati a servire la patria.

VI.

Breve Pisani Comunis, An. MCCLXXXVI.

Liber Primus (b).

(DONAINI, *Statuti di Pisa* V. 1, p. 263.)

Rubr. CLIII. « De festo gloriose Virginis Marie.

« Et teneamur nos Potestates et Capitanei iuramento, facere precognoscere per civitatem, quod nullus proiciat lapides magnos sive parvos, sive BALISTET, aut ARCARE vel ludere ad aliquem ludum presummat in ecclesia sancte Marie Virginis pisane maioris ecclesie, nec in ecclesia sancti Iohannis Baptiste, vel prope ipsas ecclesias per decem perticas (met. 29, 181), sub pena et banno etc. Et Potestates et Capitanei teneantur vinculo iuramenti, mictere *singulis diebus dominicis* militem et aliquos ex berroariis suis ad ipsas ecclesias, perquirendo et investigando contra predicta facientes, sub pena librarum vigintiquinque de suo feudo ».

VII.

Statuta Niciae

(*Monumenta Hist. Patriae*, an. 1294, colon. 179—180.)

« Ugo de Vicinis, miles, Provinciae et Forcarlquerii senescallus,

(a) Dalle ordinanze registrate nel *Libro di Montaperti* si apprende che usava altrettanto nella milizia fiorentina l'anno 1259-1260. « In primis itaque statuerunt et ordinauerunt quod omnes et singuli tam milites quam pedites civitatis, comitatus et districtus Florentiae, et omnes alii habitantes in civitate, comitatu et districtu Florentiae undecumque sint a septuaginta annis infra et a quindecim annis supra venient et debeant venire in praesentem exercitum florentinum » (RICORRI, *Stor. delle Comp. di vent. in Italia*, vol. 1, p. 352).

(b) Questo documento che da ultimo trovai negli *Statuti pisani*, giustifica pienamente quanto aveva già scritto nella nota al *Breve del popolo di Pisa* del 1313, la quale non cambio punto, per mostrare come cogliessi bene nel segno con quelle mie supposizioni.

iudici et clavario Niciae salutem, et amorem sincerum. Supplicationes pro parte universitatis hominum de Nicia nobis oblatas, etc..... Datum Niciae, die viii Ianuarii, anno incarnationis Domini millesimo cc nonagesimo quarto viii Indictione.

« Tenor vero dictarum supplicationum etc.....

« Item, super eo, quod quilibet homo possit portare causa venationis et *ludendi* ad BASSALUM (a) *balistam suam cum matraciis et viris*, et enses, dum exeunt extra civitatem Niciae equitando, vel pedites ex quacumque causa = Possint BASSALLARE in confinis civitatis Niciae cum viris et matraciis, et non aliter ».

VIII.

ANONYMI TICINENSIS, *Comment. de laudibus Papiae.*

(MURATORI, R. I. S. T. I, col. 22—23.)

« Ut autem a *pueritia melius doceatur ad bellum*, singulis annis a calendis Ianuarii usque ad quartam Feriam Cinerum exclusive, singulis diebus Dominicis, atque Festis, et in die Carnisprivii cum quinta Feria precedenti quaedam spectacula faciunt, quae vulgo *Battaliolae* (b), sed Latine convenientius *Bellicula* nuncupantur. Dividunt enim Civitatem in partes duas,....quarum unaquaeque multas societates, sive Cohortes habet, quae per singulas majores Parochias dividuntur. Pugnant autem ad invicem *ligneis* armis, aliquando simul omnes, aliquando seorsim, se per occursum a longe Clypeis ferientes, alterutri obviando etc.....observante semper familia Potestatis ubique, ne se injuriose laedant, vel arma ferrea, praesertim offensiva, secum ferant ».

(a) È indubitato che *ludere ad bassalum* significhi *giuocare al bersaglio* ossia *tirare a segno*, avvegnachè questo vocabolo non si trovi registrato nel Du Cange, che ne ha dimenticati molti della bassa latinità, e neppure nel Lessico dell'Aquino. Ora se l'università del popolo di Nizza instava presso il Siniscalco per il permesso di poter portare la balestra *causa ludendi ad bassalum*, bisogna convenire che questo giuoco si usasse in Nizza prima dell'anno 1294. Ad ogni modo, sia pure la istituzione anche di questo anno, sonolieto di poterla segnalare, perchè, puntellata da un documento incontestabile, non potrà mai essere da veruno impugnata.

(b) Era comunissimo in Italia l'uso di codesti esercizi di armi, come accennai anche parlando della società del popolo di Cremona (V. p. 5, e 49). A Perugia esiste tuttora una spaziosa area, sottostante alla piazza detta di *sopramuro*, denominata *Campo di battaglia*, dal battagliaire che vi facevano *co' sassi* i Perugini sino dal secolo XIII, come si ha memoria, nel Siepi (*Deser. di Perugia*, V. I. p. 344).

Statuto Lucchese del 1308, Lib. II.

(R. Arch. di Stato di Lucca.)

« Cap. XXI. *De electione consulum militum et eorum notario et feudo eorum.*

« Item teneatur Lucan. Regimen (a) *Collegium militum et domicellorum* in bonum statum manutenere et observare ad bonum statum et honorem lucani Comunis et lucensis populi. Et si aliquis de dicto Collegio, qui in ipso collegio juraret, non obediret *Consulibus militum* qui fuerint pro ipso officio consulatus, et omnia que in eorum constituto continentur nollet observare, ille talis qui non observaverit et non obedierit, ad ea observanda et obedienda cogatur pena que in *constituto militum continetur* ad voluntatem dictorum consulum. Et qui consules eligantur per *collegium militum* in ecclesia S. Ioannis Majoris *ut est usus*; videlicet unus de Burgo pro ipso Burgo, et unus alius de qualibet alia porta pro ipsa porta. Quorum consulum quilibet habeat pro suo feudo et salario ad rationem anni libras sex: et notarius Consulum militum, qui eligitur per eos, habeat feudum solidorum centum pro quolibet anno pro rata temporis a Camera Luc. Comunis. Et sic solvi facere Luc. Regimen teneatur. Et quilibet Consul militum habeat et habere debeat toto tempore sui consulatus *unum equum valentem* libras triginta ad minus, et dictum equum facere scribi possit pro se et aliis. Item quod nunptio Collegii militum detur et solvatur a Camera lucani Comunis pro ejus feudo et salario et mercede quolibet anno solidi XL, et precipue illi tali nunptio qui per dictos consules eligitur nunptius dicti collegii militum ».

X.

Breve del popolo e delle Compagne di Pisa, corretto nel 1313, con le aggiunte degli anni 1321 e 1322, traslatato di latino in volgare nel 1330.

(BONAINI, *Statuti Pisani*, T. II, p. 623—624, in corso di stampa.)

« Et che li dicti *balestrieri*, tutti et catuno di loro, siano tenuti et debbiano, dipo' l'assegnagione et monstra predicta, tutti li di delle domeniche, ad richiesta et comandamento dei Capitani loro delle dicine, d'andare ad *balestrare alle poste* intorno alle mura della città di Pisa, u ad altri solitari luoghi: ad pena da denari quattro insino in soldi due di denari pisani, ad catuno che non andasse, per catuna

(a) S'intende il *Podestà di Lucca*.

volta; che si debbia tollere dal Capitano della sua dicina, s'elli non avesse legittima scuzza; la qual si debbia approvare per lo suo capitano» (a).

XI.

Cartularium. Reip. Ianuensis.

«1348, 17 julii fol. 87 verso).

(Arch. della Banca di S. Giorgio. *Doc. ined.*)

«Franciscus de usio conestabilis unius bannerie balistrariorum qui manebant in naulo (*Noli*).....ad complementum tocus eius quod habere et recipere debet pro stipendio suo famuli sui et balistrariorum dicte bannerie pro toto tempore quo steterunt et servierunt in naulo L. 5. sol. 12

«1348, 23 julii (fol. 194 recto).

«Oberto de sancto fructuoso conestabilis unius bannerie balistrariorum existentium nauli.

Stesso anno e giorno (fol. 219 verso).

« Symon de Marchisio de Bisanne conestabilis unius bannerie balistrariorum existentium in portu mauricio :

Nel 1356, la città di Genova, scosso il giorno de' duchi di Milano, creò doge Simone Boccanegra, e si collegò a' danni dei medesimi col marchese di Monferrato. • E fu capitano di questa colligazione (Giustiniani, *Annali di Genova*, vol. II, pag. 97, ediz. del 1854) Bartolomeo fratello del Duce contra milanesi; e combattette virilmente, e correvano alcune volte insino su le porte di Milano». A queste fazioni

(a) Questo documento certissimo (che debbo alla cortesia del chmo Prof. Carlo Milanese), fissa la epoca del tiro a segno con la Balestra a Pisa all'anno 1313, ma non esclude punto la possibilità che quivi fosse già da tempo in uso cotale esercizio. Il Roncioni (*Ist. Pisane, in Arch. Stor. Ital. T. VI, P. I, p. 373*) ricorda all'anno 1172 l'obbligo che avevano i capitani della milizia cittadina di Pisa, di esercitarla in tempo di pace «nel tirare le balestre, i dardi, le lance, le verghe sardeche, ed altre armi da lanciare»; e se fosse anche certo ch'egli trasesse queste notizie da documenti del secolo XIV (come fa osservare il chmo. prof. Bonaini), non se ne può per questo inferire che se non nel 1172, almeno sul finire di quel secolo o sul cominciare del XIII non fosse in quella Repubblica introdotto un tal genere di militari esercizi. Pisa era spesso in guerra con Genova, ed il trovarsi nella necessità di misurarsi coll'armata di questa Repubblica doveva stimolare i Pisani ad armarsi per combattere a parità di condizioni co' celebri balestrieri genovesi. Se non si trovano documenti, ciò non toglie che l'uso avesse tenuto dietro di poco alla formazione delle compagnie del popolo a Pisa; oltracchè potrebbero, come tante altre, essersi pure queste carte smarrite.

sono relative le note seguenti estratte dallo stesso cartolario, nelle quali è parola di balestrieri della rep. di Genova.

• 1357, 14 februarii (fol. 45 *recto*).

• Pro galeacio de nicia (*Nizza di Monferrato*) familiari domini marchionis montisferrati; et sunt quas idem dominus marchio dedit et solvit *balistariis Communis* cum liga existentibus in partibus lombardie L. 1000

• 1357, 20 aprilis (fol. 46 *verso*).

• Pro certis *balistariis* missis ad dominum marchionem montisferrati, et pro aliis expensis L. 2016, sol. 6

• 1357, 26 iunii (fol. 48 *recto*).

• Pro *banneriis quatuor balistrariorum* missorum ad dominum marchionem montisferrati de mense iunii . . . L. 1249 sol. 11 den. 8

• 1357, 11 decembris (fol. 42 *recto*).

• Iohannes de fontanegro et Iohannes de spigno...pro *balistrariis* capiendis et mittendis ad dominum marchionem montisferrati . . .

L. 2020

A tutte queste notizie inedite, deve aggiungersi quella riportata dal marc. Girolamo Serra (*Storia dell'antica Liguria e di Genova*, Lib. v, annotaz. 1^a) intorno alla gran parte che presero i *balestrieri Genovesi* nella famosa battaglia di Crecy combattuta nel 1346.

XII.

1352, 8 iunii

Ex autographo Regii Taurinensis tabularii

Cod. B. fol. 1. v.

(*Mon. Hist. Pat.* Tom. II. col. 606—608.)

• In nomine domini amen. cum infrascripta terra posita et coherenciata in loco infrascripto monasterii sancti stephani de suburgis ianue facta est et diu fuerit inutilis et absque commodo uel utilitate dicto monasterio sancti stephani eo quod continenter ciues ianue *balistarii* et qui solatio *balistarum* utuntur ad ipsum locum confluunt et ipsum locum occupant in damnum et preiudicium dicti monasterii. ex quo aperte cognitum est dictam terram necessariam fore dicto comuni ianue dicta de causa dictorum *balistariorum* idcircho uenerabilis pater dominus ubertus dei et apostolice sedis gracia abbas monasterii sancti stephani de ianua et domini nostri pape capellanus. in presentia consensu uoluntate infrascriptorum monachorum etc...dederunt uendiderunt et traddiderunt iure perpetuo et proprio anthonio de compagnono notario cui ianue syndico et syndicario nomine comunis ianue agenti et ementi et recipienti nomine et uice dicti comunis ianue ut de syn-

dicatu suo constat publico instrumento scripto manu petri de reza notarii et cancellarii comunis ianue MCCCLXXXVIII die XIII madii prout dicti contrahentes dixerunt et ad cautelam mihi notario infra-scripto recipienti nomine et uice dicti comunis ianue et per me eidem comuni quamdam *peciam terre positam extra muros nouos ciuitatis ianue prope portam olivelle et que terra est mensura capelarum.....* ut asserunt dicti dominus abbas et monaci supradicti. et cui coheret ab una parte uia publica qua itur extra portam olivelle ad stratam bisanni in parte et in parte muri domorum dicti monasterii inferius *terra comunis emptu ab ecclesia sancte marie de castro* mediante via parua superius in parte murus nouus ciuitatis et in parte terra modica extra muros etc..... ad habendam tenendam et possidendam et quicquid eidem dicto nomine placuerit faciendum etc.....tenor autem dicte licencie (cioè del Arcivescovo).... talis est. in nomine domini amen. reuerendus in christo pater et dominus dominus bertrandus permissione diuina ianuensis archiepiscopus attendens casum occurrentem in quadam possessione ecclesie seu monasterii sancti stephani de ianua posita prope ianuam in bisanne cui coheret terra que esse solebat ecclesie sancte marie de castello et ab aliis lateribus terra dicte ecclesie et si que alie sunt confines et cuius possessionis comune ianue partem maximam OCCUPAVIT CAUSA BALISTRANDI ET IN EA BALISTARIORUM ARTEM EXERCENDI *et quam esset impossibile a dicto comune recuperare et de manibus ipsius arripere TAM IPSIUS USIBUS NECESSARIAM* et sic esset dicto monasterio inde perdita. idcirco etc».

XIII.

Cronaca di Matteo Villani.

(Lib. vi. Cap. LXXII.)

- *L'ordine ch'e' Fiorentini presono per mantenere i balestrieri.*
- *Piacendo a' Fiorentini molto il nuovo trovato de' balestrieri(a),*

(a) Stando a queste parole del cronista, si dovrebbe credere che i *balestrieri* fossero veramente un *trovato nuovo* in Italia ed in ispezie a Firenze. Il documento Genovese del 1181 basterebbe a provare il contrario, ma senza uscir da Firenze il Villani poteva avere *esempi vecchi* di questo *trovato nuovo* specialmente nella spedizione di Monteperti. Ecco l'ordine della marcia tratto dal libro delle Rif. Fiorentine (foglietto inserto tra i 19 e 20), del giorno 7 maggio 1260. «Statut. et ordinat. fuit per capitaneos exercitus, quod arcatores et *balistarii ciuitatis et comit. Florentiae procedant*» (RICOTTI, *Stor. delle Comp. di ventura*, vol. 1, p. 362). Ma non dice egli stesso, il Villani che « n'elessono ottocento, tutti *balestrieri provati*»? Dunque l'esercizio del *tiro a segno* era da molto tempo in uso a Firenze.

il formarono con ordine, e nella città n'elessono ottocento, tutti *balestrieri provati*, partendoli per gonfalone, e a venticinque davano un conestabile, e le balestre e le corazze di catauno marcavano del marco del comune, e per simil modo n'elessono nel contado, dandone secondo l'estimo cotanti per cento, e appresso nel distretto ne feciono scegliere a catuna comunanza, terra o castello quelli chesi conveniano, tanti che in tutto n'ebbero quattromila; e ordinarono per li loro soldi ecc.....Ed oltre a ciò, a ogni rassegnamento gli ufficiali facevano fare per ogni gonfalone un *bello e nobile balestro e tre ricche ghiere* (a), il quale poneano in premio e in onore di quel balestriere della compagnia del gonfalone, che tre continovi tratti saettando a berzaglio vinceva gli altri; e ancora così faceano ne' comuni del contado per esercitare gli uomini, per vaghezza dell'onore, a divenire buoni balestrieri; e fu cagione di grande esercitamento del balestro tanto che tra sè nella città e nel contado *ogni dì di festa si ragunavano insieme i balestrieri a farne loro giuoco e sollazzo per singulare diporto*.

XIV.

(*Manuale locorum subastatorum anni de 1357.*

(Arch. di S. Giorgio di Genova. *Doc. ined.*)

«Item acquisivit comune ianue quandam terram extra portam de olivella pro *balistariis* (forse pro balistare) *volentibus* a domino preposito sancte marie de castro pretio librarum c ianue.

«Item emit dictum comune ianue aliam peciam terre a domino abate sancti stephani contiguam cum supradicta terra pro *balistrariis* precio librarum ccxxv ianuen ».

XV.

Cartularium Massariae Communis Ianuae,

an. 1386, pag. 83 ver.

(Arch. di S. Giorgio. *Doc. ined.*)

« 1386, 20 ianuarii.

« Pro victori centurionio et iacobo de finario balistrario ordinatis et constitutis supra *milicia artis balistrandi* et sunt pro precio *taciarum quatuor argenti* que debent proponi et dari illi seu illis qui me-

(a) Il chmo sig. Canestrini (*Arch. Stor. Ital.* T. xv, p. xxxvi) assicura che le stampe hanno « *è tre ricchegliure*, ma sembra doversi leggere *tre ricche livree* ». Io leggo meglio = con *tre ricche ghiere* =, come trovo nell'Ammirato, che erano l'ornamento del *nobile balestro*.....il quale (e non le *tre livree* o *ghiere*) *poneano in premio* del miglior balestriere.

lius continebunt in balistrando tot vicibus quot predicti dixerint ob-
tinendum L. 25.—

XVI.

Cartul. Mass. Com- Ian. an. 1402. p. 51 recto.

(Arch. di S. Giorg. *Doc. ined.*)

« 1402, 22 augusti.

« Pro venturino de levanto et oberto de coronato consulibus *artis balistrariorum ianue.* et sunt pro *taciis sex argenti* ludendis ad *ludum baliste* ut moris est L. 30.—

« Pro laurentio blanco de boliasco abbate (a) potestarie bisannis. et sunt pro *duobus taciis argenti* ludendis in dicta potestaria ad *ludum baliste* L. 10.—

« Pro iohanne bayardo abbate potestarie vulturi. et sunt pro supradicta causa L. 10.—

« Pro iohanne navono abbate potestarie pulcifere. et sunt pro supradicta causa. L. 10.—

(a) A spiegare cosa fossero gli *Abbatì* che si ricordano ne' documenti che riporto, mi servirò delle parole stesse del mio ottimo amico il chmo. Cav. Luigi Belgrano, archivista della Banca di S. Giorgio, cui debbo questo schiarimento e tutte le preziose notizie che riguardano la sua Genova.

« Nell'anno 1270 i Genovesi, cacciato il podestà che li reggeva, confidarono la cosa pubblica ad Oberto Spinola e Oberto D'Oria nobili ghibellini, e conferirono ai medesimi il titolo di *Capitani*. Costoro, desiderosi di potere, si diedero a blandire la plebe, e per meglio cattivarsene l'animo, crearono un nuovo magistrato col nome di rettore od *abbate* del popolo, il quale dovesse essere di condizione popolare, abitare nel Palazzo del Comune, avere un corteggio di truppe, sedere in mezzo dei capitani stessi nelle pubbliche adunanze, ed avere una particolare ispezione sulle cause ed i ricorsi del popolo. All'abbate del popolo in Genova, tennero dietro più tardi, quelli delle tre valli o podesterie di Polcevera, Voltri e Bisagno. L'epoca precisa della loro istituzione non si conosce, ma già si trovano eletti nel 1380. L'Abbate, giusta quanto si legge in un atto del 1413, a rogito del notaro Antonio di Credenza cancelliere del Comune, doveva essere *probus, sapiens et status presentis amator*.

« L'autorità degli Abbati di queste valli, negli ultimi tempi della Repubblica, era ristretta alla presidenza dei Consigli delle medesime, onde per siffatto lato possono rassomigliarsi ai Sindaci d'oggi; e di questi Consigli restavano poi membri perpetui, spirato l'anno pel quale durava la loro carica.

« In forza di un'antichissima costumanza l'Abbate di Bisagno nella vigilia del Natale, recavasi in Genova per offerire al Doge le sue felicitazioni, giurargli fedeltà in nome di quella valle e presentarlo di una specie di carro detto *Confogo*, pieno di fiori e verdura (di cui la medesima abbonda), e tirato da varie coppie di buoi.

XVII.

Cartul. Mass. Com. Ian. an 1404, fol. 53 verso

(Arch. della banca di S. Giorgio. *Doc. ined.*)

« 1404, 11 decembris.

« Pro thoma de bargalio et bartholomeo de coronato. et sunt pro *taciis argenteis ludendis ad ludum baliste* pro anno presenti in civitate ianue *libras 18 et solidos 15*. Et pro antonio de plano de fegino abbate potestarie vulturis. et sunt pro *taciis ludendis ad dictum ludum baliste, lib. 6, sol, 5*. Et pro andriolo de tasistro abbate potestarie pulcifere. et sunt pro dicta causa *lib. 6. sol. 5*. Et pro iohanne de montali abbate potestarie bisannis et sunt pro dicta causa, *lib. 6, sol. 5* L. 37. 17.

XVIII.

A. Biglia (*Historia mediolanensis*, lib. viii), parlando dell'assedio che, nel 1430, i fiorentini posero a Lucca, scrive che i cittadini di questa: « *Novum teli genus invenerunt: gerebant manibus fustem cubiti et alterius dimidii longum (se cubito romano=m. 0,666; se braccio lucchese=m. 0,585): huic suffixae erant cannae ferreae, quibus item sulphure ac nitro oppletis globulos ferreos vi ignis emittebant* ». Ora posso assicurare che i Lucchesi avevano *schioppetti* sino dal 1410, e cito a farne fede un documento inedito estratto dal R. archivio di Lucca, favoritomi dalla gentilezza di quel Direttore Signor Cav. Salvatore Bonghi, cui mi professo gratissimo per questo e per altri egualmente preziosissimi, de' quali mi è stato cortese, che saranno pubblicati in questo mio lavoro. Eccone le parole:

« In mccccx a di xv settembre

« Anventario della tersewaia di Cittadella ecc.

« Anche vjj *isschoppietti* piccoli cho *ceppi di lenghio*.

« Anche Ljjjj *isscopieti* di ferro da tenere in mano cho *manichi grandi* » (a carta vjj recto).

« Anche uno *isscopietto* di fero chol *cepo*.

« Anche jjjj *isschoppietti di lengname cerchiati di ferro* » (a carta xii recto).

Dunque è falso il racconto del Biglia; e non istimo poi, secondo crede il chmo Promis (*Trattato di Francesco di Giorgio Martini*, P. II, p.103), che abbia voluto alludere con quelle sue parole « *A schioppi di più carne ed una cassa sola, (cioè ad organi)* ». Così non posso convenire col nostro chmo illustratore del Martini che, que' « *petit meschants canons mal montéz, que on appelloit à la Luquoise*, en

forme d'une espaule de mouton », ramentati da Brantôme, non prendessero il loro nome dalla nostra *Lucca*. Se la Francia, per testimonianza di Brantôme, traeva canne d'archibuso *da Pinerolo e specialmente da Milano*, avrebbe potuto benissimo far fabbricare gli archibusi o gli schioppi *alla lucchese*. Ad ogni modo, sarebbe stato meglio che il dubbio della provenienza di un tal nome, non fosse stato mosso da uno scrittore italiano.

XIX

*Libro delle Riformagioni del Consiglio gen. della Rep. di Lucca
dell'anno 1443, carta 38.*

(Arch. di Stato di Lucca. *Doc. ined.*)

• A. D. MCCCXLIII ind. vi die xxviii Junii.

• Magnifici et potentes domini Domini Antiani et Vexillifer Iustitie etc. ordinaverunt et decreverunt et reformaverunt ut infra per ordinem continetur videlicet:

• Quod quolibet anno de mense maii videlicet prima die et consequenter prima die septembris cuiuscumque anni ordinari et constitui debeant expensis lucani Comunis quatuor premia diversi valoris in totum florenorum decem et octo, ad holonenos xxxvi pro floreno, constituendo dicta premia de illis rebus et secundum eam formam et modum prout videbitur conveniens Magnificis Dom. qui presidebunt pro tempore dicti premi constituendi. Que quidem premia largiri debeant *melioribus balistariis sive sagiptariis qui ad balistandum admittentur*, modo et ordine infrascripto, videlicet.

• Quia diebus et temporibus suprascriptis debeant prefati Mag. Dom. ordinare in curtili vel in alio loco convenienti, pro ut eis videbitur, unam *rotellam convenientem, in cuius medio sit signum aliquod ad quod balistetur, quod vulgariter dicitur la BROCCA*. Deinde *constituantur balistarii procul a dicta rotella sive signo per cxx passus (M. 88, 895)* unde ad ipsum signum balistetur per quemlibet balistarium semel tamen. Et *cuiusque balistarii sagipta sit suo nomine inscripta* ita ut cognoscatur cuius sit. Et demum sagiptatione completa ita quod nullus supersit balistarius ad balistandum, tunc *dicta rotella diligenter inspiciatur* per eos quos ad id Magn. Dom. tunc presidentes specialiter deputaverint, qui sacramento per eos prestito de fideliter et diligenter id officium exercendo *sumant ex illa rotella quatuor principales sagiptas que magis prope dictum signum quod dicitur la BROCCA vel in ipsa brocca affixe fuerint*. Et facta diligenti recognitione dictarum sagiptarum in manum ad id ut supra deputatorum, tunc primus ac majus premium largiatur ei cuius sagipta

propinquier inventa fuerit dicte *brocche*. Secundum vero premium ei cujus sagipta fuerit secundo loco propinquier dicte *brocche*. Tertium vero premium ei cujus sagipta tertio loco fuerit dicte *brocche* propinquier. Quartum vero premium (quod semper sit ipsa rotella cum sagiptis in ea affixis) largiatur ei, cujus sagipta quarto et ultimo loco propinquier fuerit dicte *brocche*. Ceterum ad tollendas ambiguitates et dubia que oriri possent de propinquitate sagiptarum predictarum, declaratum intelligatur et sit hujus virtute decreti, quod *sagipta que inveniatur in ipsa brocca sit ceteris omnibus prior et potior et propinquier*. Verum sicut aliquando accidere posset, alia superveniret sagipta que prioris in *broccam* infixæ hastam infringeret, ita quod non posset cognosci cujus fuerit prior sagipta, tunc alia que supervenisset et in ipsa *brocca* esset affixa vel illi propinquier esset et cognosci liquido possit cujus sit ipsa sagipta, intelligatur esse ceteris prior et potior. Sagipta vero que cognosci non posset fortunam accuset et non legem. Et hoc servetur in omnem casum et eventum quotiescumque aliqua sagipta cognosci non possit cui succedat in prioritate alia sibi proxima et propinquier. Sagipta vero que non fuerit in *brocca*, que tamen ipsi *brocche* fuerit propinquier sit prior et potior omnibus aliis. Sed *sagipta brocche appropinquans per lineam rectam (a) ex parte superiori sit, ceteris paribus, omnibus aliis prior et potior. Illa vero que per eandem lineam rectam appropinquabit brocche ex parte inferiori, ceteris paribus, sit omnibus aliis ex transverso propinquier prior et potior. Ex reliquis vero sagiptis ex transverso trajectis illa intelligatur et sit aliis prior et potior que, ceteris paribus, fuerit brocche propinquier. Si vero due aut plures sagipte pares per omnia invente fuerint, tum premium largiri debeat ei qui sorte prior ad balistandum fuerit admissus et de bursa extractus ut primum dicatur*, sicut enim ipsum fortuna priorem ad balistandum admisit, sic debet et prior ad premium consequendum admitti. Et ad hujusmodi sagiptationem sive balistationem nullus admittatur qui non sit aut civis lucanus aut comitativus aut districtualis lucane civitatis vel ejus comitatus districtus aut forzie continuus habitator. Et quicumque admissi debeant imbursari et ex bursa postea extrahi singulatim. Et quicumque fuerit primo extractus prior ad balistandum admittatur et sic successive procedatur usque ad ultimum. Et ad dictam sagiptationem nullus admittatur qui non habuerit sagiptam cum tenerio suam propriam et non alienam cum qua veniat ad sagiptandum, et ita jurare teneatur quilibet balistarius quod balista sit sua pro-

(a) La perpendicolare pel centro della *brocca*.

pria et non alterius. Quod si quis contrafecerit puniatur de facto in ducatis duobus pro qualibet vice et in eandem penam incidat qui plus quam semel balistasse eadem die inveniretur. Et ita servari debeat deinceps temporibus successivis non obstante contrarietate quacumque » (a).

XX.

Libro delle Rif. del Cons. gen. di Lucca, an. 1468, carta 214.

(R. Arch. di Stato in Lucca. *Doc. ined.*)

« An. Dom. MCCCCLXVIII. ind. II, Die XXVII Dec.

« Magnifici et potentes domini Domini Antiani etc, decreverunt et statuerunt quod deinceps perpetuis futuris temporibus unumquodque collegium dominorum Antianorum teneatur et debeat sub pena ducatorum viginti auri in uno die festo quem dictum Collegium elegerit facere balistari publice ad duo bravia sive premia , alterum valoris ducatorum quatuor auri , alterum ducatorum duorum. Et unum ipsorum braviorum debeat omnino esse *una balista lignea*. Quorum quidem braviorum sive premiorum primum et majus detur illi balistanti qui fuerit proximior ad signum: et secundum detur alteri proximiori: tertius vero propinquior ad signum habeat et habere debeat *targam cum sagittis in ea existentibus* (b). Ad ipsa vero bravia nemo balistare possit qui non sit abitator in civitate lucana vel in

(a) Questo decreto della Rep. di Lucca non ha bisogno di commenti. A gloria della Italia non vi leggiamo verbo che accenni ad imitazione di usti stranieri nella istituzione di questo giuoco d'armi « Il tiro federale svizzero (così è detto nell'opuscolo sul *tiro a segno nazionale* in Italia, Torino 1862, pag. 4) è il tipo sul quale si modellarono simili istituzioni introdotte ora in Francia, nel Belgio, in Germania, in Inghilterra. *Fu desso nelle parti essenziali il tipo anche per noi* ». Ed un riputato periodico della capitale (V. *Gazzetta di Torino*, N° 150) aggiungeva — *ed è in SVIZZERA CHE BISOGNA ANDARE A CERCARE LE ORIGINI DI QUESTA ISTRUZIONE!*.. Gli avi nostri non agivan certo così. Essi prendevano motivo di fare nuove istituzioni dai bisogni dello stato e dalla utilità, dai vantaggi che poteangliene provenire. Egliino operavano pel lo suo meglio, e con le norme che parean loro più atte all'uopo, senza farsi imitatori d'altrui, perchè erano maestri di tutto ed a tutti.

(b) Un riscontro a queste parole trovasi nel decreto del Comune di Jesi del 1486 pel *tiro a segno* colla balestra da farsi ogni anno il giorno 2 di Giugno. In esso è detto che « *secundus proximior* (vincat) *thaulactium cum sagittis in eo* » (Vedi *Doc. xxii*). In que' tempi che noi, un pò troppo ingrati verso gli avi nostri, chiamiamo se non barbari, almeno di poca civiltà, se v'erano imitazioni o copie, eran fatte sempre sopra originali italiani.

ejus comitatu fortia vel districtu. Si quis autem preter hujusmodi habitatores balistaret incidat in penam floreni unius et nichilominus consequi non possit ullum ex dictis premiis quamvis esset proximior, sed reputetur ac si non balistasset. Insuper cum una et eadem balista non possit balistare nisi uniea persona tantum sub pena perdeni ipsam balistam que applicetur de facto camere lucani comunis, non admissa ulla excusatione domino dicte baliste vel alteri qui eam balistanti comodasset. Et super predictis procedere possit et debeat dominus Potestas Lucanus de facto et absque ulla solemnitate statutorum vel scriptura. Et ad tollendam occasionem scandalorum quando passim et ubilibet per civitatem balistraretur vel *caussa exercitii, vel ad aliqua bravia* statuerunt et ordinaverunt quod nemini liceat balistare in ulla strata, platea vel loco publico Civitatis Lucane vel burgorum nisi solum et dumtaxat in infrascriptis locis ad id deputatis videlicet: in curtilli palatii, in curtilli Cittadelle et prope menia civitatis et burgorum quia in dictis locis potest facilius percaveri ne transeuntes temere offendantur. Si quis autem extra dicta loca publice balistaret incidat in penam perdeni de facto balistam ad opus camere Luc. Comunis. Et ut major esse possit numerus balistariorum que res redundat in utilitatem reipublice, statuerunt impune posse teneri in domibus, et per unumquemque habitantem in comitatu balistarium posse portari balistam vel *caussa exercitii vel caussa aucupandi vel veniendi* Lucam ad balistandum ad hoc ut nullus de ipsis habitatoribus excludatur a facultate balistandi ad ipsa premia et serviendi etiam reipublice cum opus esset. Non obstante quocumque statuto in contrarium vel aliter disponente. Diffinitio autem proximiorum ad signum pertineat ad Magn. Dominos vel ad eos quibus ipsi Magnifici Domini commiserint. Nullus autem admittatur ad balistandum nisi primo fecerit se describi per Cancellarium et describi fecerit suum nomen super balista et super sagitta. Non liceat Cancellariis accipere premium pro descriptione hujusmodi nisi usque in quatenos tres pro quolibet et non ultra .

XXI

Libro delle Rif. del Cons. gen. di Lucca, an. 1470, carta 89.

(Arch. di State in Lucca. *Doc. ined.*)

• An. D. MCCCCLXX. Ind. III. Die 25 Junii

• Convocato et congregato magnifico majori et generali consilio etc. fuit propositum, servatis servandis, per spectabilem virum Martinum de Cenamis magnificum Vexilliferum Iustitie :

Quod superioribus mensibus fuit factum decretum de paliis bali-

standis tempore cujuslibet collegii (che durava in officio due mesi) proposito publico premio, ut invitarentur juvenes ad exercitium baliste ad publicam utilitatem, et sive premii parvitate, quod est ducatorum sex pro qualibet vice, sive quo respectu alio videtur quotidie numerus balistantium minui et res quasi neglectui haberi ex quo non sequitur optatus effectus, et propterea videtur expediens ut redigeretur ad binam vicem in anno, et majus premium constituere; ut pro hoc majus numerus balistantium concurreret. Ideoque peti- tum in Dei nomine consuli.

Iohannes de Arrigis, Paulus de Podio consuluerunt quod auctoritate presentis Magn. Consilii decretum editum supra paliis balistandis intelligetur et sit confirmatum in omnibus suis partibus preter quam in parte ubi disponit quod sex vicibus balistrari debeat in anno, in qua parte intelligatur et sit correctum et redactum ad binam vicem in anno, videlicet una in octava Resurrectionis Dom. nostri yhu Cristi, et alia die sancti Reguli cuiusque anni. Et premium constitutum inter omnes sex vices in quibus vigore dicti Decreti balistari debebat, sit constitutum in dictis duobus vicibus, videlicet de ducatis xviii pro qualibet vice, non obstante aliqua contrarietate.

In cuius consilii reformatione etc.... decretum et reformatum fuit juxta consilium supra redditum».

XXII.

Riformagioni di Jesi, an: 1486, fol. 46—50.

« Die xviii Novembris 1486.

« Concilio publico et generali comunis et hominum civitatis Exij ac comitatus eiusdem heri pro hac die solemniter bannito et preconizato ac per licteras in comitatu requisito ad sonum Campanie comunis etc.

«Et primo, cum nonnulla in comuni occurrant agenda pro utilitate publica et bono viuere ciuitatis et comitatus eiusdem, proponitur et fit generalis proposita publice vtilitatis, super qua unusquisque arrenghare et consulere possit etc.

«Iohannes isilerius vir spectabilis vnus de numero concilii predicti surgens petito pulpito diuino inuocato presidio recetpo prius corporali iuramento dixit et consuluit super dicta prima proposita utilitatis publice etc....quod cum dies ille Secundus Junij proxime decursi quo populus exinus diuino suffragante auxilio victoriam contra eos qui ciuitatem istam occupare tentarunt obtinuit dici possit gloriosus et singulari celebratione dignus ad rei et posterum memoriam dies ipse ex nunc auctoritate presentis decreti custodiat ad

dei laudem et gloriam Virginisque gloriose matris marie et totius curie celestis sub pena decem bolonenorum pro quolibet contra faciente pro dimidia comuni applicanda et pro alia dimidia officiali exequenti: et construatur Imago Virginis gloriose que reponatur et custodiatur devote in episcopatu, et cum ea ipsa die per civitatem deferenda fiat processio sollemnis cum Clero et populi multitudine ut fieri solet in festo corporis Christi cum torqueis sive cereis duodecim trium librarum pro quolibet et cum candelis populo generali dandis ita quod accensis omnibus per civitatem luminaria fiat: quos cereos Societas Virginis gloriose conseruet operandos et arduos in Societate Corporis Christi benedicti cum acciderit honorarij: Item ad memoriam successorum et diei solemnitate *balistetur eo die cum propria balista et non aliena bravium* (Palio, premio) *valoris decem florenorum et trahentium sive balistantium primus proximior bravium: secundus proximior thaulactium (a) cum sagiptis in eo: et tertius proximior ceteras sagiptas tractas et balistatas vincat:* et omnia premissa fiant sumptibus comunis exij: Et ut fiant sine intermissione ex nunc duanerij siue datierij comunis pro tempore existentes auctoritate presentis concilij teneantur et obligentur predicta exequi et expediri facere et solvant soluenda ita ut omnia ut premititur fiant sub pena vigintiquinque ducatorum duanerijs sive dauierijs comunis qui predicta non fecerunt observaverunt et adimpleverunt applicanda de facto comuni exij.

« In reformatione cuius quidem concilij facto misso et celebrato solemniter partito, etc....super prima proposita publice utilitatis, etc....circha diem quo habita fuit victoria in occupatores civitatis celebrandum, etc..... ad bussolas et palluctis hoc modo videlicet quod quicumque vult et sibi placet dictum consilium sit una pars et mittat palluctas in bussola alba del sic: volentes vero contrarium mittant palluctas in bussola rubea del non: unde datis palluctis re-collectis et numeratis victum fuit dictum consilium per palluctas nonaginta septem del sic quatuordecim in contrarium restitutis non obstantibus» (b).

(a) Il Tavolaccio «largo scudo, tondo, di legno coperto di cuoio. S'adoperavano nei secoli di mezzo» (GRASSI). In questo caso era il *Tondo* del bersaglio.

(b) Questo documento lo pubblicai la prima volta nel mio opuscolo sul *Tiro a segno* a Jesi.

XXIII.

Rifor. del Cons. Gen. di Lucca, an. 1487, car. 12 ter.

(Arch. di Stato in Lucca, Doc. ined.)

« An. Dni. MCCCCLXXXVII. Indictione v. die xxiiii Aprilis.

« In nomine Domini Amen. Convocato, congregato et coadunato Magnifico Maiore et Generali Consilio Populi et Comunis Lucensis, vigore suprascripte deliberationis, Luce in palatio residentie Magnificorum Dominorum, ad sonum campane vocemque preconis, sono tube premissa, ex parte et mandato Domini Lucani Potestatis, ut moris est, et secundum formam Statutorum. In quo Consilio interfuerunt ipsi Magnifici Domini et duo partes et ultra Consiliariorum dicti Consilii, fuit, servatis servandis, per Magnificum Vexilliferum Iohannem de Podio propositum;

« Quod videtur esse utile et necessarium habere homines expertos qui sciant uti armis quando esset opus, et propterea esset bene proponi aliquod premium ad quod *traheretur archibugiis et similibus instrumentis bellicis*, (a) per personas instructas et per eos qui discere vellent, ita quod, tempore necessitatis, essent qui scirent uti, ad tutelam civitatis et propulsationem hostium. Ideo petitum, in Dei nomine, consuli.

« Ser Bartolomeus Guarguaglia	}	consilarii dicti Consilii, surgentes ad arengheriam publicam, etc. Consuluerunt.
« Petrus de Podio et alii		

« Quod cum proposita facta per Magnificum Vexilliferum, que esset de experimentandis et exercitandis personis, que praticentur et fiant experite in trahendo cum *archibugiis, schioppettis et passavolantibus et aliis huiusmodi tormentis et instrumentis bellicis*, est utilis et necessaria, qua tum parum est habere in munitionibus talia instrumenta, nisi sint qui illis uti in necessitatibus sciant; et etiam sit tutius et espeditius *habere cives* his artibus instructos, qui sese maiore fide et diligentia gererent, *quam exteri et forenses*, et cum maiore studio et amore se exercerent circa tutelam et defensionem civitatis et hostium propulsationem. Ideo, huius Magnifici Consilii Auctoritate, Magnifici Domini presentes, aut qui per tempora erunt, una cum Officio spectabilium sex supra introitibus, possint et debeant super predictis supra propositis, et omnimodam auctoritatem habeant disponendi, ordinandi et providendi et modum et ordines dandi

(a) Di tale istituzione parlò il Cianelli (*Dissertazioni sopra la storia Lucchese*, tom. II, p. 198), senza riportare verbo di questo nè degli altri documenti che seguono.

et faciendi, tam circa modum trahendi cum predictis instrumentis, quam proponendi premium ipsis trahentibus, quod ipsis Magnificis Dominis et Spectabilibus Sex videbitur, et totiens in anno, quotiens eis visum fuerit, et tam in Civitate quam in Comitatu et districtu, et omnia et singula alia in predictis et circa predicta faciendi, statuendi et ordinandi que necessaria sunt. Et quidquid sic per eos, vel duas partes ex eis, in predictis et circa predicta factum, statutum, dispositum et ordinatum fuerit, valeat et teneat et executioni mandetur, ac si per presens Magnificum Consilium factum, statutum et ordinatum fuerit, omni contrarietate cessante. Et auctoritas ipsorum Magnificorum Dominorum et spectabilium civium in predictis duret menses tres proxime futuros.

• In cuius Consilii reformatione, dato et misso partito et servatis servandis per LXVIII Consiliarios reddentes eorum pallottas albas in pisside affirmative pro sic, non obstante xv in contrarium repertis, decretum et reformatum fuit iuxta consilium superscriptum».

XXIV.

Rifor. del Cons. Gen. di Lucca, an. 1487, car. 31—32.

(Arch. di Stato in Lucca, *Doc. ined.*)

• An. Dni. MCCCCLXXXVII, indictione v. Die xviii Iulii.

• Magnifici et potentes domini Domini Antiani et Vexillifer Iustitie populi et Communis Lucensis, collegialiter congregati in sufficienti numero, una cum integro numero Spectabilium Sex civium super introitibus, vigore auctoritatis et baijie eis attribute a Magnifico Generali Consilio die xxiiii Aprilis MCCCCLXXXVII super materia *ludi archibugiorum et aliorum instrumentorum bellicorum* et modo instituendi ludum et trahendi cum dictis Archibugiis et aliis instrumentis, et tempore statuendi et ordinandi quibus dictus ludus fiat et trahi debeat et premium seu premia proponendi trahentibus et se in dicto ludo exercentibus, et aliis in dicto decreto et prout in dicto decreto contentis: Volentes et intendentes ipsa eis et eorum auctoritate concessa ut supra, et voluntatem ac mandatum prefati Magnifici Consilii exequi et ad effectum producere, viso dicto decreto et eorum auctoritate predicta, ~~et~~ utentes in premissis et infra-scriptis omnibus et singulis, habito inter se se tractatu et matura deliberatione, ac invicem consentientes, dato et misso partito inter ipsos Magnificos Dominos et Spectabiles Sex, et obtento secreto scrupitino, omnes concordés, et ipsorum nemine dicrepante, repertis omnibus pallottis albis in pisside affirmativa pro sic, nulla reperta in contrarium, statuerunt, ordinaverunt et fecerunt ut infra.

« Quod dictus *ludus et exercitium trahendi cum archibugiis, schioppettis et aliis huiusmodi instrumentis*, ut in dicto decreto continetur, intelligatur et sit institutus et institutum in quatuor vices in quolibet anno. Et sic fieri et trahi debeat per personas ad id instructas, et volentes adiscere dictum exercitium, et se in eo exercere; videlicet in festo Sancti Reguli, pro una vice. In festivitate Natalis Domini nostri Iesu Christi, pro alia vice. In festivitate Pasce pentecostis, pro alia vice; et pro alia in festo Sancti Petri apostoli cuiuslibet anni.

« Premium vero dandum et proponendum ipsis trahentibus sit et esse debeat *brachia otto damaschini viridis, vel alexandrini*, qualibet vice ipsarum cuiuslibet anni, et *unus schioppettus*, que premia dentur et consignentur ut infra, videlicet; brachia octo damaschini predicti dentur et consignentur illi ex dictis trahentibus, qui per Magnificos Dominos pro tempore existentes declarabitur esse primus, hoc est *qui meliorem ictum et propriorem ad metam sive signum fecerit*. Secundum vero premium est schioppettus, detur et consignetur ei quem Magnifici Domini declaraverunt esse secundum a meliori, et *secundum meliorem ictum fecisse*; cum hoc quod brachium supra-scripti domaschini non excedat pretium bolonenorum 50.

« Et *quilibet* dictorum trahentium et in dicto ludo trahere volentium, *teneatur et debeat habere Schioppettum vel Archibugium, vel aliud simile instrumentum quod sit suum proprium et non alienum, et cum ipso suo istrumento, et non alieno, trahat et trahere debeat*; de quo instrumento quod sit eius proprium fidem facere teneatur, vel suo sacramento firmare, ad quod prestandum adstringatur. Et quod dictum est de trahendo cum proprio et non cum alieno instrumento, non intelligatur nec se referat ad trahentes prima vice et ad primum premium proponendum, sed post ipsum primum qualibet vice et in quolibet alio premio ad quod trahentur debeat unusquisque trahere cum suo proprio instrumento ut supra prestito.

« Et predicta teneantur et debeant Magnifici Domini executioni mandare, et premium proponere et alia facere, ut supra, temporibus et modis ordinatis, sub pena ducatorum xxv, pro quolibet et qualibet vice. Verum, si aliquo impedimento legitimo incidente in tempus seu diem constitutum, non possent executioni mandare, sit in arbitrio Magnificorum Dominorum differre octo vel xv diebus ad exequendum, et executioni mandandum ut supra, et excusentur a pena.

« In Castro Camaioris, vicaria Corellie et vicaria Vallisariane, et quolibet dictorum locorum similiter fiat *dictus ludus, et trahatur*

*cum schioppettis et archibugiis et aliis huiusmodi instrumentis ut supra, bis in anno; videlicet tempore cuiuslibet vicarii, et sic qualibet semestri semel, et premium intelligatur et sit propositum et constitutum ipsis trahentibus et ludentibus, brachiorum viginti fustani, non excedendo pretium bolonenorum trium pro quolibet brachio. De quo premio constituto et sic providendo, curam habeat quilibet Vicarius in suo tempore. Qui teneatur in qualibet sua vicaria supra nominata, predicta exequi et executioni mandare, dicto tempore sui vicariatus durante, sub pena Ducatorum xxv, si sic facere et exequi omiserit. Et qui Vicarii et quilibet eorum in sua Vicaria, pro pretio dicti *bravii* seu *premi* proponendi, et pro ipso pretio accipere et seu solvi facere possint de pecuniis compositionum Vicarie, quantum pro ipsa emptione et pretio sufficiat, admittendis in datiis ipsarum Vicariarum et cuiusque ipsarum faciendis Lucani Comuni. Et detur premium *primo meliori*, idest qui meliorum ictum fecerit, ut supra.*

« Et Spectabiles Sex, ad requisitionem Magnificorum Dominorum teneantur et debeant facere mandatoriam pretiorum, pro emptionibus suprascriptorum premiorum et in dictorum sumptibus ex pecuniis Magnifici Comunis Lucani, sub pena Ducatorum vigintiquinque, pro quolibet contrafaciente et qualibet vice.

« *Et nullus ad trahendum admittat nisi sit civis lucensis vel de Comitatu Lucano et districtu seu in civitate comitatu et districtu lucano habitans, vel esset in terris Domini lucani Episcopi vel Lucani Capituli.*

« Item, quod non possit dictus ludus fieri, nec ad premium aliquod suprascriptorum trahi, nisi saltem concurrant et intersint, ad ipsum ludum et ad trahendum ut supra, persone et trahentes numero viginti. Et nullus trahere possit ad dicta premia, et quolibet eorum nisi semel tantum in quolibet ludo quod fiet, quolibet loco et tempore ordinato, aliter nullum premium consequatur.

« Acta et firmata suprascripta omnia et Singula, per suprascriptos Magnificos Dominos et Spectabiles Sex ut supra, suprascriptis anno, indictione, mense et die.

XXV.

Rifor. del Cons. Gen. di Lucca, an. 1490, car. 33.

(Arch. di Stato in Lucca. *Doc. ined.*)

Anno MCCCCLXXX die vero xiv junii de mane.

« Proposuitque etiam ipse magnificus vexillifer quod *Ludus Archibugiorum et Schioppettorum*, qui secundum formam decreti exercetur

quater in anno in nostra civitate, videtur quodammodo inutilis non operari effectum ad quem fuit inductus, nisi modus aliquis detur; cum externa die cum luderetur non interfuerunt vix xx ad nutus statuti et 4 tamen vel circa dederunt in targam. Quapropter si videatur provisionem aliquam facere, consulatur in Dei nomine qui legetur decretum suprascriptum.

• Consultum tandem fuit; quod auctoritate presentis Magnifici Consilii, intelligatur et sit statutum, sancitum et ordinatum quod lex et decretum suprascriptum, editum die 18 juli' 1487 supra *ludo archibugiorum et schioppellorum*, cum contentis in eo, reducatur et sic intelligatur et sit reductum ad hunc modum et ordinem videlicet.

• Quia ludatur et trahatur *bravium* secundum et prout in ipso decreto fit mentio quater in anno. Bis cum *balistis* et bis cum *schioppettis* et seu *archibugiis* hoc modo et ordine, videlicet; prima vice qua nunc trahetur, trahatur cum *schioppettis* vel *archibugiis*; et secunda vice cum *balistis*; tertia vice, cum *schioppettis* vel *archibugiis*; 4^a vice cum *balistis* et sic successive continuetur successivis temporibus, secundum ordinem predictum. Hoc addito tamen, quod ita demum possit *trahi vel ludi cum schioppettis vel archibugiis* ad bravia predicta si trahentes et ludentes erunt, qualibet vice, *ad minus numero 60* et trahentes cum *balistis* vel ludentes *ad minus centum et viginti*; et non aliter, nec alio modo. In aliis vero, tam circa modum, formam, tempus et qualitates, et alia omnia contenta in suprascripto decreto, die suprascripta de ludo archibugiorum 18 julii edito, ipsa omnia debeant observari, tam in balistariis quam in trahentibus cum schioppetto vel archibugio; et quod singula singulis congrue referendo, non obstante decreto suprascripto in contrarium disponente, et quacumque alia contrarietate, quibus in partibus contrariis, intelligatur et sit derogatum.

• Et ut *plures ludentes cum ipsis archibugiis vel schioppettis inveniuntur*, et detur materia exercitandi nostrates ad sic ludendum, officium Spectabilium Sex supra introitibus Lucani Communis de cetero teneat et debeat tradere insolutum et ad computum mandatoriarum, pro competenti pretio Comestabilibus et Castellanis, tam in districtu quam in civitate et cuilibet ipsorum, unum *schioppettum vel archibugium* ad electionem ipsorum quod ipsos habere debent; et quod ipsi comestabiles et castellani accipere teneantur insolutum, ut supra; hoc tamen addito, quod ille comestabilis et castellanus, qui semel unum schioppettum vel archibugium modo suprascripto habuit, non teneatur alium, aliquo tempore, preterea recipere, et qua lex et traditio incipiat habere locum in castellanis et comestabilibus, tam civitatis

quam districtus, in futurum eligendis et seu referendis, et non antea, non obstante quacumque contrarietate.

« In cuius quidem, et in quorum superscriptorum decretorum sancitum et ordinatum fuit prout supra continetur et fit mentio, non obstantibus 7 palloctis pro non; in contrarium repertis ».

XXVI.

Rifor. del Cons. Gen. di Lucca, an. 1493, car. 184.

(Arch. di Stato in Lucca, *Doc. ined.*)

Anno MCCCCLXXXIII, inditione XI die XX augusti.

« Secundo propositum fuit per eundem Magnificum Vexilliferum, per hec verba videlicet. Instat modo festum Divi Reguli in kalendis septembris proximis, quo tempore et die, secundum nostre civitatis ordines, solet cum *schioppetis archibugis et huiusmodi similibus instrumentis trahi et ludi ad bravium quoddam damaschini. Et quoniam pauci ad modum inveniuntur ipso tempore trahentes et ludentes*, cogitarunt isti Magnifici Domini perutilimum fore et esse si lege contraria caveatur unicuique licere et *cum alieno instrumento sive archibugio trahere et ludere*, vel alio modo veterum legum difficultates lenire, corrigere et modifigare. Quid ergo sit supra huiusmodi agendum consulatur in Dei nomine.

« Recitatis variis consiliis super ista proposita et contentis in ea, Magnifici Domini et preceptor Collegii posuere imponi facere infra-scriptum partitum videlicet; quod auctoritate et potestate presentis Consilii et ordinis amplissimi, decretum et deliberatum sit, quod pro nunc in festo proximo Divi Reguli circa ludum et exercitium schioppetorum et archibugiorum servetur forma decreti et decretorum et ordinum vigentium; preter quod in ea parte ubi fit mentio *quod schioppetus sive archibugius sit proprius trahentis; sed pro hac vice unusquisque, possit etiam cum alio et alterius archibugio trahere et ludere*, derogando pro hac vice ipsi decreto sive decretis in ipsa parte contrariis. Pro successivis vero temporibus, ut possit salubri lege et remedio provideri, statutum et sancitum sit; quod Magnifici Domini Antiani presentes teneantur eligere sex cives, ordine et meta terse-rorum servata, qui quidem cives et duo ipsorum partes habeant et habere intelligantur plenam et liberam auctoritatem *revidendi et examinandi decreta et ordines supra superscripto ludo archibugiorum et schioppetorum vigentia, vigentes et usque in presentem diem edite et editas et illa et illos, et quenlibet ipsorum, corrigendi, emendandi mutandi et de novo, si eis videbitur et placebitur reformandi*. Circa que ipsi cives, et due partes ipsorum, tantam habeant auctoritatem et

partem, quatenus habet presens consilium, duraturam per mensem unum continuum proxime futurum. Derogando omnibus et singulis statutis et decretis in contrarium.

• In quorum supra contentorum reformatione et summa, dato inter Magnificos Dominos consiliarios omnes partito ad palloctas et pissides per secretum scripturinum, et secundum formam Statuti, per sufficientem numerus palloctarum, decretum, optentum et reformatum fuit omnia supra consulta et contenta; VIII palloctis pro no in contrarium repertis non obstantibus, ipsis palloctis palam numeratis et alta voce ».

XXVII.

PROVVISIONI, CIRCOLARI, ECC. SCRITTE

IN NOME DEI NOVE DELL'ORDINANZA E MILIZIA FIORENTINA DA
NICOLÒ MACHIAVELLI.

(Arch. Stor. Ital. tom. xv, p. 429.)

« 1507, 5 ottobre. A Giovanni Peruzzi, vicario di Sangiovanni (a)

« E sarà in questa una nota de' disubbidienti di queste ultime mostre. Voliamo seguiti la usanza e costume delli altri: e questo è, che tu faccia *pagare loro soldi 20 per uno*, o vero che *li stieno due giorni in prigione*.

« Perche noi intendiamo che messer Giovanni Tedesco ha ordinato uno *tondo* (cioè il *bersaglio*) per podesteria, per fare *trarre ad mira* e' sua scoppiettieri; voliamo pertanto che tu habbi ad te el cancelliere di decto messer Giovanni, e intenda da lui quello che montano decti tondi, e ad chi e' si hanno ad pagare, e inteso questo, voliamo che dei danari si fussino riscossi da e' dissubidienti per lo addreto, e' quali non fussino anchora rimessi al magistrato nostro, e de' danari riscoterai da e' dissubidienti delle vecchie e delle nuove listre, si paghino decti tondi: e noi adviserai particolarmente quanti danari vengono, ad chi e' s'hanno ad pagare, e quanti danari di riscosso si trovono costi ».

XXVIII.

PROVVISIONI ECC. SCRITTE DA NICOLÒ MACHIAVELLI.

(Arch. Stor. Ital. tom. xv, p. 477.)

« 1508, 2 ottobre. Esercizio del tiro.

« Considerato, li descritti delle podesterie di Sancta Maria Impruneta et di Fiesole havere bisogno di essere exercitati et istruiti ad

(a) «Nello stesso tenore, e sotto il giorno medesimo, fu scritto ad Antonio Masi, vicario di Valdicecina».

maneggiare le arme, maxime li *scoppettieri*; et volendo che li conestabili li hanno in governo, li exercitino; et che decti descripti ogni volta che saranno richiesti da decti conestabili per andare ad *imparrare ad trarre*, habino causa di obedire: deliberarono, che per d. hora a tutto di XI di gennaio proximo, decti conestabili debino *ogni mese tre volte, in dì di festa*, et in quelli dì che a dicti conestabili parrà, ragunare insieme decti descripti in questo modo, cioè: ogni lega una volta al mese, et ciascuna lega di per sè, di modo che in capo al mese habino ragunati tutti li descripti una volta per lega, et non più. Et non raccozino mai tutte e tre le leghe insieme, senza licentia del Magistrato; et quel dì che raguneranno li scripti d'una lega, insegnino ad *trarre cum lo scoppietto, et fare qualche exercitio militare* a quelli di quella lega sola; et facto questo li rassegnino, et apuntino quelli che non fussino compariti, et non havessino giusto impedimento; ecc. ».

XXIX.

Arch. Municip. di Genova, carte sciolte.

(*Doc. ined.*)

« 1514, 10 martii

« Vincentius fereyronus et anthonius mayochus *consules artis balestariorum.*

« Constituti in iure coram vobis spectatis patribus comunis ianne....exponunt quod nobilis laurentius lomelinus qm. philippi implet....ruderibus seu *zeto* illud vacuum quod est extra portellum platee lomellinorum per contra guastatum sancte marte (a) subtus arcem castelleti.....

« Dicunt etiam quod in dicto vacuo dicti balestarii consueverunt se exercere ad ludum baliste a longissimo tempore et citra et per spatium tanti temporis cuius incii memoria non extat in contrarium et sic attento longissima prescriptione et cursu tanti temporis habent in vim privilegii et constanti iuris se exercendi et ludendi ad dictum ludum baliste in dicto loco et vacuo pro ut etiam constat ex arma et insignibus dicte artis sculpta in muro dicti vacui.videlicet in petra fixa in dicto muro in qua est sculpta una balista, et etiam quia dicta ars cedit in beneficium et defensionem reipublice, ut sint plures se exrcentes in *dicta arte que fecit honorem huic patrie*, et propterea dicta ars tanquam utilis reipublicae *omni anno donatur* de publico una tacia que luditur in dicto ludo, et ut etiam magne recreationis et solacii civium inspectantium dictum ludum. etc. »

(a) Ora si chiama piazza della Nunziata del Guastato.

I Consoli pertanto protestano contro il riempimento di questa piazza destinata al *Tiro a segno* della *Balestra*, e ne invocano dai Padri del comune il divieto. Leggendo questo documento, parrebbe se ne dovesse inferire che le armi portatili da fuoco non fossero introdotte, o fossero raramente usate nell'esercito e nell'armata Genovese. Io però credo il contrario, ed attribuisco il prolungamento dell'esercizio del *giuoco della balestra* a Genova, mentre gli *archibugi* e più gli *schiochetti* erano generalmente adoperati in Italia, alla renitenza de' Genovesi di rinunciare all'uso di un arma che, aveva loro fatto acquistare per tutta Europa la fama di eccellentissimi *Balestrieri*.

XXX.

Rifor. del Cons. gen. di Lucca, an. 1520, carte 104-105.

(Arch. di Stato in Lucca, *Doc. ined.* (a).)

« An. Dom. MDxx. Ind. viij, die xx novembris.

« Convocato et congregato magnifico Consilio generali etc... fuit per magnificum Vexilliferum Iustitie prepositum.

« Quod videretur utile et necessarium habere cives nostros instructos et expertos ad trahendum cum artiglieriis ut quando opus esset, quod Deus advertat, scirent eis uti pro tutela civitatis et hostium propulsatione, quod facile ordinari posset si aliquod premium proponeretur, quo prefati cives ad trahendum invitarentur. Et fuit consultum et obtentum... ut infra videlicet.

« Attendentes quod habere munitam civitatem propugnaculis, armis et instrumentis bellicis parum prodesset nisi essent qui sedulo et diligenter eis uterentur, et animadvertentes quod verisimiliter cives proprii magis reipublice sunt affecti quam exteri quia desiderio libertatis servande ne dum fortunas suas omnes propriam vitam exponunt pro salute patrie, et acriter et strenue se gerendo in omni ipsius periculo et discrimine preponunt sibi potius mortem oppetere quam libertatis dulce nomen ammittere et patrie servitutem cernere. Ideo de plenitudine potestatis presentis magnif. Consilii et pro publico et communi beneficio libertatis et reipublice nostre intelligatur et sit institutum exercitium scloppetorum in civitate nostra singulis annis in tres vices, videlicet in die commemorationis libertatis nostre adeste beneficio Altissimi Dei, et de mense septembris in die Dominica qua vexilla traduntur vexilliferis contratarum et de mense decembris in solemnitate Nativitatis D. N. Iesu Christi. Quibus

(a) Il CIANELLI pubblicò poche righe di questo documento nella citata opera a p. 241 per cui può dirsi quasi inedito.

diebus et in quo exercitio nullus trahere possit nisi fuerit Lucensis civis proprius et natus in Lucensi civitate ipse vel pater eius, vel creatus Lucensis civis originarius a Mag. Consilio generali, Et quilibet ditorum trahentium et trahere volentium teneatur et debeat habere scloppetum suum proprium et non alienum cum litteris sui nominis et cognominis in eo incisis, et cum ipso et non alieno trahat et trahere debeat absque auxilio vel favore alicuius. Et an fuerit sibi datum auxilium vel favor sit iudex competens strenuus bari-gellus civitatis nostre, qui in dicto exercitio semper debeat assistere usque ad finem.

« Premium vero dandum et preponendum ipsis trahentibus sit et esse debeat unius vasis argentei valoris ad minus Ducatorum viginti pro qualibet vice ipsarum trium cujuslibet anni, quod dari et consignari debeat illi ex dictis trahentibus qui per magnif. Dom. Antianos per tempore existentes declarabitur meliorem ictam vel priorum ad metam vel signum deputatum fecisse. Item brachiorum sex domaschi valoris ad minus Ducatorum quinque quod dari debeat secundo priorum ad dictam metam ut supra.

« Item spectabiles sex cives super introitibus per tempora existentes teneantur et debeant sub pena ducatorum viginti quinque pro quolibet per totum mensem Martii, Augusti et Novembris cujuslibet anni ordinasse et emisse vasa superscripta argentea et valoris superscripti ad hoc ut temporibus superius ordinatis sint in promptu et parata trahere volentibus.

« Trahentes vero sint et esse debeant ad minus numero centum. Et ut appareat an sit debitus numerus Mag. Dom. Antiani per tempora existentes teneantur et debeant sub pena ducatorum viginti quinque pro quolibet per dies octo precedentes tempora superscripta preconizari facere per loca publica et consueta civitatis nostre superscripta premia et modum cum quo trahi debet et per quos, cum declaratione quod omnes qui trahere volunt debeant eorum nomina describi facere in Cancellaria infra dictum tempus dierum octo. Qui omnes ut supra descripti teneantur sub pena bonorum decem et octo pro quolibet trahere ut supra: que pena exigi debeat eodem modo quo exiguntur et exigi debent condemnationes deficientium in magnifico consilio generali non admissa aliqua excusatione nisi infirmitatis vel absentie declarando tamen quod si quis ex numero ditorum centum vel plurium descriptorum recusarent trahere velle, et potius eligerent solvere penam superscriptam ob hoc non debeat cessari quominus premia superscripta in suo casu consignentur illis qui meliorem ictum fecerint etiam quod numerus

dictorum descriptorum centum vel plurium non traxerit, sed facta monitione alta et intelligibili voce a publico precone nostri Communis quod omnes descripti trahant, expectare debeant usque ad oram vigesimam quartam diei, qua pulsata consignentur dicta premia ut supra, et ulterius non queratur de numero descriptorum.

« Verum si aliquo impedimento legitimo incidente in tempus seu diem constitutum ut supra non posset executioni mandari suprascriptum decretum, sit in arbitrio ipsorum magnificorum dominorum Antianorum differre ad exequendum per octo vel quindecim dies et ipsi a pena excusentur etc.

« Et presens institutio ordinata intelligatur pro annis tribus incipiendis in kalendis aprilis anni 1524 » (a).

XXXI.

Rifor. del Cons. gen. di Lucca, an. 1524, car. 196.

(Arch. di Stato di Lucca, *Doc. ined.* (b).)

« An. N. D. MDxxiiij, Ind. xij die xvij Iunii.

« Convocato et congregato magnifico Consilio generali etc. fuit propositum per magnificum Vexilliferum justitie quod alias fuerunt ex deliberatione presentis Mag. Consilii conducti quidam cives ut se exercerent in exercitio bombarderiorum cum quodam premio de pecuniis publicis eis constituto. Et quia optimum esset renovare dictam provisionem quod casu adveniente, quod Deus advertat, cives magis quam exteri fideliter se gerant in defendenda patria, ideo consulatur quid agendum. Et fuit consultum et obtentum, non obstantibus quatuor palloctis in contrarium repertis:

« Quod auctoritate et potestate presentis Mag. Consilii intelligatur et sit data auctoritas et potestas Mag. Dom. Antianis et spectabili officio Conducenteriorum eligendi usque in cives triginta pro discenda arte bombarderiorum et se in ea exercendo cum stipendio floreni unius pro quolibet singulo mense, quod stipendium et numerus augeri non possit nisi ex deliberatione honorabilis consilii xxvi, cum onere trahendi una vice cum Artigliariis pro qualibet collegio, expensis magn. Luc. Communis pulveris et palloctarum pro annis

(a) Ho voluto riportar per intero questo decreto del comune di Lucca perchè sia manifesto quanta saviezza si avessero i reggitori delle Republiche italiane e come nelle istituzioni dello stato con molto accorgimento si conducessero, e non si confessassero nè fossero in realtà mai imitatori di costumanze straniere.

(b) Anche di questo documento il CIANELLI riportò poche righe, alla p. 241.

quatuor proxime futuris et cum onere parendi Mag. Dom. Antianis per tempora existentibus, qui bombarderii possint etiam eligi ad alia officia Lucen. Communis in civitate nostra aliqua contrarietate non obstante ».

XXXII.

« In nomine sacrosanctae et individuae Trinitatis. Amen.

« Ad laudem et gloriam Divinae Majestatis, atque Deiparae Virginis Mariae, totiusque Curiae coelestis etc.....Pius hujus nominis Quartus, divina providentia Pontifex Maximus, cum nostris dilectis filiis atque membris Sacrosanctae et Christianae Ecclesiae quinque scilicet Cantonibus veteribus, Lucerna, Urania, Suicia, Undervalden supra et subtus nemus, Zugio, una cum locis et hominibus ipsis attributis, verum, certum et christianum foedus, amicitiam et societatem conjunximus, inivimus atque concluximus ut sequitur. In primis, Nos Pius Papa Quartus pollicemur per summam dignitatem nostri Pontificatus etc.....Secundo, quandiu hujusmodi bello prementur, (ad defensionem atque tutelam sanctae, verae, antiquae, christianae, catholicae et indubitatae fidei), spondemus ipsis *mille egregios atque strenuos italos tormentarios milites*, ubi etiam praedicti Quinque Cantones Capitaneos Officiales atque etiam tormentarios deligere valebunt; ipsosque mille tomentarios subdividere juxta suam ipsorum Quinque Cantonum commoditatem; eruntque hujusmodi mille tormentarii dicto audientes Quinque Cantonibus. Ad stipendium vero hujusmodi mille tormentariorum tenebimur singulis mensibus exolvere quinque millia Coronatorum, unde Quinque Cantones Summo, aliisque Capitaneis, Legatis, atque caeteris hujusmodi tormentariis stipendia numerare debeant. Si vero hisce mille tormentariis, cum consensu Quinque Cantonum, nominaturi atque daturi essemus summum Capitaneum, tunc debet talis Capitaneus Quinque Cantonum Summo exercitus Capitaneo quidquid injunxerit, quocumque modo subdividat hosce mille tormentarios juxta Quinque Cantonum opportunitatem, omnino morem gerere sine omni contradictione vel recusatione. Caeterum, si forte etc.....Vicissim vero quandoquidem Nos Schulteti, Senatus, Cives, Ammani, Senatus atque Patriotae supradictorum Quinque Cantonum, Sanctissimi Domini Nostri Summi Pontificis Romani etc.....ut si eveniat ut Sanctissimus Dominus Noster, necessitate coactus, delectum ex nostrae Nationis militibus facere opus haberet; etc....Quorum militum Summus Dux, Capitanei, Officiales atque Legati et gregarii milites sint ab JEu Ssanctitatis

Summo Capiteo expeditionis *sufficienter tormentis* (a), *munitio- nibus, equitatu ac commeatu* in militum delectu sive recensu atque in stipendiorum solutione, a discessu e domibus suis usque ad earundem ingressum, per omnia honestè atque convenienter, juxta Helveticum morem, etiam a principio cujusque mensis, si sic casus ferat, fovendi tractandique. Si vero eveniat milites nostros *non totos tres menses in militia Sanctissimi Domini Nostri agere*, nichilo tamen minus ipse Sanctissimus Dominus Noster *illis trium mensium integra stipendia pendat*. etc...In Civitate Lucerna, feria tertia post Dominicam Passionis Christi, Anno ab Incarnatione Domini Iesu Christi millesimo quingentesimo sexagesimo quinto » (b).

(a) Questa condizione posta dai cinque Cantoni al Papa, nel promettergli, se ne avesse abbisognato, non meno di quattro ne' più di sei mila soldati, che dovesse fornir loro le *armi da fuoco*, farebbe supporre che o que' Governi non ne avessero, o che non volessero darle ai soldati loro. Il dotto e coscienzioso scrittore dell'*Aperçu Historique sur l'introduction et le développement de l'Artillerie en Suisse* (pagina 32—33) M. J. massé ci dà modo da poter giudicare del progresso delle armi da fuoco portatili nella Svizzera nel Secolo XVI colle seguenti parole: «Les Suisses avaient appris en Italie, au prix de leur sang, qu' un grand changement s'était fait dans la nature des armes et dans la tactique militaire, et qu' il fallait s'y soumettre; aussi à cette époque, l'usage des armes à feu portatives s'était accru en Suisse; dans la guerre civile de 1531, on avait vu les deux partis les employer avantageusement, mais il avait fallu cependant, à plusieurs reprises, que des ordonnances spéciales en prescrivissent l'acquisition impérieusement aux miliciens; le mousquet commençait en 1585 à être en usage concurremment avec les arquebuses, mais sur tout toujours avec les piques et hallebardes; en 1585, la proportion des armes avait été fixée à 1/3 d'armes à feu, sur 2/3 de piquiers et de hallebardiers». Se sarebbe dunque inesatto il dire che i cinque cantoni non avessero nel 1563 *armi da fuoco* portatili, non si va lungi dal vero credendo che ne avessero picciolissimo numero, e che non volessero adoperarle per altri. E per fermo tutte le condizioni, messe nel patto d'alleanza dagli Svizzeri, nel caso che avessero dovuto aiutare il Papa, sono improntate di un grande amore del proprio vantaggio; mentre per contro quelle del Pontefice sono la prova del più generoso disinteresse.

(b) Questo curioso ed interessante documento per la storia militare italiana, fu per la prima volta pubblicato dal Canonico Cav. Aristide Sala nella eruditissima sua opera *Documenti circa la vita e le gesta di S. Carlo Borromeo*. (Milano Tip. Arciv. 1857. Vol. I. p. LXXXIII—LXXXV).

BIBLIOTECA
GOVERNATIVA
" "
CREMONA